



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

799^a seduta pubblica (antimeridiana)

martedì 4 aprile 2017

Presidenza della vice presidente Lanzillotta

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	9

INDICE

<p><i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i></p> <p>SUL PROCESSO VERBALE</p> <p>PRESIDENTE.....5, 6</p> <p>SANTANGELO (M5S).....5, 6</p> <p>Verifiche del numero legale</p> <p>GRUPPI PARLAMENTARI</p> <p>Scioglimento.....7</p> <p>SUL PROCESSO VERBALE</p> <p>PRESIDENTE.....7</p> <p>SANTANGELO (M5S).....7</p> <p>Verifiche del numero legale</p> <p><i>ALLEGATO B</i></p> <p>CONGEDI E MISSIONI9</p> <p>GRUPPI PARLAMENTARI</p> <p>Variazioni nella composizione.....9</p> <p>COMMISSIONI PERMANENTI</p> <p>Variazioni nella composizione.....9</p> <p>DISEGNI DI LEGGE</p> <p>Trasmissione dalla Camera dei deputati10</p>	<p>Annuncio di presentazione 10</p> <p>GOVERNO</p> <p>Trasmissione di atti e documenti 11</p> <p>Trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione 12</p> <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>Trasmissione di atti 12</p> <p>REGIONI E PROVINCE AUTONOME</p> <p>Trasmissione di relazioni..... 12</p> <p>PARLAMENTO EUROPEO</p> <p>Trasmissione di documenti..... 13</p> <p>MOZIONI E INTERROGAZIONI</p> <p>Apposizione di nuove firme a interrogazioni 14</p> <p>Mozioni 14</p> <p>Interrogazioni 67</p> <p>Interrogazioni da svolgere in Commissione 89</p> <p>Ritiro di mozioni 90</p> <p><i>AVVISO DI RETTIFICA</i> 91</p>
---	--

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa: AP-CpE; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 11,02*).

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 30 marzo.

Sul processo verbale

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,05, è ripresa alle ore 11,25).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, rinnoviamo la richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,25, è ripresa alle ore 11,45).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo nuovamente la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Gruppi parlamentari, scioglimento

PRESIDENTE. Comunico che in data 1° aprile 2017 la Presidenza ha preso atto del venir meno dei requisiti di consistenza numerica previsti dall'articolo 14, comma 4, del Regolamento e ha dichiarato lo scioglimento del Gruppo parlamentare Conservatori e Riformisti, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.

Con lettera in pari data è stata data notizia dello scioglimento ai senatori del Gruppo, ai componenti del Consiglio di Presidenza, ai Presidenti delle Commissioni permanenti e ai Presidenti degli altri Gruppi parlamentari.

In attesa di eventuali diverse comunicazioni, i senatori del Gruppo Conservatori e Riformisti sono considerati appartenenti al Gruppo Misto.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 11,45, è ripresa alle ore 12,05).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, rinnoviamo la richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale. *(Il senatore Mirabelli segnala il malfunzionamento del dispositivo di rilevamento elettronico della presenza).*

Pur non avendo il dispositivo di rilevamento elettronico segnalato la presenza di uno o due senatori, ciò non avrebbe modificato l'esito della verifica del numero legale.

Essendo mancato per la quarta volta consecutiva il numero legale, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Regolamento, tolgo la seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 12,06*).

Allegato B**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cantini, Cappelletti, Cassano, Cattaneo, Centinaio, Chiavaroli, Cuomo, Del Barba, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Gentile, Giacobbe, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Ruvolo, Sangalli, Stucchi, Turano, Verducci, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Nugnes, Pepe e Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Scilipoti Isgrò, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Amoruso, per attività dell'Unione Interparlamentare; Divina e Scalia, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Con lettera in data 3 aprile 2017, il senatore Compagna ha comunicato di aderire al Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà.

Il Presidente del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà ha accettato tale adesione.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Compagna;

4ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Compagna.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Minnucci Emiliano, Gandolfi Paolo, Morani Alessia, Agostini Luciano, Antezza Maria, Arlotti Tiziano, Bargerò Cristina, Bergonzi Marco, Boldrini Paola, Bonomo Francesca, Bruno Bossio Vincenza, Capozzolo Sabrina, Cardinale Daniela, Carrescia Piergiorgio, Ciraci Nicola, Crivellari Diego, Culotta Magda, Di Stefano Marco, Fitzgerald Nissoli Fucsia, Gasparini Daniela Matilde Maria, Ginoble Tommaso, Gribaudo Chiara, Guerini Giuseppe, Iacono Maria, Lodolini Emanuele, Marantelli Daniele, Marchi Maino, Martino Pierdomenico, Mauri Matteo, Mazzoli Alessandro, Melilla Gianni, Melilli Fabio, Meta Michele Pompeo, Mognato Michele, Moscatt Antonino, Paganì Alberto, Pastorelli Oreste, Patriarca Edoardo, Pelillo Michele, Peluffo Vinicio Giuseppe Guido, Petrini Paolo, Piccolo Giorgio, Piccolo Salvatore, Pini Giuditta, Porta Fabio, Preziosi Ernesto, Quartapelle Procopio Lia, Raciti Fausto, Realacci Ermete, Ribaudo Francesco, Simoni Elisa, Taranto Luigi, Taricco Mino, Tentori Veronica, Tullo Mario, Venittelli Laura, Ventricelli Liliana, Vezzali Maria Valentina, Zanin Giorgio, Zardini Diego

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada (2767)

(presentato in data 31/3/2017);

C.3837 approvato da 9° Trasporti (assorbe C.3990).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Ciampolillo Lello, Taverna Paola, Airola Alberto, Martelli Carlo, Nugnes Paola, Scibona Marco, Puglia Sergio, Blundo Rosetta Enza, Mangili Giovanna, Crimi Vito Claudio, Santangelo Vincenzo, Cappelletti Enrico, Gaetti Luigi, Bottici Laura

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e consumo della cannabis e dei suoi derivati per uso terapeutico (2768)

(presentato in data 29/3/2017);

DDL Costituzionale

Senatore Di Maggio Salvatore Tito

Disposizioni per la soppressione delle particolari forme e condizioni di autonomia delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano (2769)

(presentato in data 30/3/2017);

senatori Arrigoni Paolo, Centinaio Gian Marco, Calderoli Roberto, Candiani Stefano, Comaroli Silvana Andreina, Consiglio Nunziante, Crosio Jonny, Divina Sergio, Stefani Erika, Stucchi Giacomo, Tosato Paolo, Volpi Raffae-

le, Piccinelli Enrico, Pagnoncelli Lionello Marco, Conti Riccardo, Corsini Paolo, Bignami Laura, Mucchetti Massimo

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250 e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione (2770)

(presentato in data 30/3/2017);

senatore Langella Pietro

Disposizioni in materia di manovra di Heimilich (2771)

(presentato in data 30/3/2017);

Ministro aff. esteri e coop.

(Governo Gentiloni Silveri-I)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della federazione russa alla convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014 (2772)

(presentato in data 03/4/2017).

Governmento, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 marzo 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, la relazione concernente la rendicontazione delle attività svolte dalla gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale, predisposta dal Commissario straordinario del Governo per il medesimo piano, aggiornata al 31 dicembre 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente (*Doc. CC*, n. 4).

La Presidenza del Consiglio dei ministri-Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), negli scorsi mesi di dicembre 2016, gennaio, febbraio e marzo 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, trentatré delibere adottate dallo stesso Comitato, che sono state trasmesse, in data odierna, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente e alle Commissioni competenti per materia.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 29 marzo 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 6 della legge 4 aprile 1997, n. 93, la relazione sullo stato di esecuzione della Convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall'Italia, relativa all'anno 2015. (*Doc. CXXXI*, n. 5).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 29 marzo 2017, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2017/0128, - avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - concernente il mancato recepimento della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª e alla 14ª Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 162/1).

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 30 marzo 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, un parere relativo al disegno di legge A.S. n. 2647, recante "Disciplina dell'attività di *home restaurant*".

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente (Atto n. 982).

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta, con lettera in data 28 marzo 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (*Doc. CXXVIII*, n. 42).

Il Difensore civico della Regione Lazio, con lettera in data 30 marzo 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (*Doc. CXXVIII*, n. 43).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 29 marzo 2017, ha inviato il testo di cinque risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 1° al 2 marzo 2017:

una risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE (*Doc. XII*, n. 1156). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (*Doc. XII*, n. 1157). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (*Doc. XII*, n. 1158). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª, alla 5ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sugli obblighi della Commissione in materia di reciprocità dei visti a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.

539/2001 (*Doc.* XII, n. 1159). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulle opzioni dell'UE per un miglior accesso ai medicinali (*Doc.* XII, n. 1160). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 12ª e alla 14ª Commissione permanente.

Interrogazioni, opposizione di nuove firme

La senatrice Moronese ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03634 della senatrice Serra ed altri.

Mozioni

CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - Il Senato,

premesse che:

con il regolamento (UE) n. 1169/2011, entrato in vigore dal 13 dicembre 2014, l'Unione europea si è dotata di norme efficaci, rigorose, chiare e trasparenti in materia di origine dei prodotti. Il paragrafo 2 dell'articolo 39 del regolamento prevede la possibilità per gli Stati membri di "introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza";

la Commissione europea considera l'etichettatura di origine obbligatoria come un maggior onere per la maggior parte dei prodotti, per cui è orientata verso il mantenimento dell'indicazione a livello facoltativo, senza ulteriori adempimenti;

il commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare, Andriukaitis, ha recentemente comunicato al Ministro delle politiche agricole italiano che, a breve, sarà predisposto dalla Commissione europea un ulteriore provvedimento in materia di etichettatura, il cui obiettivo principale dovrebbe essere quello di evitare che il consumatore possa essere indotto in errore in merito alla vera origine dell'ingrediente primario di prodotti agroalimentari;

il 19 aprile 2017 entrerà in vigore il decreto interministeriale 9 dicembre 2016 in materia di "Indicazione dell'origine in etichetta della materia

prima per il latte e per i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del Regolamento UE n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori". Tale decreto, valido solo per i prodotti preimballati, avendo ottenuto l'*imprimatur* per silenzio-assenso dalla Commissione europea, è comunque un decreto nazionale con efficacia temporanea, che sarà efficace fino al 31 marzo 2019 e decadrà dal momento che la stessa Commissione europea emanerà l'atto esecutivo;

il decreto è scaturito anche dai risultati ottenuti da una consultazione pubblica effettuata, al fine di conoscere le opinioni degli italiani sull'importanza di leggere e quindi conoscere la provenienza e l'origine della materia prima utilizzata. Dai risultati viene evidenziato che per il 96,5 per cento degli italiani è molto importante che sull'etichetta sia scritta in modo chiaro e leggibile l'origine;

lo scopo di tale decreto interministeriale sarebbe, quindi, quello di indicare in etichetta la provenienza delle materie prime per molti prodotti, come il latte Uht, il burro, lo *yogurt*, la mozzarella, i formaggi e i latticini, indicando in particolare, il Paese di mungitura del latte e il Paese di condizionamento o trasformazione;

sono esclusi dall'applicazione del decreto i prodotti venduti sfusi, quelli imballati nei luoghi di vendita, su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, i prodotti non destinati al consumatore finale, in quanto destinati ad altri soggetti per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni, quali gli ingredienti composti utilizzati nella preparazione dei prodotti lattiero-caseari preimballati. Quindi il decreto interministeriale non soddisfa totalmente la volontà dei cittadini italiani che si sono espressi durante la consultazione pubblica, ovvero conoscere l'origine e la provenienza della materia prima utilizzata, perché non sarà indicata su tutti i prodotti indipendentemente dal tipo di vendita;

la circolare congiunta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dello sviluppo economico del 23 febbraio 2017, indirizzata alle organizzazioni imprenditoriali e agli organismi di controllo, fornisce chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi circa le modalità applicative delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 9 dicembre 2016;

questa circolare si era resa necessaria, in quanto era sorta la perplessità che fosse possibile comunque etichettare come *made in Italy* anche il latte importato e lavorato ovvero trasformato in Italia, apponendo sulla confezione la bandiera tricolore, che sta ad indicare "prodotto in Italia", generando quindi confusione e inganno nel consumatore convinto di acquistare un prodotto 100 per cento italiano;

tuttavia, la circolare sembra non chiarire sufficientemente la perplessità in quanto al punto 2, "Indicazione in etichetta dell'origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari (Articolo 2)", dice che per Paese di trasformazione si intende il Paese d'origine dell'alimento, ai sensi dell'articolo 60 (Acquisizione all'origine), paragrafo 2, del regolamen-

to (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, il quale prevede che: "Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione";

tra l'altro, la circolare, sempre al punto 2, specifica che "l'obbligo di indicazione di origine del latte non trova applicazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari fabbricati all'estero che costituiscono ingredienti dei prodotti fabbricati in Italia sia perché non destinati al consumatore finale sia per il principio del mutuo riconoscimento che rende impossibile estendere un obbligo ai produttori residenti al di fuori del territorio nazionale";

questo fa ulteriormente riflettere sul fatto che prodotti esteri, che vengono poi lavorati in Italia, possono essere poi venduti come *made in Italy*, perché "hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata" nel nostro Paese. Estendendo quindi in maniera surrettizia la nazionalità italiana a migliaia di alimenti stranieri non più distinguibili da quelli realmente italiani al 100 per cento;

questo appare essere il motivo per il quale la Commissione europea ha dato sostanzialmente via libera, tramite il silenzio-assenso, alla sperimentazione dell'etichettatura di origine del latte, ovvero perché in realtà il decreto sarebbe rispettoso dell'orientamento della Commissione europea, ma sostanzialmente lontano dal dichiarato obiettivo italiano di consentire una reale identificazione di ciò che è o non è prodotto *made in Italy*;

sempre a dicembre 2016, è stato inviato alla Commissione europea uno schema di decreto, sempre del Ministero delle politiche agricole e del Ministero dello sviluppo economico, che introduce nel nostro Paese la sperimentazione obbligatoria dell'origine, anche per la filiera del pane e della pasta. Lo schema di decreto seguirà lo stesso *iter* di quello dei prodotti lattiero-caseari, ma, mentre per il decreto sui prodotti lattiero-caseari c'era la contrarietà dei Paesi quali Germania, Olanda, Polonia, Slovenia e Danimarca, e quindi si è arrivati ad un provvedimento "provvisorio", nel caso del decreto sulla filiera del grano e della pasta questo non dovrebbe incontrare ostacoli, in quanto non esiste alcun "interesse" da parte dei Paesi europei, dal momento che la maggior parte del frumento duro viene importato da Paesi quali il Canada e l'Ucraina;

l'ingrediente primario della pasta è la semola, che viene realizzata a partire da grano duro di varia provenienza. Dato che la molinatura del frumento rappresenta una trasformazione sostanziale della materia prima agricola, è il luogo ove essa avviene a determinarne l'origine. Quindi anche il prossimo decreto sulla filiera del grano e della pasta rischierebbe di cadere nel raggio dell'acquisizione surrettizia dell'origine italiana a favore di alimenti che non lo sono affatto,

impegna il Governo:

1) ad intervenire in sede europea affinché, stanti le dichiarazioni del commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare circa l'intenzione della Commissione europea di predisporre a breve un ulteriore provvedimento in materia di etichettatura, siano rese realmente trasparenti, uniformi e soprattutto rigorose, tra tutti i Paesi europei, le disposizioni circa l'indicazione in etichetta dell'origine dei prodotti agroalimentari, in modo che sia indicata l'esatta origine della materia prima utilizzata nei prodotti trasformati, al fine di ottenere un quadro comunitario di regole uniformi, che sappiano superare le convenienze dei singoli Stati membri nel rispetto della chiarezza di informazioni per i consumatori italiani ed europei;

2) a prevedere, nel caso del decreto sulla filiera del pane e della pasta, norme più chiare sulla provenienza e origine della materia prima utilizzata, al fine di superare l'*impasse* che si sta profilando per il decreto sul latte e i prodotti lattiero-caseari come esposto in premessa.

(1-00758)

BIANCONI, ALBERTINI, ANITORI, BILARDI, CONTE, DALLA TOR, DI GIACOMO, FORMIGONI, MANCUSO, MARINELLO, Luciano ROSSI - Il Senato,

premessi che:

il diabete è una malattia sistemica e l'occhio può essere colpito in ogni suo distretto. La retinopatia diabetica è la complicanza microvascolare più comune del diabete mellito. Secondo i dati più aggiornati, interessa oltre 1.000.000 di persone e circa il 2 per cento dei 4 milioni di diabetici sviluppano una forma grave di tale complicanza. La retinopatia diabetica è la prima causa di cecità ed ipovisione grave in età lavorativa (tra 20 e 67 anni) nei Paesi industrializzati, la quinta causa di cecità prevenibile e il *deficit* visivo moderato-grave è responsabile, secondo i dati presentati in Senato nel maggio 2012 dalla Società italiana di oftalmologia, del 13 per cento dei casi di grave *handicap* visivo. I fattori di rischio che determinano l'insorgenza precoce della retinopatia diabetica e una sua rapida evoluzione sono: la durata del diabete, lo scompenso glicemico, in modo particolare l'iperglicemia, e l'ipertensione concomitante;

secondo i dati dell'osservatorio "Arno 2015", la prevalenza del diabete è pari al 6,2 per cento, alla quale devono essere sommati i casi di diabete misconosciuto che, secondo stime recenti, corrispondono al 20-30 per cento del totale (circa un milione di italiani), con una prevalenza complessiva superiore all'8 per cento. Pertanto, il numero dei diabetici in Italia sarebbe pari a 5 milioni di individui, ossia un caso ogni 12 abitanti. Il diabete mellito riduce l'aspettativa di vita di 5-10 anni e secondo i dati ISTAT costituisce l'ottava causa di morte in Italia, con un'importante disegualianza territoriale, essendo la causa di morte più frequente nel Sud e nelle isole;

considerato che:

il diabete, quando causa una disabilità, ha un impatto notevolissimo sulla qualità di vita;

la retinopatia diabetica colpisce i capillari della retina, producendo lesioni o ischemie e causando ipovisione di diverso grado. In base alla presenza e alla numerosità delle lesioni, la retinopatia diabetica si presenta in due stadi: la retinopatia diabetica non proliferante, che può essere di gravità lieve, moderata o grave o preproliferante e la retinopatia diabetica proliferante. Come ricordato, questa patologia rappresenta la più comune complicanza microvascolare del diabete mellito e può causare una disabilità visiva in duplice maniera: una perdita o riduzione più o meno severa della visione centrale, a seguito dell'edema maculare, oppure una compromissione della visione periferica conseguente alla retinopatia preproliferante e proliferante, a cui può anche associarsi un danno maculare. Di fatto, la retinopatia diabetica proliferante non è la causa più frequente di riduzione visiva, ma, sicuramente, è la più invalidante. Una ipovisione o cecità di tipo periferico e, ancor più, di tipo misto limita l'autonomia del soggetto in più ambiti della quotidianità, portando alla dipendenza e all'isolamento con ricadute sull'autostima ed autoefficacia dell'individuo;

le persone diabetiche sottovalutano la retinopatia diabetica e spesso giungono alla valutazione dell'oculista solo di fronte ad un danno irreversibile e consolidato, perché i sintomi spesso compaiono tardivamente;

la retinopatia diabetica o altre maculopatie oggi non sono contrastate in modo efficace, perché i pazienti o non sono trattati adeguatamente o sono sottodiagnosticati; inoltre, i *trend* negativi aumentano, in quanto la popolazione interessata non è sottoposta a *screening* con la necessaria periodicità. Malgrado le raccomandazioni delle linee guida, ribadite anche nella revisione e aggiornamento del 2015, dall'analisi dei dati più recenti, oggi disponibili, che sono quelli del 2015 dell'osservatorio Arno, condotto con la Società italiana di diabetologia (SID), emerge che solo l'11,1 per cento della popolazione presa in considerazione si è sottoposta a visita specialistica. Un aspetto negativo, che appare ancora più preoccupante rispetto a quanto emerge dai dati dell'Associazione medici diabetologi (AMD) nell'intervallo temporale 2004-2011, secondo i quali il 25 per cento dei soggetti diabetici erano stati sottoposti allo *screening* annuale per la retinopatia. Ottimale sarebbe la visita oculistica completa periodica, ma in considerazione della prevalenza della popolazione colpita con *trend* in forte aumento, delle lunghe liste di attesa e della reale possibilità di intervento delle strutture sanitarie, in una fase di *screening* è la retinopatia diabetica la patologia da individuare e monitorare, in quanto la vera responsabile di condizioni di ipovisione e cecità;

i dati epidemiologici mostrano uno scenario preoccupante: all'incremento della prevalenza non corrisponde un'offerta adeguata, sia per la distribuzione territoriale dei servizi specialistici, sia per le risorse strumentali e umane per la prevenzione e per il trattamento della retinopatia diabetica. Questo genera un aumento dei casi di ipovisione o di cecità evitabili, con un grave impatto sulle condizioni di vita delle persone coinvolte e sull'equilibrio della spesa pubblica. Tutto ciò genera un considerevole aumento dei

costi sanitari, la riduzione della capacità lavorativa, la conseguente diminuzione della contribuzione fiscale e previdenziale e un incremento dei costi sociali, sia per le famiglie, sia per gli enti locali;

le evidenze scientifiche dimostrano che la natura asintomatica, subdola e rapida del decorso della retinopatia diabetica e il suo carattere di attuale emergenza sociosanitaria impongono: 1) la diagnosi precoce come presupposto fondamentale per evitare o, quanto meno, rallentare la progressione della menomazione visiva; 2) programmi di *screening* per ridurre in modo significativo sia l'insorgenza della patologia, sia il suo peggioramento. Per il diabete mellito tipo 1, la visita oculistica completa deve essere intrapresa dopo 5 anni dalla diagnosi o alla pubertà. Nel diabete mellito tipo 2 lo *screening* va effettuato alla diagnosi, a fronte di una maggiore probabilità di riscontro di alterazioni retiniche già in atto. In entrambe le forme di diabete mellito, la ripetizione dello *screening*, che rappresenta uno degli interventi a più elevato rapporto tra costo e efficacia, è raccomandata dopo 24 mesi in assenza di retinopatia diabetica, oppure dopo 12 o 6 mesi in caso di retinopatia diabetica rispettivamente non proliferante, lieve o moderata. L'osservazione di lesioni più avanzate impone una valutazione specialistica più ravvicinata o d'urgenza, in relazione alla gravità del quadro clinico e istopatologico; 3) programmi di prevenzione secondaria, come dimostrato da evidenze internazionali e da studi condotti in Italia, attraverso la telemedicina, dotando le strutture di base di un retinografo non midriatico e ricorrendo alla tele refertazione differita, da parte dell'oftalmologo. Oltre ad un sensibile contenimento dei costi, con questa metodologia si può garantire il raggiungimento e il monitoraggio della quasi totalità della popolazione diabetica, sicuramente raddoppiando, se non triplicando, i numeri attuali; 4) il trattamento diversificato, a seconda della forma clinica di retinopatia diabetica, garantendo anche i farmaci innovativi, al fine di contrastare drasticamente l'ipovisione e la cecità. Naturalmente, per garantire un effetto terapeutico ottimale, è fondamentale una buona aderenza alla terapia,

impegna il Governo, alla luce delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, del piano nazionale diabete, supportato dalle linee guida internazionali e nazionali, a far sì che il sistema sanitario italiano, declinato nelle diverse Regioni:

1) attui scelte di politica sanitaria, in materia di programmazione, prevenzione primaria e secondaria, diagnosi e terapia, che consentano modelli gestionali efficaci a livello nazionale, regionale e locale, garantendo adeguati finanziamenti che permettano anche l'attuazione dei nuovi LEA;

2) rafforzi politiche sanitarie che rendano prioritari e incrementino la programmazione dei servizi territoriali per la prevenzione, la diagnosi e la terapia della retinopatia diabetica, al fine di garantire a tutte le persone con diabete appropriatezza diagnostico-terapeutica, equità ed uniformità dei servizi, riduzione delle liste d'attesa;

3) definisca a livello nazionale e regionale percorsi diagnostici terapeutici assistenziali, al fine di incrementare ed ottimizzare le attività sanitarie, i servizi e migliorare la *compliance* dei pazienti diabetici;

4) realizzi campagne istituzionali d'informazione, attraverso sia i tradizionali mezzi di comunicazione (televisione, radio e carta stampata), sia i *new media* (*web, social*);

5) sostenga progetti di lavoro con *team* multi specialistici, comprendenti medici di medicina generale, diabetologi e oculisti;

6) promuova iniziative strutturate di diagnosi precoce e di *screening* della retinopatia diabetica e di altre patologie oculari;

7) realizzi nelle diverse Regioni sistemi di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei modelli organizzativi e dei percorsi di prevenzione, diagnosi e trattamento della retinopatia diabetica e delle altre patologie oculari.

(1-00759)

CAMPANELLA, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, VACCIANO, BAROZZINO, DE PIETRO, BOCCHINO, MASTRANGELI - Il Senato,

premessi che:

nel corso del 2013, l'Unione europea ha varato la riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020, con un pacchetto legislativo composto da quattro regolamenti principali: il regolamento (UE) n. 1307/2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori, il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, il regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale, il regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio degli interventi, ed alcune disposizioni collaterali di rilievo, fra le quali le misure di sostegno per il comparto vitivinicolo;

la riforma ha introdotto importanti innovazioni nell'impostazione e nella gestione degli aiuti al settore agricolo, con l'obiettivo dichiarato di predisporre un maggiore orientamento al mercato delle aziende, prevedendo un *budget* complessivo per il nostro Paese di 41,5 miliardi di euro, dei quali 27 miliardi per i pagamenti diretti, 4 miliardi per l'organizzazione comune del mercato del vino e del mercato dell'ortofrutta e 10,5 miliardi di euro per lo sviluppo rurale, che attivano un cofinanziamento nazionale di pari entità;

di particolare rilievo, anche per le implicazioni sulle politiche nazionali, è stata l'introduzione della figura dell'"agricoltore attivo", finalizzata a consentire la destinazione dell'aiuto agli operatori che svolgono effettivamente, in modo prevalente, l'attività professionale agricola e ad escludere dalla ripartizione delle risorse comunitarie coloro che detengono i terreni agricoli ad altro scopo;

il 14 settembre 2016, la Commissione europea ha presentato una proposta di riesame intermedio della riforma della PAC, che si sostanzia in un pacchetto di modifiche regolamentari, attualmente all'esame del Parlamento europeo, contenute in una proposta di regolamento "omnibus", con il quale si intende affrontare alcuni problemi applicativi della riforma, ma an-

che delineare, di fatto, gli orientamenti futuri delle politiche agricole dell'Unione;

la proposta di regolamento "omnibus" intende, fra l'altro, introdurre importanti modifiche al quadro di misure in vigore in materia di gestione dei rischi di mercato per gli agricoltori, di semplificazione delle procedure burocratiche, di accesso agli aiuti per i giovani, di gestione del regime dei prodotti di qualità, nonché sulla facoltà di "disaccoppiare" gli aiuti rispetto alla produzione in alcuni settori e di risarcire i danni da calamità naturale;

il dibattito in corso sulla modifica e sulle prospettive della politica agricola, l'unica politica economica effettivamente condivisa fra gli Stati membri, si sviluppa, in coincidenza con il sessantesimo anniversario del Trattato di Roma, in un momento particolarmente delicato per l'Unione, in cui si manifestano orientamenti che mettono apertamente in discussione le ragioni che hanno condotto a definire il quadro di scelte comuni dei Paesi membri;

la politica agricola comune non ha ad oggi risolto adeguatamente i problemi di sperequazione nella distribuzione dei fondi a danno delle piccole aziende, che pure costituiscono, tuttora, una rete territoriale insostituibile per la produzione del cibo e la tutela della biodiversità agraria. Nel nostro Paese, le aziende agricole che ricevono fino a 5.000 euro all'anno sono l'87 per cento del totale, e hanno incassato il 26 per cento dei fondi stanziati, mentre il restante 13 per cento delle aziende riceve i due terzi dell'aiuto pubblico;

l'attuazione della riforma della PAC non ha inoltre arrestato i fenomeni di concentrazione oligopolistica delle aziende che forniscono le sementi, i macchinari e i mezzi tecnici per l'agricoltura e che controllano le piattaforme della grande distribuzione, fenomeno in preoccupante crescita, che contribuisce alla perdita di potere negoziale e di reddito per gli agricoltori lungo le filiere, e al costante ampliamento della forbice tra i prezzi alla produzione e i prezzi al consumo;

l'applicazione tecnica della riforma non ha inoltre prodotto, ad oggi, le attese semplificazioni burocratiche a favore degli operatori agricoli, i quali rimangono, invece, fortemente soggetti ad un sovraccarico di oneri amministrativi che grava fortemente sui loro bilanci, anche in considerazione del carico aggiuntivo di difficoltà che deriva nel nostro Paese dai ritardi organizzativi delle Regioni e degli enti erogatori degli aiuti;

per effetto dei suddetti ritardi organizzativi e dei mancati controlli, la Commissione europea si appresta ad imputare all'Italia, negandone la liquidazione, parte dei fondi FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) 2007-2013, assegnati nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, per un totale di un miliardo e 700 milioni di euro;

dai dati diffusi recentemente dalla Commissione europea, risulta inoltre che l'Italia, con il 6,2 per cento dei fondi erogati ai beneficiari al 31 dicembre 2016, si colloca al penultimo posto all'interno dell'Unione europea per la quota di risorse comunitarie spese per gli interventi del programma di

sviluppo rurale 2014-2020, evidenziando un preoccupante ritardo nella capacità di spesa, più che dimezzata rispetto al 14,2 per cento della media europea complessiva,

impegna il Governo, nell'ambito dei negoziati rivolti all'approvazione della nuova regolamentazione, finalizzata a modificare le disposizioni attuative della politica agricola comune, a farsi promotore dei seguenti indirizzi:

1) a ribadire, in sede europea, la rilevanza strategica della politica agricola comune quale strumento finalizzato a garantire l'approvvigionamento alimentare europeo, stabilizzare i mercati e mantenere l'uso agricolo del suolo, anche assicurando nella prossima programmazione l'invarianza delle risorse e la loro equa ripartizione fra i Paesi membri;

2) ad intervenire sull'orientamento degli aiuti, al fine di assicurare un supporto adeguato alle aziende contadine a conduzione familiare, che costituiscono tuttora una quota rilevante delle aziende operanti e contribuiscono in modo decisivo al mantenimento delle biodiversità agricola e animale, alla difesa del suolo e al contrasto dei fenomeni di abbandono dei terreni marginali;

3) a prevedere misure finalizzate al contrasto dei fenomeni di eccessiva concentrazione e di oligopolio nella fornitura delle sementi, dei macchinari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura e nel controllo delle piattaforme della grande distribuzione, anche incentivando le misure rivolte ad accorciare i rapporti di filiera ed a promuovere il contatto diretto fra gli agricoltori ed i consumatori;

4) a favorire l'accesso alla terra, in particolare per i giovani agricoltori, che intendono avviare l'attività, implementando altresì misure, anche di politica nazionale, che facilitino la redistribuzione dei diritti all'uso delle terre agricole, proteggendo la loro destinazione prioritaria alla produzione di cibo e riducendo il consumo di suolo;

5) a considerare, nella definizione delle ipotesi di distribuzione delle risorse tra i Paesi membri, interventi premianti in aggiunta al parametro della superficie agricola utilizzata, quali il livello di occupazione, gli investimenti fissi di capitale e il valore aggiunto, con particolare attenzione alle aree rurali, dove il rischio di abbandono è molto alto e dove l'agricoltura rappresenta un'importante fonte di reddito per la popolazione locale;

6) ad elevare la qualità degli strumenti organizzativi dell'offerta agricola e a favorire i modelli di economia contrattuale nel governo delle filiere, facilitando il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori, delle loro associazioni e la collaborazione interprofessionale;

7) a mettere in campo strumenti più efficaci per prevenire e gestire le crisi di mercato, favorendo la crescita di strumenti assicurativi a copertura delle perdite di reddito per gli agricoltori, riducendo la soglia di intervento e semplificando le condizioni operative per il riconoscimento del danno;

8) a promuovere una nuova dimensione delle politiche di *greening*, maggiormente attenta alla sostanza dei risultati ambientali, che non al formale rispetto di adempimenti burocratici, con particolare impegno a favore delle misure rivolte alla riduzione dei consumi idrici, all'accumulo di carbonio nei suoli quale contrasto del cambiamento climatico, alla riduzione dell'uso dei prodotti chimici, anche promuovendo le colture erbacee, le colture sommerse e le leguminose nel novero di quelle sostenibili, con l'obiettivo di formulare un piano per le colture proteiche rivolto a ridurre la dipendenza europea dalle importazioni;

9) a ribadire la rilevanza della figura giuridica dell'"agricoltore attivo", adoperandosi affinché tale normativa non venga rimessa in discussione e sia consentita agli Stati membri la necessaria flessibilità nell'applicazione della stessa, garantendo l'indirizzo delle risorse prioritariamente verso chi vive di agricoltura e considerando anche il contributo, a tal fine, dell'occupazione regolare;

10) ad adottare misure rivolte ad un'effettiva semplificazione degli adempimenti burocratici per gli agricoltori, anche dando piena attuazione agli interventi di riforma degli enti erogatori nazionali e concordando con le Regioni gli interventi rivolti ad efficientare ed accelerare in misura sostanziale il sistema di erogazione dei benefici.

(1-00760)

CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - Il Senato,

premessi che:

la politica agricola comune (PAC) affronterà due percorsi: uno nel breve periodo con la revisione che verrà realizzata dal regolamento "omnibus", chiamato così perché al suo interno sono compresi, oltre all'agricoltura, anche altri 6 diversi ambiti di intervento, con una riforma di "metà percorso" che vuole apportare piccoli aggiustamenti alla PAC 2014-2020, e l'altro nel medio-lungo termine che riformerà in modo sostanziale la PAC "post 2020";

a dicembre 2016, il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, e il commissario all'agricoltura, Phil Hogan, avevano annunciato che la riforma del 2020 «dovrà garantire alcune regole base per assicurare una maggiore resilienza dei mercati, una produzione agricola più sostenibile e un migliore ricambio generazionale»;

la proposta di regolamento della Commissione (2016)605, recante il riesame intermedio del quadro finanziario pluriennale (Qfp) 2014-2020, all'esame del Parlamento europeo, va inserito all'interno di un percorso di riforma complessiva della politica agricola comune dopo il 2020;

si dovrebbe cogliere l'occasione, offerta dal dibattito sul regolamento "omnibus", per ritoccare quegli aspetti che possono essere migliorativi per l'agricoltura fino al 2020, nonché per affrontare una discussione su ciò che dovrà, invece, essere fatto nella PAC *post* 2020, rivedendo in maniera incisiva un assetto di una politica agricola comune che non è più al passo con i tempi e quindi richiede un significativo segno di discontinuità rispetto all'impostazione data fino ad oggi;

il regolamento *omnibus* prevede, per la parte che riguarda l'agricoltura, la modifica di tutti e 4 i regolamenti di base della politica agricola comune: il regolamento (UE) n. 1307/2013 sui pagamenti diretti (agricoltore attivo, giovani, sostegno accoppiato), il regolamento (UE) n. 1305/2013 sullo sviluppo rurale (gestione del rischio, strumento di stabilizzazione del reddito), il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (settore ortofrutticolo e contingenti tariffari) e il regolamento (UE) n. 1306/2013 orizzontale (disciplina finanziaria, disimpegno automatico, sanzioni amministrative);

è auspicabile avviare una riflessione approfondita sull'impostazione dell'intera PAC ed in particolare circa l'efficacia di un sistema di pagamenti diretti come è strutturato oggi, fondato sul principio del disaccoppiamento, con riferimento alla componente "storica" dei pagamenti ad ettaro;

una delle principali questioni della PAC *post* 2020 riguarderà le risorse finanziarie dedicate nelle future prospettive finanziarie. Dovranno essere garantite almeno le stesse risorse in termini reali assegnate nel periodo 2014-2020. L'Italia dovrebbe puntare ad una distribuzione premiante che non abbia come chiave di ripartizione la superficie ma incorpori fattori più favorevoli come il valore aggiunto e l'occupazione per ettaro;

considerata l'esistenza di "agricolture" molto differenti per territorio, produzioni, modalità aggregative, redditività, eccetera, è necessario garantire che la PAC sia uno strumento capace di rispondere, in maniera flessibile, alle diverse esigenze degli agricoltori italiani ed europei;

vista la natura estremamente variabile a cui le produzioni agricole sono soggette, per via delle condizioni climatiche, ma anche per l'instabilità dei mercati e la volatilità dei prezzi, è necessario prevedere strumenti di intervento efficaci, anzi strutturare un vero e proprio "strumento anticrisi" con risorse e meccanismi adeguati;

la PAC dovrebbe garantire un ricambio generazionale favorendo l'insediamento di nuovi e giovani agricoltori. Sarebbe opportuno prevedere strumenti di sostegno *ad hoc*, sia in termini di supporto economico ma soprattutto di semplificazioni burocratiche;

la politica agricola deve andare a beneficio di chi vive di agricoltura, è un principio che non va modificato al di là dei risultati numerici. Gli agricoltori devono essere i protagonisti al tavolo dei negoziati e avere l'opportunità di far sentire la propria voce;

dispiace constatare il fallimento della PAC. Nella nuova programmazione sul "secondo pilastro" si sta profilando una visione europea che cambierà radicalmente approccio sul tema delle risorse per gli investimenti. La visione è quella di andare verso un nuovo sistema che trasformi tutto quello che è speso a "fondo perduto" in strumenti finanziari. Ma il nostro è un sistema produttivo, non finanziario. All'Europa non interessa la produttività e il fatto che un agricoltore sia più o meno capace. L'Italia ha bisogno di politiche che stabilizzino la produzione perché la ricerca è sul valore e non sulla quantità;

sempre più spesso si parla di delusione della PAC per due motivi. Non si sono ottenuti risultati sull'applicazione del *greening*, divenuta modalità alternativa del calcolo della contribuzione, e lo dimostra il calo delle superfici coltivate, e questa politica agricola comune ha dimostrato di aver perso di vista la capacità produttiva delle imprese;

in Francia ci sono circa 27 milioni di ettari coltivati mentre nel nostro Paese sono circa 12 milioni, ma da una parte operano circa 472.000 imprese mentre dall'altra più di un milione. È evidente che questi numeri dicono che l'agricoltura italiana deve essere considerata per la sua peculiarità non per la sua estensione. Spesso si arriva al paradosso per cui i titoli di conduzione diventano ostacolo per l'accesso ai fondi europei, proprio in ragione del fatto che le nostre aziende sono piccole e anche le strutture imprenditoriali delle aziende sono legate a piccoli appezzamenti e non a grandi estensioni;

affinché la discussione sulla PAC non sia fine a se stessa, ma sia un ragionamento strategico, è essenziale che il dibattito e le proposte riguardo a questi aspetti di revisione della PAC, sia quelli di breve periodo, con il regolamento "omnibus", sia quelli di medio-lungo periodo (con la revisione *post 2020*), devono essere sostenuti da dati e valutazioni oggettive basati sull'attuazione della riforma del 2013 in questi primi anni,

impegna il Governo:

1) ad approfittare dell'occasione del regolamento *omnibus* di aggiornamento della PAC attuale per concentrarsi soprattutto sulla PAC *post 2020* ed in particolare convogliare gli sforzi sulla stabilizzazione dei mercati, sul funzionamento della filiera alimentare, sulla salute degli alimenti e sull'occupazione;

2) ad impegnarsi, affinché il regolamento *omnibus* e, soprattutto, la riforma PAC *post 2020* siano l'occasione per realizzare una vera e propria semplificazione della vita dei nostri agricoltori, parte attiva della politica agricola comune;

3) a rendere disponibili le statistiche ufficiali sul numero di beneficiari, distribuzione delle risorse, valori dei pagamenti, superfici e capi ammissibili, eccetera, necessarie a svolgere analisi e ragionamenti per poi procedere, a ragion veduta, ad una revisione di un'impalcatura normativa che può e deve essere migliorata nell'interesse dell'agricoltura italiana;

4) a precisare, durante l'esame delle modifiche correttive da apportare al regolamento sullo sviluppo rurale, che, per quanto riguarda la fissazione delle soglie per l'accesso ai premi per il primo insediamento dei giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole, questa sia facoltativa per gli Stati membri che ogni anno provvedono a notificare le modifiche, al fine di evitare le difficoltà di calcolo incontrate con l'attuale impostazione del regolamento tali che spesso hanno precluso l'accesso alla misura ad un notevole numero di aziende che pure avrebbero avuto diritto al sostegno;

5) a prevedere che il contributo dello sviluppo rurale per finanziare gli strumenti di stabilizzazione del reddito siano previsti non solo per gli indennizzi pagati dai fondi mutualistici, ma anche a copertura di premi assicurativi per polizze di assicurazioni contro il calo del reddito;

6) a rivedere l'applicazione della clausola prevista dal regolamento sui pagamenti diretti, secondo la quale il sostegno accoppiato può essere concesso unicamente nella misura necessaria ad incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione, nonché prevedere che gli Stati membri possano modificare le precedenti scelte in materia di pagamento accoppiato, in maniera da applicarle in vista della domanda di pagamento per il 2018;

7) a prevedere, nell'ambito dei pagamenti diretti, misure che tengano conto del valore aggiunto che le aziende, site nelle aree rurali dove il rischio abbandono è molto alto e dove l'agricoltura rappresenta un'importante fonte di reddito per la popolazione locale, forniscono all'economia del Paese;

8) a valutare strumenti di sostegno *ad hoc*, in termini sia di supporto economico che soprattutto di semplificazioni burocratiche, per favorire l'insediamento di nuovi e giovani agricoltori;

9) ad assicurarsi che nella PAC "post 2020" siano garantite almeno le stesse risorse assegnate nel periodo 2014-2020 e che queste siano spese con maggiore efficacia;

10) a far sì che sul secondo pilastro venga mantenuta la possibilità di erogare finanziamenti a fondo perduto sugli investimenti in azienda, come attualmente previsto, e non vengano trasformati questi interventi, limitandoli agli strumenti finanziari, poco efficaci e richiesti;

11) ad attivarsi, affinché le norme sia comunitarie che nazionali siano stilate in modo semplice e chiaro, al fine di raggiungere l'obiettivo di una maggiore semplificazione e alleggerimento burocratico delle procedure di attuazione della PAC.

(1-00761)

GATTI, GUERRA, BATTISTA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO - Il Senato,

premessi che:

il 3 novembre 2016 è entrata in vigore la legge n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo";

il 10 febbraio 2016 il provvedimento è stato incardinato in 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato;

si è svolta una discussione che ha visto un approfondito ciclo di audizioni, le comunicazioni da parte dei Ministri dell'agricoltura, della giustizia e del lavoro;

già dall'inizio della discussione in Commissione erano emerse con forza le difficoltà applicative del reato previsto dall'articolo 603-*bis* del codice penale; di particolare rilievo la comunicazione che in proposito ha fatto il ministro Orlando relativamente ai dati statistici relativi ai procedimenti per il reato 603-*bis*. Il Ministro ha parlato di sole 34 iscrizioni presso gli uffici dei giudici per le indagini preliminari e 8 procedimenti penali pendenti in fase dibattimentale;

altro elemento problematico era la difficoltà, stante l'attuale definizione di reato, di incriminare anche il datore di lavoro rispetto all'approfitamento dello stato di bisogno dei lavoratori, per quanto gli indici di sfruttamento fossero riconducibili al datore medesimo che impiega o utilizza i lavoratori sfruttati;

l'esperienza dei 5 anni dalla sua introduzione nel codice penale mostrava come la formulazione vigente del 603-*bis* si fosse dimostrata del tutto inadeguata a reprimere il fenomeno dello sfruttamento del lavoro;

il 1° agosto 2016 il provvedimento è stato licenziato dall'Aula del Senato con nessun voto contrario ed è stato trasmesso alla Camera dei deputati, che lo ha approvato in identico testo il 18 ottobre 2016, anche in questo caso senza nessun voto contrario;

considerato che:

la legge è composta da una prima parte repressiva che riscrive il reato previsto dall'articolo 603-*bis* del codice penale e interviene su circostanza attenuante, confisca, arresto in flagranza, responsabilità degli enti, uso delle risorse del fondo antitratto anche per i reati di cui al citato articolo 603-*bis*, e da una seconda parte in cui si fissano le politiche di intervento per la prevenzione e il contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura in grado di affrontare le emergenze (articolo 9) e indirizzare le scelte di intervento future;

per quanto riguarda la parte repressiva, a 5 mesi dall'entrata in vigore, si registrano sia le prime applicazioni del nuovo articolo (e da notizie di stampa alcuni elementi di efficacia dell'impianto legislativo sembrano essere confermate) sia un interesse largo e riflessioni in corso del mondo oltre che dell'associazionismo datoriale (con critiche esplicite sull'estensione della responsabilità alle imprese utilizzatrici) anche di quello degli operatori della

giustizia e degli enti di controllo, che si interrogano su come applicare in modo virtuoso la nuova legge;

in particolare, la polemica dell'associazionismo datoriale e non solo si basa sul fatto che la riscrittura del 603-*bis* del codice penale introdurrebbe "lo stesso rigore punitivo per gli imprenditori agricoli che occasionalmente possono incorrere in lievi e formali violazioni della normativa legale e contrattuale rispetto a chi sfrutta indegnamente la manodopera, sottoponendola a disumani e degradanti condizioni di lavoro";

una tale interpretazione della nuova formulazione del reato si basa su un'erronea valutazione di quegli elementi che configurano il reato di sfruttamento lavorativo ed in particolare del ruolo svolto dagli indici di sfruttamento di cui al comma 3 del nuovo articolo 603-*bis*, come è esplicitamente richiamato anche in articoli comparsi su riviste specializzate come "Diritto penale contemporaneo". A questo riguardo si ricorda che: a) la condotta punita dal comma 1 del nuovo art. 603-*bis* si basa sul ricorrere di due elementi entrambe necessari: lo sfruttamento del lavoratore e l'approfittamento dello stato di bisogno quale modalità attraverso cui si realizza lo sfruttamento stesso. È quindi essenziale per la configurazione del reato la situazione di vulnerabilità della vittima che versa in stato di bisogno; b) gli indici di sfruttamento non possono essere considerati elementi costitutivi del reato. Il ricorrere di singole violazioni di tali indici non integra il reato di sfruttamento lavorativo. Innanzitutto, gli indici si basano su una reiterazione delle condotte e delle violazioni. In secondo luogo, costituiscono un mero indicatore dell'esistenza di sfruttamento che implica invece una violazione temporalmente apprezzabile e non occasionale dei beni interessati tutelati. Il giudice in questo senso deve tenerne conto nell'accertamento della verità, valutando l'idoneità di tali violazioni ad integrare una condotta, lo sfruttamento del lavoratore approfittando del suo stato di bisogno, che necessariamente si sviluppa nel tempo ed integra una situazione di fatto duratura e non contingente; c) questo significa, inoltre, che il nuovo art. 603-*bis* non riguarda affatto "lievi e formali violazioni" fatte dall'imprenditore agricolo, per le quali permangono le relative e sicuramente più tenui sanzioni di carattere amministrativo e contrattuale. Saranno certamente escluse non solo dalla valutazione, ma anche dal potersi considerare indice di sfruttamento, le violazioni accidentali o gli errori lievi, non idonei per l'assenza di dolo o per la loro tenuità, anche solo ad essere connesse al reato previsto dal 603-*bis*; d) è del tutto erroneo vedere negli indici di sfruttamento un allargamento del reato di sfruttamento "ad alcune materie di competenza della contrattazione collettiva, come la retribuzione e l'orario di lavoro". Qui la contrattazione collettiva non c'entra niente. La gravità delle violazioni è tale da riguardare solo quei comportamenti idonei ad inibire e limitare la libertà di autodeterminazione della vittima, mediante l'approfittamento dello stato di bisogno in cui versa. Uno stato che per definizione esclude la stessa possibilità di una contrattazione collettiva oltre che individuale; e) il reato, per come riformulato nel nuovo articolo 603-*bis*, prende in considerazione le condotte in tali "materie" solo quando la condotta delittuosa è idonea a conculcare e pregiudicare per una durata significativa, i diritti fondamentali in materia di equa retribu-

zione (articolo 36, comma 1, della Costituzione), limiti all'orario di lavoro, il diritto al riposo e alle ferie (articolo 36, commi 2 e 3, della Costituzione) il diritto alla sicurezza sul lavoro ed alle tutele in caso di infortunio o malattia (articolo 38 della Costituzione), non a caso garantiti della Costituzione italiana;

altre polemiche sono state sviluppate per quanto riguarda il controllo giudiziario delle aziende presso cui è stato commesso il reato di sfruttamento, introdotto dalla legge;

nella polemica si è teso a confondere il controllo giudiziario con il sequestro e si è paventato che singole violazioni riconducibili agli indici di sfruttamento o anche solo la mancata ottemperanza di obblighi contrattuali nel rapporto di lavoro potessero condurre automaticamente al controllo giudiziario prima e alla confisca dell'azienda poi. È necessario quindi precisare che: a) le cose già dette sugli indici di sfruttamento per la configurazione del reato valgono anche per il potere del giudice di disporre il controllo giudiziario. Va quindi ribadito che singole violazioni degli indici di sfruttamento o semplici non ottemperanze contrattuali non implicano il controllo giudiziario dell'azienda e tantomeno la confisca; b) il controllo giudiziario è una misura alternativa al sequestro, che scaturisce esattamente dall'idea che l'intervento dello Stato, nei casi in cui si sia avviato un procedimento penale per il reato di cui all'art. 603-*bis*, non debba coincidere necessariamente con il sequestro e quindi con la chiusura dell'azienda; c) il controllo giudiziario, infatti, come già previsto per altri settori, risponde alla necessità di ripristinare la legalità accompagnandola al rilancio dell'azienda, alla tutela del suo valore economico e al mantenimento dei posti di lavoro; d) l'amministratore giudiziario affianca l'imprenditore non esautorandolo, controllando che non si ripetano violazioni degli indici di sfruttamento. Una volta finito il controllo giudiziario e sanate le violazioni se si accerta la non sussistenza del reato di sfruttamento, l'imprenditore riprenderà il pieno controllo dell'azienda in regola di cui è stata preservata l'attività, il valore economico ed i livelli occupazionali;

considerato inoltre che:

per quanto riguarda invece la parte di prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, si registra un rallentamento dell'operatività della cabina di regia, tranne che per quanto attiene alla valutazione delle richieste di iscrizione alla rete del lavoro agricolo di qualità, mentre mancano linee guida e gli interventi necessari per l'attivazione della rete territoriale con la costituzione delle sezioni;

in alcune zone del Paese si registra la presenza di situazioni drammatiche riguardanti le condizioni di vita e di lavoro di persone impiegate, sia nella raccolta stagionale di prodotti agricoli, sia in lavori particolarmente onerosi, ad esempio nelle serre, nei magazzini o nella macellazione delle carni;

i seguenti sono alcuni casi, che riguardano diverse regioni italiane;

nell'ex area industriale tra i paesi di Rosarno, San Ferdinando e Gioia Tauro, tutti in provincia di Reggio Calabria, sono presenti attualmente circa 4.000 migranti, per lo più uomini africani impegnati nella raccolta degli agrumi;

ad oggi, le uniche forme di accoglienza per questi lavoratori (soluzioni temporanee che sarebbero dovute servire a tamponare l'emergenza subito dopo la rivolta del 2010) sono il campo di *container* a Rosarno (circa 250 lavoratori) e la tendopoli situata nella seconda zona industriale di San Ferdinando, che ospita, in condizioni di assoluto degrado e in pericolosità, circa 2.000 lavoratori (tra cui anche donne e bambini);

anche nelle soluzioni alloggiative "ufficiali", la situazione è drammatica e il quadro si fa ancor più drammatico con l'aumento esponenziale, all'interno dell'insediamento, della popolazione femminile: circa una sessantina di donne, molte delle quali probabilmente vittime di fenomeni di tratta a scopo di prostituzione;

il 19 febbraio 2016, presso la Prefettura di Reggio Calabria, era stato firmato il "protocollo operativo in materia di accoglienza e integrazione degli immigrati nella piana di Gioia Tauro", che imponeva un intervento immediato e non rinviabile, mirato, non solo a superare le condizioni di criticità e degrado dal punto di vista igienico-sanitario, ma anche a favorire forme di integrazione attraverso la messa in atto di politiche di promozione e sostegno socio-abitativo;

in particolare, la Regione Calabria, in sinergia con Prefettura e Comuni ed in seguito allo stanziamento di 300.000 euro, avrebbe dovuto ripristinare condizioni minime di vivibilità, attraverso l'acquisto di nuove tende e procedere "progressivamente e tempestivamente" alla messa in atto di politiche di promozione e sostegno socio-abitativo;

a quasi un anno dalla sua firma, il contenuto del protocollo è rimasto sostanzialmente lettera morta e grandi difficoltà di applicazione trovano gli altri protocolli, da quello del 26 maggio 2016, sottoscritto a livello nazionale, sino alla convenzione di cooperazione per il contrasto al caporalato e al lavoro sommerso e irregolare in agricoltura, siglato il 12 dicembre 2016 presso la Prefettura di Reggio Calabria;

caratteristiche simili a quelle del ghetto di Rosarno presentava quello di San Severo, in provincia di Foggia, prima che andasse interamente distrutto poche settimane fa a causa di un incendio che ha provocato due morti, su cui si sta ancora indagando;

fenomeni di questo tipo si sono riscontrati nell'ultimo periodo nella zona del Chianti in Toscana, nella provincia di Forlì-Cesena e persiste una situazione complicata nelle serre dell'agro pontino;

considerato infine che nella legge n. 199 del 2016, l'articolo 9, rubricato "Disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli", prevede che: "Al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di

raccolta dei prodotti agricoli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito piano di interventi, adottato previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità anche ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente e trasmettono alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1",

impegna il Governo:

1) a fornire, oltre alla relazione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 199 del 2016, un aggiornamento sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione e repressione del fenomeno previste dal provvedimento;

2) ad adoperarsi affinché sia completata la composizione della cabina di regia nazionale, che vede l'ingresso, per la prima volta, di un rappresentante del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a far data dalla sua effettiva operatività, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, anch'essa a far data dalla sua effettiva operatività, di un rappresentante dei lavoratori subordinati delle cooperative agricole e di un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo;

3) ad adoperarsi affinché venga aggiornato il regolamento di funzionamento della cabina di regia, in relazione alla nuova composizione e ai nuovi compiti ad essa assegnati, a partire dalla definizione delle convenzioni;

4) ad emanare le linee guida necessarie per la realizzazione delle convenzioni, di cui al punto precedente, la creazione e il funzionamento delle sezioni territoriali della rete che sono punti essenziali per la sperimentazione di forme di collocamento agricolo e trasporto dei lavoratori;

5) a garantire che la cabina di regia promuova scambi di informazione con le sezioni territoriali collocate presso le CISOA (cassa integrazione salariale operai agricoli) e la banca dati di AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alla produzione agricola del territorio;

6) a garantire l'applicazione dei diversi protocolli richiamati in premessa e delle convenzioni relativamente all'accoglienza e all'integrazione, proponendo soluzioni adeguate al numero dei lavoratori presenti, che dise-

gnino un'accoglienza diffusa in tutto il territorio, garantendo al contempo la sperimentazione di un collocamento agricolo improntato alla trasparenza e alla legalità e un sistema di trasporti capace di raccogliere tutti i lavoratori nei diversi punti di accoglienza e di riaccompagnarli alla fine del lavoro;

7) ad attivare nelle diverse aree tavoli che coinvolgono gli enti locali, le forze sociali e le associazioni di volontariato e tutti gli altri soggetti previsti, per cominciare a sperimentare fattivamente l'accoglienza necessaria, con l'individuazione di possibili strutture abitative e la loro eventuale ristrutturazione, il trasporto nei siti di lavoro, partendo dalla consapevolezza che anche i problemi di ordine pubblico (pur presenti in diverse aree) si prevengono con un'accoglienza ordinata, processi di integrazione e socializzazione dei lavoratori;

8) a predisporre il piano di interventi per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, previsto dal già citato articolo 9 della legge n. 199 del 2016.

(1-00762)

AMIDEI, Mariarosaria ROSSI, SCOMA, BERTACCO, MALAN, PICCOLI, CERONI, MARIN, GIBIINO, D'ALÌ - Il Senato,

premessi che:

in un comunicato stampa del 2 febbraio 2017 Phil Hogan, commissario europeo per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: "Oggi iniziamo a muovere i prossimi passi verso la modernizzazione e la semplificazione della politica agricola comune per il XXI secolo. Con l'avvio di questa consultazione pubblica chiediamo a tutte le parti in causa e a coloro che sono interessati al futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura in Europa di partecipare alla definizione di una politica per tutti i cittadini europei. La presente consultazione pubblica offre un contributo diretto alla tabella di marcia per la futura politica agricola comune annunciata dal Presidente Juncker nel mese di dicembre. La politica agricola comune sta già producendo importanti benefici per tutti i cittadini europei in termini di sicurezza alimentare, vitalità delle aree rurali, ambiente rurale e contributo alla lotta contro i cambiamenti climatici. Mettendo a punto una tabella di marcia per il futuro, sono convinto che i risultati possano essere ancora maggiori. Ma perché ciò accada, la politica deve essere perfezionata, rivitalizzata e - ovviamente - finanziata in modo adeguato";

l'agricoltura ha rappresentato, fin dai tempi dei negoziati del Trattato di Roma, uno degli obiettivi prioritari delle istanze politiche decisionali europee;

la politica agricola comunitaria (PAC) consiste in una serie di norme e meccanismi che regolano la produzione, gli scambi e la lavorazione dei prodotti agricoli nell'ambito dell'Unione europea. La base giuridica della politica agraria comune è definita negli articoli da 38 a 44 del Titolo III del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

le finalità della PAC, secondo quanto stabilito dall'articolo 39 del TFUE, sono le seguenti: a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola e un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera; b) assicurare alla popolazione agricola un tenore di vita equo, intervenendo, in particolare, sul miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura; c) stabilizzare i mercati; d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; e) assicurare prezzi ragionevoli per i consumatori;

per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, l'articolo 40 del TFUE prevede la creazione di un'organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM) che, a seconda dei prodotti, assume una delle seguenti forme: a) regole comuni in materia di concorrenza; b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato; c) un'organizzazione europea del mercato;

nel corso degli anni, la PAC ha realizzato con successo i suoi obiettivi iniziali, riuscendo a promuovere sia la produzione che la produttività, stabilizzando i mercati, assicurando l'approvvigionamento dei prodotti e proteggendo gli agricoltori contro le fluttuazioni dei prezzi sui mercati mondiali;

considerato che:

il 12 ottobre 2011, la Commissione europea ha adottato una serie di proposte legislative per la riforma della PAC valida per il periodo 2014-2020;

i ritardi nel negoziato hanno comportato il rinvio al 2015 (anziché a partire dal 2014) dell'entrata in vigore del regolamento sui pagamenti diretti agli agricoltori e di talune misure previste dal regolamento OCM unica e, contestualmente, la necessità di prevedere un regolamento transitorio per garantire la prosecuzione degli aiuti anche per il 2014 (regolamento (UE) n. 1310/2013, transitorio). Il protrarsi dei negoziati sulla riforma della PAC è stato dovuto anche alle difficoltà riscontrate nel giungere ad un accordo sulle prospettive finanziarie (o quadro finanziario pluriennale, QFP) per il periodo 2014-2020;

l'approvazione da parte Parlamento europeo del regolamento sul nuovo quadro finanziario pluriennale QFP 2014-2020 (regolamento (UE) n. 1311/2013, Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347/884) ai sensi dell'art. 312 del TFUE, avvenuta il 19 novembre 2013 a seguito di un'intesa politica con il Consiglio, ha consentito di sbloccare il successivo voto sui regolamenti di riforma della PAC. I testi dei regolamenti legislativi demandano agli Stati membri una lunga serie di scelte, che dovranno essere effettuate per l'applicazione della riforma;

le grandi linee della PAC per il periodo 2014-2020 riguardano: in materia di aiuti agricoli il passaggio ad una fase di riaccoppiamento degli strumenti con obiettivi specifici; il consolidamento dei 2 pilastri della PAC; il primo, che finanzia gli aiuti diretti e le misure di mercato, integralmente a

carico del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG); il secondo, a favore dello sviluppo rurale, in regime di cofinanziamento; il consolidamento degli strumenti dell'organizzazione comune dei mercati (OCM unica) in quanto "reti di sicurezza", che intervengono soltanto in caso di crisi dei prezzi e di turbative dei mercati; un approccio più integrato, mirato e territoriale per lo sviluppo rurale, attraverso un migliore coordinamento delle misure rurali con il resto dei fondi strutturali;

le criticità dell'attuale PAC emergono da alcuni dati: un'azienda agricola su 4 è scomparsa tra il 2003 e il 2013; globalmente, più del 90 per cento delle varietà di piante coltivate sono scomparse dai campi e il 75 per cento del cibo mondiale si ottiene da solo 12 specie di piante e 5 di animali (dati FAO); l'impronta ecologica del cibo dell'Unione europea ammonta a 269 milioni di ettari (il 40 per cento dei quali fuori dai confini dell'Unione), un'area pari a circa quella della Francia e dell'Italia messe insieme (Fischer G., S. Tramberend, M. Bruckner and M. Lieber, forthcoming "Quantifying the land footprint of Germany and the EU using a hybrid accounting model", Dessau: German federal environment agency);

il 20 per cento del cibo prodotto nella UE (88 milioni di tonnellate) viene sprecato ogni anno, mentre 43 milioni di cittadini europei (8,5 per cento) non possono permettersi, a giorni alterni, un pasto di qualità;

l'uso elevato di antibiotici negli allevamenti contribuisce alla diffusione delle resistenze agli antibiotici, che potrebbe causare una crisi globale con la morte di oltre 10 milioni di persone all'anno entro il 2050;

nel 2014, quasi 400.000 tonnellate di pesticidi (principi attivi) sono state vendute nell'Unione europea, mostrando un aumento in confronto ai 3 anni precedenti (dati Eurostat);

tenuto conto che:

le imprese agricole europee si confrontano con una serie di sfide che impongono all'Unione europea scelte strategiche per l'avvenire a lungo termine, non solo dell'agricoltura e delle zone rurali, ma per assicurare adeguati livelli di qualità della vita a tutti i cittadini;

gli episodi di instabilità di mercato, spesso aggravati dagli effetti del cambiamento climatico, hanno evidenziato che la capacità europea di fornire sicurezza alimentare in tempo di crisi è una scelta importante di lungo termine per l'Europa, che deve essere riaffermata;

la PAC dovrà contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione europea per il 2020 in termini di crescita sostenibile;

in presenza di una forte caduta dei redditi agricoli, emerge la necessità di concentrare l'aiuto della PAC alle imprese agricole il cui *status* ed i cui comportamenti siano tali da porle effettivamente in grado di produrre i beni pubblici ed adottare i comportamenti che la PAC stessa intende incentivare;

dal complesso dibattito europeo sulla riforma è emersa la valutazione secondo cui la PAC deve rimanere una politica comune forte e improntata ad alcuni obiettivi strategici quali: preservare il potenziale di produzione alimentare nell'Unione europea, valorizzando il ruolo degli agricoltori, al fine di assicurare a lungo termine la sicurezza alimentare per i cittadini europei; riaffermare gli obiettivi generali della PAC, previsti dal Trattato, integrandoli con quello di sostenere e avvicinare la produzione agricola ai consumatori e al mercato per rispondere alla crescente domanda di informazione e di trasparenza; creare le condizioni per sostenere la gestione da parte degli agricoltori e delle imprese agricole, anche come strumenti di valorizzazione della diversità e di contrasto al *dumping* ambientale,

impegna il Governo:

1) nel complesso dibattito europeo in atto, a continuare nella partecipazione attiva al processo di riforma della PAC, considerandola un fattore strategico di competitività per tutto il Paese, per il superamento dell'attuale fase di stagnazione economica e di crisi occupazionale, e a contribuire ad una seria e proficua discussione, al fine di chiarire la natura, le ragioni e gli strumenti messi in atto per il superamento della crisi del settore agricolo;

2) ad assumere iniziative che, in linea con la riforma della PAC, siano volte a mantenere un'agricoltura vitale e a promuovere: da un lato, una PAC più forte che, nel solco dei suoi obiettivi storici e tenendo conto delle nuove sfide, quali instabilità dei mercati e cambiamenti climatici, contribuisca alla crescita e all'occupazione; dall'altro, a una PAC più selettiva, che premi chi crea sviluppo, occupazione, presidio del territorio, cultura, agriturismo e le imprese che producono cibo;

3) ad attivarsi, affinché sia mantenuto l'attuale livello di finanziamento della PAC nell'ambito del bilancio comunitario, possibilmente incrementandolo e riducendo la burocrazia per l'accesso ai finanziamenti e per la disponibilità degli stessi, anche in considerazione dell'ampliamento della UE ai nuovi Paesi caratterizzati dalla presenza di vaste aree rurali;

4) a promuovere iniziative volte a migliorare i sistemi di produzione e di commercializzazione, ponendo l'accento sulla correlazione tra agricoltura, crescita economica e bisogni della popolazione e garantendo maggiore attenzione alle aree più vulnerabili, che, a causa di un'attività agricola carente e inadeguata a fornire risposte al mutamento dei contesti ambientali o a quelli climatici, restano escluse dai processi produttivi;

5) ad individuare nei seguenti strumenti gli elementi essenziali all'agricoltura italiana:

a) previsione di misure che, nel rispetto delle forme di organizzazione comunitaria della politica agricola, consentano all'Italia di accrescere le proprie risorse, al fine di attuare nuovi modelli di sviluppo e di consumo e di preservare gli ecosistemi locali e le biodiversità;

b) gestione attiva delle risorse naturali realizzata dalle imprese agricole italiane, come elemento indispensabile per mantenere il paesaggio rura-

le, per contrastare la perdita di biodiversità, mitigare il cambiamento climatico e garantire vitalità economica di lungo termine ai territori;

c) incentivazione dello sviluppo rurale diretto a promuovere la competitività e la gestione sostenibile delle risorse naturali, attraverso misure più specifiche e flessibili, mirate a rispondere alle esigenze dei rispettivi territori, con lo strumento del cofinanziamento;

d) salvaguardia della redditività e del mantenimento delle produzioni mediterranee, le cui specificità sono tradizionalmente riconosciute dall'Unione europea, nell'ambito di organizzazioni comuni di mercato e *budget* dedicati, affinché non siano sacrificate in un regime di organizzazione unica di mercato;

e) garanzia a livello europeo che le importazioni rispettino le norme comunitarie in materia di sicurezza alimentare e tracciabilità degli alimenti per porre l'agricoltura europea in condizione di competere su un piano di equilibrio con le produzioni extracomunitarie, tenendo conto particolarmente di tali elementi in sede di accordi per il commercio internazionale;

f) miglioramento della trasparenza del mercato, sia fornendo agli agricoltori informazioni qualificate sui margini e sull'evoluzione dei prezzi, sia consolidando una politica della qualità e dell'informazione ai consumatori, attraverso la completezza dell'etichettatura dei prodotti finali destinati ai consumatori per consentire scelte consapevoli e al contempo eque condizioni di concorrenza fra le imprese agricole e gli altri operatori della filiera;

g) transizione verso un sistema agroalimentare che sostenga economie eque e diversificate, sia sostenuto da alternative valide come l'agricoltura biologica e agro-ecologica, rispetti l'ambiente e il benessere animale, migliori la salute dei cittadini e sia trasparente;

h) promozione dell'inclusività delle imprese rurali con il coinvolgimento dei piccoli agricoltori;

i) particolare attenzione alle politiche giovanili, ai primi insediamenti in agricoltura e specifici incentivi ai giovani agricoltori, anche agevolando il passaggio delle proprietà o attività di padre in figlio, consentendo forme di aiuto a chi vuole gestire l'azienda familiare, modernizzandola senza necessariamente esserne proprietario;

l) maggiori attenzioni verso tutte quelle attività integrative agroturistiche, incentivando gli investimenti che valorizzino anche il recupero di edifici storici rurali, finalizzati a preservare l'edilizia rurale tipica.

(1-00763)

BERTUZZI, PIGNEDOLI, RUSSO, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, FAVERO, Elena FERRARA, SAGGESE - Il Senato,

premessso che:

l'Italia rappresenta il principale produttore europeo di riso con 234.000 ettari coltivati a riso, 4.265 aziende risicole, 100 industrie risiere, per un fatturato annuo di un miliardo di euro, ovvero un terzo del fatturato europeo;

la filiera risicola europea si distingue dalle filiere risicole del resto del mondo per alcune particolarità, tra le quali un'elevata specializzazione, un importante ruolo di gestione delle acque, che ne garantisce disponibilità a lungo termine, una valenza storica, sociale e culturale, una grande capacità di rispetto ambientale, dalla riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee, alla preservazione di diverse specie di animali, fino alla prevenzione dei fenomeni alluvionali e di contrasto della salinizzazione dei terreni limitrofi alle foci dei fiumi;

negli ultimi anni la filiera europea del riso sta vivendo una crisi di settore, complicata dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), successivamente aggiornato dal regolamento (CE) n. 978/2012;

l'SPG è stato istituito nel 1971 allo scopo di aiutare la crescita dei Paesi in via di sviluppo;

attraverso tale strumento, l'Unione europea permette ad alcuni Paesi di accedere al proprio mercato in via preferenziale, tramite la concessione di una tariffa preferenziale dei dazi applicabili all'atto dell'importazione;

questo tipo di sistema include il cosiddetto regime EBA ("everything but arms"), che concede l'accesso senza dazi e contingentamenti a tutti i prodotti provenienti dai Paesi meno sviluppati (*least developed country*, LDC), senza limitazioni quantitative e senza dover pagare alcuna tariffa, eccezion fatta per le armi e le munizioni. Per i prodotti sensibili, quali riso, zucchero e banane, è stata prevista un'implementazione graduale del regime;

queste modalità hanno causato un aumento delle importazioni di riso a basso prezzo dai Paesi asiatici, con una conseguente riduzione dei prezzi di mercato;

i prezzi di mercato del riso prodotto nell'Unione europea risultano attualmente al di sotto dei costi di produzione, con gravi danni per le imprese europee;

dagli ultimi dati di mercato si è registrata una crescita progressiva delle importazioni totali dell'Unione europea, raggiungendo il *record* di 1,34 milioni di tonnellate nella campagna 2015-2016;

sono, inoltre, aumentate le importazioni di riso semigreggio "Basmati"; sono aumentate anche le importazioni di risone dai Paesi africani, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) sia delle importazioni di riso lavorato dai Paesi meno avanzati (PMA);

la liberalizzazione delle importazioni dai PMA e dagli ACP ha determinato una riduzione del 40 per cento della superficie dell'Unione euro-

pea a riso indica ed un incremento del 14 per cento della superficie dell'Unione europea a riso "japonica", creando uno squilibrio di mercato per entrambe le tipologie di prodotto;

la Commissione europea ha preventivato per la campagna 2016-2017 *stock* finali ad un livello *record* di 586.000 tonnellate e la situazione non potrà che peggiorare, se i due studi pubblicati dalla Commissione europea alla fine del 2016 troveranno conferma nei fatti;

nello studio intitolato "Eu agricultural outlook - Prospects for Eu agricultural markets and income 2016/2026" la Commissione europea ha evidenziato per il settore del riso un aumento del consumo di appena il 6 per cento, che sarà completamente coperto dall'aumento delle importazioni, in particolare dai PMA, che arriveranno a rappresentare il 50 per cento dell'*import* dell'Unione europea totale;

lo studio dal titolo "Cumulative economic impact of future trade agreements on Eu agriculture", effettuato dal JRC (Joint research centre), si è concentrato sugli effetti dei negoziati di libero scambio per i diversi mercati agricoli dell'Unione europea, prendendo in esame i maggiori esportatori di riso, come i Paesi dell'area economica Mercosur, la Thailandia ed il Vietnam, ma non l'India. Lo studio mette in evidenza che il settore del riso risulterà uno dei più penalizzati con un consistente aumento delle importazioni, soprattutto dalla Thailandia, che determinerà una riduzione della produzione dell'Unione europea ed un calo delle quotazioni;

la Commissione europea dovrà redigere una relazione sugli impatti derivanti dall'importazione di risi dai Paesi *extra* Unione europea entro il mese di novembre 2017;

considerato che:

i rappresentanti del comparto risicolo europeo sono molto preoccupati dalla situazione di mercato e dalle prospettive per i prossimi anni;

la risicoltura europea rischia un forte ridimensionamento, che potrà ripercuotersi non solo a livello occupazionale ed economico, ma anche a livello ambientale e sanitario; infatti, l'abbandono dei terreni coltivati compromette l'ecosistema e l'equilibrio idrogeologico e dai prodotti di origine asiatica è stata rilevata la presenza di pesticidi non autorizzati;

lo scorso mese di febbraio, i Paesi europei produttori di riso, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Francia, Bulgaria e Ungheria, si sono incontrati a Milano, allo scopo di condividere una piattaforma comune condivisa dall'intera filiera;

tale piattaforma, che mette in raccordo agricoltori, trasformatori ed istituzioni, è stata presentata ai Ministeri dell'agricoltura delle rispettive nazioni;

lo scopo di questo documento è l'apertura di un tavolo con la Commissione europea per la revisione delle norme vigenti sull'importazione di riso dagli Stati extracomunitari;

nel caso in cui un prodotto originario di un Paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali sia importato in volumi o a prezzi, tali da causare o rischiare di causare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione europea di prodotti simili o direttamente concorrenti, il sistema di preferenze generalizzate prevede meccanismi di sorveglianza e di salvaguardia;

il sistema di preferenze generalizzate (SPG) prevede, in ogni caso, meccanismi di sorveglianza e di salvaguardia, che consentono anche di ripristinare i normali dazi della tariffa doganale comune, qualora un prodotto originario di un Paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali sia importato in volumi o a prezzi tali da causare o rischiare di causare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione europea di prodotti simili o direttamente concorrenti;

il regolamento (UE) n. 1169/2011 dota l'Unione europea di norme chiare e trasparenti in materia di origine dei prodotti;

il decreto interministeriale 9 dicembre 2016 recante "Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari", in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, è utile a definire con chiarezza la provenienza delle materie prime di molti prodotti come latte Uht, burro, *yogurt*, mozzarella, formaggi e latticini;

lo schema di decreto condiviso dai Ministri delle politiche agricole Maurizio Martina e dello sviluppo economico Carlo Calenda, inviato a Bruxelles lo scorso dicembre 2016, introduce la sperimentazione dell'indicazione obbligatoria dell'origine per la "filiera grano pasta in Italia";

con questo atto sarà predisposto un modello di etichettatura che consente di indicare con chiarezza al consumatore, sulle confezioni di pasta prodotta in Italia, l'area dove è coltivato il grano e quello in cui è macinato;

sarebbe auspicabile, alla luce di quanto riportato, che venga adottata un'analoga sperimentazione dell'indicazione obbligatoria dell'origine anche per la filiera risicola in Italia,

impegna il Governo:

1) a continuare, nelle sedi europee competenti, l'azione intrapresa a tutela delle imprese risicole italiane e del mercato nazionale in senso più generale, anche alla luce delle nuove alleanze costruite con i Paesi europei produttori di riso, per l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 978/2012, nei confronti delle importazioni dai PMA (revisione del regolamento (UE) n. 978/2012);

2) ad adottare le necessarie iniziative finalizzate ad estendere la normativa sull'etichettatura anche al riso e ai prodotti a base di riso a tutela dei consumatori e degli operatori della filiera e ad attivarsi nel quadro di quanto stabilito nel regolamento (UE) n. 1169/2011;

3) a dare pronta attuazione alla delega contenuta all'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154, per il sostegno al settore, e a mettere conse-

guentemente in atto ogni misura necessaria ed utile a rafforzare la filiera del riso;

4) ad attuare campagne promozionali finanziate con fondi comunitari per incrementare il consumo di riso coltivato nell'Unione europea.

(1-00764)

STEFANO, URAS, BENCINI, BERGER, CASALETTO, MOLINARI, ORELLANA, Maurizio ROMANI - Il Senato,

premessi che:

nel 2013, al termine di un lungo negoziato svolto per la prima volta secondo la procedura legislativa ordinaria introdotta con il Trattato di Lisbona (art. 294 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea, TFUE), che ha coinvolto Parlamento europeo, Consiglio e Commissione (nel processo di codecisione), si è chiusa la fase legislativa di riforma della politica agricola comune (PAC) 2014-2020;

il pacchetto legislativo sulla PAC 2014-2020 attualmente operativo consta di 7 regolamenti di base, ossia: 1) regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune; 2) regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli; 3) regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 4) regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; 5) regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli; 6) regolamento (UE) n. 671/2012 recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013; 7) regolamento (UE) n. 1028/2012 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori;

il *budget* complessivo europeo riferito alla PAC per il 2014-2020 è di 373,43 miliardi di euro, di cui 277,85 miliardi per il primo pilastro e 95,58 miliardi per il secondo pilastro; l'Italia riceverà in totale 41,5 miliardi di euro, di cui 27 miliardi per i pagamenti diretti, 4 miliardi per l'organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM) e 10,5 miliardi di euro per lo sviluppo rurale (con un aumento del 6 per cento rispetto alla precedente programmazione) che attivano un contributo nazionale di pari entità per via del meccanismo di cofinanziamento;

i pagamenti diretti della PAC fino al 2020 si articolano in diverse componenti, che sono il frutto delle scelte compiute in Italia: pagamento di base; pagamento ecologico, o *greening*; pagamento per i giovani agricoltori; pagamento accoppiato; in sostituzione di tutte le tipologie di pagamento, gli agricoltori possono decidere di aderire ad un regime semplificato denominato "pagamento per i piccoli agricoltori";

il "pagamento di base" è la tipologia di pagamento più importante perché solo gli agricoltori che hanno diritto ad esso possono accedere alle altre tipologie di pagamento (ad eccezione del pagamento accoppiato che è svincolato dagli altri pagamenti). La rilevanza del pagamento di base è anche finanziaria, poiché a tale componente è destinato circa il 57 per cento del massimale nazionale dei pagamenti diretti;

il nuovo sistema dei pagamenti diretti porterà ad un abbandono graduale dei riferimenti storici, allo scopo di arrivare ad una distribuzione più omogenea del sostegno per ettaro a livello nazionale; si dovrà procedere verso una convergenza dei pagamenti tra Stati membri (convergenza esterna) e tra gli agricoltori all'interno di ogni Stato membro (convergenza interna); entrambe le convergenze avverranno in modo graduale fino al 2020, e quella interna sarà realizzata in Italia attraverso meccanismi di salvaguardia del valore dei titoli storici;

i "nuovi titoli" (quelli assegnati nel 2015 e relativi al pagamento di base) sono attualmente soggetti al processo di "regionalizzazione", che consiste nella fissazione di un valore del sostegno omogeneo per ettaro con lo scopo di giungere ad attribuire un valore uniforme per tutti gli agricoltori (con riferimento al pagamento di base e al *greening*), precisamente un valore medio uniforme a livello nazionale;

l'Italia ha deciso di attuare una regionalizzazione su base nazionale e di applicare una convergenza (del valore dei titoli collegati al pagamento di base) parziale, conosciuta anche come "modello irlandese": non si raggiunge un valore uniforme per i pagamenti diretti nel 2020, ma a fine periodo nessun titolo potrà avere valore unitario inferiore al 60 per cento del valore medio nazionale e nessun titolo dovrà ridursi di oltre il 30 per cento rispetto al valore di inizio periodo (2015);

il pagamento "*greening*" è attualmente destinato agli agricoltori (attivi) che beneficiano del pagamento di base e che rispettano sui loro ettari ammissibili tre pratiche agricole: 1) diversificazione delle colture, per i seminativi oltre i 10 ettari di superficie (gli obblighi sono differenziati in funzione dell'estensione fisica dell'azienda agricola); 2) mantenimento dei prati e pascoli permanenti esistenti; 3) istituzione di aree di interesse ecologico (consistono in margini dei campi, siepi, alberi, terreni lasciati a riposo, elementi caratteristici del paesaggio, biotipi, fasce tampone, superfici oggetto di imboschimento, eccetera). Le aree di interesse ecologico (o *ecological focus area*) si applicano solamente alle superfici a seminativo, quindi sono escluse le colture permanenti (vigneti, uliveti, frutteti, agrumeti), quelle sommerse e i prati permanenti. Si tratta di un vincolo obbligatorio per le aziende con oltre 15 ettari a seminativo che devono destinare il 5 per cento della superficie a seminativo dell'azienda (dal 1° gennaio 2017 la percentuale sarebbe dovuta passare al 7 per cento, ma non sono state avviate le procedure relative);

gli Stati membri che applicano la convergenza interna basata sul modello irlandese, come nel caso italiano, possono calcolare il pagamento verde come percentuale del valore dei titoli di ciascun agricoltore. Le azien-

de situate totalmente o parzialmente nelle aree coperte dalle direttive "Habitat" (direttiva 92/43/CEE), "Acque" (direttiva 2000/60/CE) e "Uccelli" (direttiva 79/409/CEE) per definizione sono titolate a beneficiare dei pagamenti verdi purché rispettino le "pratiche verdi", a condizione che queste siano compatibili con gli obiettivi delle direttive citate. Le aziende che praticano agricoltura biologica sono anch'esse, per definizione, titolate a ricevere il pagamento verde, ma solo per le unità delle aziende condotte con metodo biologico;

gli effetti del "*greening*" nell'ambito della nuova PAC 2014-2020 sono stati limitati in Italia rispetto alle attese iniziali, in ragione di un negoziato comunitario che ha premesso di riconoscere e salvaguardare le specificità (colturali e produttive) mediterranee. Le valutazioni attualmente disponibili parlano di una piccola percentuale di aziende agricole, possessori di un terzo della superficie nazionale a seminativi, che sono tenute ad adempiere agli impegni obbligatori. Nel dettaglio, l'incidenza risulta maggiore nel Nord del Paese; soprattutto in regioni come il Piemonte, la Lombardia e l'Emilia-Romagna, dove la dimensione media delle aziende agricole supera i 10 ettari di superficie agricola utilizzata (SAU), il "*greening*" sta avendo un impatto più rilevante, mentre si registra un'incidenza minore per le aziende del Centro e Sud Italia (che presentano estensioni fisiche mediamente inferiori). Gli impegni risultano meno vincolanti per le imprese a seminativi che già adottano piani produttivi con più colture, mentre pesano di più sulle realtà economiche a indirizzo produttivo specializzato, costringendole a diversificare l'indirizzo colturale. Per tutte le aziende (con oltre 15 ettari di SAU a seminativo) la creazione di aree a "*focus ecologico*" ha comportato una riduzione delle superfici produttive e, di conseguenza, dei valori economici collegati;

il "pagamento per i giovani agricoltori" è stato previsto per promuovere il ricambio generazionale e sostenere le imprese condotte da giovani agricoltori in modo da renderle robuste e competitive. Il pagamento di base accordato ai giovani agricoltori (di età inferiore a 40 anni) al loro primo insediamento viene integrato da un ulteriore 25 per cento per i primi 5 anni di attività. Il suo finanziamento utilizza attualmente l'1 per cento della dotazione nazionale dei pagamenti diretti (può arrivare fino al 2 per cento massimo). Questa disposizione si aggiunge alle altre misure a favore dei giovani agricoltori nel quadro dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020;

il "pagamento accoppiato" è stato attivato in Italia assegnando una dotazione iniziale pari all'11 per cento del massimale nazionale dei pagamenti diretti. Nel 2017 tale percentuale viene prevista al 12 per cento e ciò determinerà l'esigenza di ricalcolare il valore dei titoli del pagamento di base e di conseguenza del pagamento *greening* (che è una percentuale del pagamento di base). Inoltre, il pagamento accoppiato è collegato a un prodotto specifico allo scopo di risolvere gli effetti potenzialmente negativi derivanti da crisi di produzione o di mercato;

il "pagamento per i piccoli agricoltori" è una forma di sostegno semplificata che in Italia detiene (in termini di partecipazione numerica) un ruo-

lo importante, alla luce dell'elevata polverizzazione che caratterizza il sistema produttivo agricolo, e incide nella misura del 10 per cento del massimale nazionale dei pagamenti diretti. La somma massima erogabile per azienda agricola è pari a 1.250 euro;

con la PAC 2014-2020 è stata introdotta la definizione di "agricoltore attivo", il cui obiettivo è quello di far sì che l'aiuto comunitario riguardi esclusivamente gli agricoltori "veri", cioè quelli che svolgono la loro attività in modo prevalente e professionale, escludendo quindi dai pagamenti diretti tutti i soggetti che detengono terreni agricoli ma non sono agricoltori (inseriti in un'apposita "*black list*" come gli aeroporti, i campi sportivi e ricreativi, i servizi immobiliari, i servizi ferroviari o altro). Sono considerati "attivi per definizione" tutti coloro che ricevono meno di 5.000 euro di pagamenti diretti (anche se presenti nella lista nera). Sono state previste inoltre soglie minime di pagamento per l'accesso ai pagamenti diretti (250 euro per il 2015 e il 2016 e 300 euro dal 2017). Gli Stati membri in molti casi hanno anche integrato questa lista;

l'OCM unica nella riforma della PAC 2014-2020 ha riguardato due obiettivi: il primo relativo ad un maggiore orientamento al mercato e il secondo al rafforzamento della rete di sicurezza per gli agricoltori. Il primo obiettivo contiene le misure relative alle organizzazioni dei produttori (OP) e interprofessionali (OI) e il superamento dei vincoli quantitativi alla produzione (quote), il secondo la razionalizzazione delle misure di intervento e la riserva per il superamento delle crisi di mercato. Il modello di organizzazione delle OP e delle OI ha lo scopo di dare maggiore peso contrattuale alla componente agricola nell'ambito della filiera produttiva. Per quanto riguarda le quote di produzione, il 31 marzo 2015 è terminato il regime delle quote latte (a cui hanno fatto seguito forti pressioni sul prezzo del latte in Italia e in Europa), mentre la chiusura del regime per lo zucchero è in calendario per il 30 settembre 2017; inoltre, nel 2016 si è passati ad un nuovo regime flessibile per quanto attiene ai nuovi impianti per i vigneti, con crescita limitata (per ogni anno) all'1 per cento rispetto al totale della superficie disponibile nell'anno precedente in ogni Stato membro. Gli altri strumenti disponibili nell'OCM hanno poi lo scopo di gestire la volatilità dei mercati; a tal riguardo sono stati confermati sia l'intervento pubblico che gli aiuti per lo stoccaggio privato (con la previsione anche per alcuni prodotti DOP) con regole e modalità differenti per i vari comparti. Per tutelare i redditi degli operatori del settore, rispetto al mercato e agli eventi atmosferici, il fondo di riserva per le crisi di mercato viene finanziato ogni anno tramite un accantonamento delle risorse destinate ai pagamenti diretti (di importo più elevato) attraverso il meccanismo della disciplina finanziaria;

la nuova programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020 non è più classificata a livello dell'Unione europea in "assi", con l'obbligo di una spesa minima per "asse", bensì secondo "priorità". Le 6 priorità (organizzate su 18 *focus area*) sono incentrate sul trasferimento di conoscenze, l'innovazione, l'organizzazione delle filiere agroalimentari, la gestione del rischio, la tutela degli ecosistemi, il contrasto ai cambiamenti climatici e la riduzione dell'a-

nidride carbonica, l'inclusione sociale e lo sviluppo economico nelle zone rurali. Gli Stati membri sono stati obbligati a riservare il 30 per cento degli stanziamenti, provenienti dal bilancio UE per lo sviluppo rurale, a determinate misure di gestione delle terre e alla lotta contro i cambiamenti climatici e il 5 per cento allo sviluppo locale di tipo partecipativo, ex approccio "Liaison entre actions de développement de l'économie rurale", LEADER;

le novità che caratterizzano il secondo pilastro attengono anche alla *governance* e alla promozione di un approccio integrato e complementare con la politica di coesione territoriale finanziata attraverso i fondi strutturali, considerato che la programmazione delle politiche di sviluppo regionale e rurale è organizzata sulla base di un quadro strategico comune (QSC) per tutti i fondi strutturali;

i nuovi strumenti di *governance* introdotti nel secondo pilastro riguardano la "condizionalità *ex ante*" e la "riserva di *performance*". La prima è finalizzata a garantire alcune condizioni minime (aspetti normativi, amministrativi e organizzativi) per migliorare il raggiungimento e l'efficacia delle azioni poste in essere per le politiche di sviluppo rurale, in quanto l'assenza di una o più condizioni pone lo Stato e le autorità di gestione dei programmi nella condizione di dover definire percorsi e impegni precisi per il loro soddisfacimento, con il rischio del blocco nell'erogazione dei pagamenti comunitari qualora in caso di verifica *ex post* (2019) venisse appurato il mancato rispetto degli impegni assunti. La seconda, invece, riguarda la capacità dei programmi di raggiungere gli obiettivi, stimolando le amministrazioni responsabili attraverso una premialità da assegnare ai programmi maggiormente performanti e virtuosi (6 per cento della quota complessiva assegnata allo Stato membro);

le ulteriori misure introdotte nel secondo pilastro sono volte a favorire: a) la cooperazione, l'associazionismo e l'integrazione tra gli attori del sistema produttivo agroalimentare, con lo scopo di realizzare gli obiettivi di sistema al fine di superare le debolezze settoriali e favorire la trasparenza dei rapporti della filiera del settore primario; b) la diffusione di strumenti per la gestione del rischio legato alle crisi di mercato o alle calamità naturali (nel dettaglio, oltre a favorire l'assicurazione su tali eventi, vi è la possibilità di stimolare la nascita di fondi mutualistici e di attivare dei fondi per il sostegno dei redditi); c) diffondere l'innovazione e i risultati della ricerca attraverso il partenariato europeo per l'innovazione (PEI), tramite la creazione di un sistema di rete europea, in una logica che coinvolga l'intera Unione. Il PEI si articolerà per Stato membro, in gruppi operativi con il coinvolgimento delle imprese agricole e del sistema della ricerca e della consulenza;

nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale un'altra novità rispetto alla precedente programmazione riguarda l'attuazione, che avverrà tramite un programma operativo nazionale (PON) congiuntamente ai programmi di sviluppo rurale regionali. Lo stanziamento di 18,6 miliardi di euro è destinato all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale regionali e 2,2 miliardi di euro sono rivolti a misure nazionali, secondo 4 linee di intervento: "gestione del rischio" (1,640 miliardi), "infrastrutture irrigue" (300 milioni di euro),

"biodiversità animale" (200 milioni di euro) e "rete rurale nazionale" (100 milioni di euro). Nella programmazione 2007-2013 la gestione del rischio faceva parte del primo pilastro della PAC (art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009), invece nella programmazione attuale 2014-2020 rientra in un PSR nazionale (la fase di discussione relativa alla PAC del *post 2020* prevede un ritorno della gestione del rischio nell'ambito del primo pilastro). La misura "gestione del rischio" prevede meccanismi e strategie tali da renderla applicabile in tutto il territorio nazionale, anche attraverso l'attivazione di un "fondo mutualistico" e delle misure di sostegno al reddito (*income stabilization tool*, IST);

il "piano irriguo", che fa parte del PON, sta assumendo una notevole rilevanza a seguito degli eccessi di pioggia o la scarsità di acqua che in questi ultimi anni hanno colpito, ripetutamente, l'agricoltura italiana. La misura prevede interventi alle strutture irrigue e non alla bonifica ambientale in senso lato, in quanto non possono essere posti a carico del settore agricolo. La misura "biodiversità animale" (informazioni, banche dati, controlli utili alla selezione) consente di finanziare il programma nazionale per la gestione dei "libri genealogici" e il "miglioramento genetico". La riorganizzazione del sistema allevatorio rispetta il principio di separazione fra le attività di miglioramento della biodiversità, poste a carico nazionale, da quelle di consulenza da attività poste a carico regionale;

considerato che:

attualmente è in discussione la revisione di medio termine (*mid-term review*) della PAC, che dovrebbe concludersi entro fine anno per diventare operativa dal 2018, e il prossimo ottobre si svolgerà il G7 dell'agricoltura;

il contesto in cui intervengono questi fattori è ad oggi caratterizzato dall'instabilità dei mercati, della volatilità dei prezzi e da un crescente disequilibrio tra domanda e offerta che impongono una rimodulazione della PAC stessa;

questo processo di revisione, partito nel settembre 2016 con la proposta di regolamento "*omnibus*" (COM (2016) 605 final) da parte della Commissione, ed attualmente in essere, dovrà concludersi entro la fine del 2017. Più specificatamente, all'interno del regolamento *omnibus*, che contiene principalmente proposte di riforma che riguardano temi collegati al quadro finanziario pluriennale (QFP), il capitolo agricolo è affrontato agli articoli 267-270, dove sono presenti le proposte di riforma per i più importanti regolamenti della PAC e le modifiche più importanti sono collegate ai pagamenti diretti, all'OCM unica e allo sviluppo rurale;

per quanto riguarda ai pagamenti diretti agli agricoltori, le principali novità investono: l'agricoltore attivo, in quanto viene prevista una maggiore flessibilità per gli Stati membri rispetto al regime attuale, nei confronti di quali criteri gli agricoltori dovranno dimostrare per essere considerati "attivi"; inoltre, dal 2018 è possibile per gli Stati membri rendere opzionale la figura dell'agricoltore attivo; il pagamento per giovani agricoltori, riguardo al quale viene eliminato il tetto massimo di ettari ammissibili al pagamento

(90 in Italia) nell'ambito del sostegno specifico per i giovani agricoltori; tale limite può essere mantenuto solo nel caso in cui si renda necessario per il rispetto del massimale finanziario previsto per il pagamento per i giovani agricoltori (2 per cento); i pagamenti accoppiati. In ragione di un contesto di mercato caratterizzato da crisi ricorrenti e da elevata volatilità dei prezzi, gli Stati membri possono optare di "disaccoppiare" il sostegno accoppiato evitando quindi di mantenere i livelli di produzione;

riguardo all'organizzazione comune dei mercati agricoli, si registrano proposte di modifica relative a: aiuti nel settore ortofrutticolo, per i quali si prevede di inserire le attività di *coaching* all'interno delle misure di crisi dei programmi operativi del settore ortofrutticolo rendendole finanziabili al 100 per cento; aiuto finanziario nazionale (AFN) per il quale sono previste alcune novità per il calcolo del livello degli aiuti in ambito nazionale e l'eliminazione dell'opzione di richiedere il rimborso dell'AFN all'Unione europea;

riguardo alla parte del regolamento *omnibus* relativa allo sviluppo rurale si riportano (tra le altre) le seguenti proposte di modifica: 1) giovani agricoltori: si prevede di assicurare una maggiore flessibilità agli Stati membri in modo da favorire processi di insediamento dei giovani in agricoltura, in particolare quando l'ingresso non è in forma individuale; 2) gestione del rischio: in questo ambito rientrano le proposte più significative contenute nel capitolo agricolo del regolamento *omnibus*. In particolare, con la proposta di introdurre strumenti di stabilizzazione del reddito (IST) settoriali e l'abbassamento della soglia di perdita (dal 30 al 20 per cento) per l'accesso al rimborso; 3) strumenti finanziari: le modifiche riguardano la semplificazione delle regole per l'utilizzo degli strumenti finanziari nell'ambito dello sviluppo rurale e l'armonizzazione con altri fondi strutturali e di investimento europei; 4) ammissibilità delle spese: i progetti riferiti ad eventi catastrofici nelle aree rurali o collegati ai rifugiati saranno eleggibili dalla data dell'evento e non dal momento in cui avviene la modifica al programma o l'adozione del provvedimento;

ulteriori modifiche, essenzialmente di carattere finanziario, sono previste inoltre per il regolamento specifico su finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC;

recentemente è stata avviata la consultazione pubblica "Modernizzazione e semplificazione della politica agricola comune" lanciata dalla Commissione europea, il cui obiettivo dichiarato è quello di interagire con il maggior numero possibile di attori interessati al futuro della PAC in vista della sua revisione, anche al fine di comprendere quali sono gli ambiti più importanti e su cui probabilmente dovrà essere costruita la futura legittimazione sociale della PAC (da cui passa anche la salvaguardia della dotazione finanziaria dedicata);

nella fase di riforma in atto (con il regolamento *omnibus*) e nella consultazione pubblica sulla PAC, risulta di fondamentale importanza pensare ad un'agricoltura che riaffermi la sua funzione principale di produrre alimenti e che sia capace di dare reddito agli agricoltori, migliorare la qualità della vita nelle aree rurali, valorizzare il lavoro costruendo nuova e buona

occupazione, produrre eticamente garantendo la sicurezza alimentare ed il benessere degli animali, assicurare la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, anche promuovendo l'uso delle fonti di energia rinnovabili, sulla base di una loro corretta regolamentazione e pianificazione, mantenere una forte diversificazione produttiva e multifunzionalità dei servizi offerti, con una connotazione di qualità legata ai prodotti e al territorio, promuovendo forme efficaci ed efficienti di gestione dei rischi, non solo produttivi ma anche di mercato,

impegna il Governo:

1) a prevedere una semplificazione delle regole e delle soglie fisiche del *greening*, che sono di difficile applicazione da parte degli agricoltori e controllabilità per le istituzioni preposte;

2) a procedere alla rivalutazione del beneficio ambientale che le pratiche collegate all'attuale *greening* possono garantire per il sistema agricolo e ambientale dell'Unione europea, in quanto la diversificazione viene considerata meno efficace di altre pratiche (ad esempio la rotazione colturale), e a valutare la possibilità di inglobare alcuni obblighi (evidentemente rivisti) nell'ambito di quella che è attualmente la condizionalità prevista per il ricevimento dei pagamenti diretti;

3) a rendere maggiormente coerenti le disposizioni dei pagamenti agroambientali con la parte *greening* dei pagamenti diretti, andando a superare quindi il rischio di sovrapposizioni operative dovute alla presenza degli interventi a valenza ambientale sia nel primo che nel secondo pilastro della PAC, e conseguire pertanto l'obiettivo di razionalizzare gli strumenti ambientali disponibili e massimizzare l'efficacia delle risorse investite sulla componente ambientale;

4) a procedere ad una semplificazione dell'attuale sistema dei pagamenti diretti, in particolar modo riguardo all'individuazione dei valori di sostegno (all'interno delle componenti) e in cui il pagamento possa essere reso più efficace rispetto agli obiettivi di tutela reddituale, sicurezza alimentare e produzione di beni pubblici;

5) a rafforzare e sostenere la figura dell'agricoltore attivo, sia come elemento di selettività (ed efficienza) per ciò che attiene all'utilizzo delle risorse pubbliche, che come elemento di legittimazione sociale degli aiuti PAC, sempre più al centro del dibattito perché ritenuti una rendita ingiustificata per una parte della società civile, affinché la destinazione delle risorse finanziarie a chi vive esclusivamente di agricoltura (rivedendo in parte anche gli strumenti dedicati) possa contribuire ad attualizzare il ruolo dell'agricoltore e salvaguardare il bilancio agricolo in Europa;

6) a sostenere gli strumenti di gestione dei rischi, al fine di contribuire alla stabilizzazione dei redditi degli agricoltori italiani, sempre più alle prese con forti pressioni competitive e di volatilità dei prezzi;

7) a sostenere le azioni riguardo alla gestione dei rischi contenute nella proposta *omnibus* (IST settoriali e riduzione della soglia di perdita per

l'accesso al rimborso), e valutare l'estensione di tali previsioni anche agli strumenti diversi dagli IST settoriali, quali assicurazioni, IST generali e fondi mutualistici per le emergenze ambientali;

8) a favorire il ruolo sociale e ambientale dei sistemi agricoli europei, poiché il rafforzamento (economico) degli agricoltori può determinare effetti positivi che superano l'ambito settoriale e possono produrre benefici sociali ed ambientali sempre più richiesti dalla collettività, attraverso anche una rivisitazione degli strumenti di sostegno agli investimenti, superando in tal modo regole spesso obsolete e non in grado di rispondere alle esigenze di innovazione di cui una agricoltura moderna necessita;

9) ad agevolare la transizione tra l'attuale e la futura programmazione delle aree rurali attraverso meccanismi che possano evitare momenti di blocco dei finanziamenti pubblici (come avvenuto in passato), poiché lo sviluppo delle aree rurali, sarà sempre più un elemento centrale nella promozione di processi di sviluppo locale, e la possibilità di sostenere attivamente processi di crescita agricoli, multifunzionali, culturali, ambientali, eccetera, tenderà a rappresentare sempre più un vantaggio competitivo per le aree rurali in grado di saper programmare e attuare percorsi di sviluppo in linea con le evoluzioni dello scenario di riferimento e con il quadro delle politiche comunitarie;

10) a contribuire alla riduzione degli squilibri di mercato, attraverso la possibilità di rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare, evitando casi al limite della legalità, in quanto la progressiva riduzione del sostegno pubblico garantito dalla PAC dovrà infatti sempre più essere bilanciata da strumenti (organizzativi, di mercato, informativi, di trasparenza, di gestione del rischio, eccetera) in grado di far sì che la posizione di *price-taker* dell'agricoltore non arrivi a determinare processi di chiusura e disattivazione aziendali, con evidenti implicazioni negative per le aree rurali e la salvaguardia ambientale;

11) a rafforzare le tutele disponibili a difesa dei lavoratori agricoli, al fine di evitare casi di mancato rispetto dei diritti del lavoratore e cercare di collegare il rispetto del lavoro ad una migliore valorizzazione di mercato dei prodotti agricoli, prevedendo espressamente tra i sistemi di qualità alimentare certificazioni quale il marchio etico *et similia*;

12) a favorire un più alto livello di ricambio generazionale, attraverso meccanismi di accompagnamento alle *startup* e di tutoraggio continuo delle imprese agricole a conduzione giovanile cui si associno politiche di contesto che migliorino l'attrattività delle aree rurali;

13) a creare sinergia tra le politiche ambientali la cui attuazione è delegata agli agricoltori e le politiche di sostegno alla competitività aziendale e dei sistemi agroalimentari, superando la visione antitetica tra tutela dell'ambiente e sviluppo economico.

(1-00765)

FATTORI, DONNO, SERRA, BLUNDO, BOTTICI, CAPPELLETTI, CATALFO, COTTI, CRIMI, ENDRIZZI, GIARRUSSO, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PAGLINI, SCIBONA, TAVERNA - Il Senato,

premessi che:

il 18 ottobre 2016 è stato approvato dalla Camera dei deputati in via definitiva il disegno di legge AC 4008, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", diventata legge 29 ottobre 2016, n. 199;

con l'approvazione di tale provvedimento, il Parlamento ha inteso garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto del cosiddetto caporalato, introducendo significative modifiche al quadro normativo penale e prevedendo specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura;

le principali novità della legge riguardano: 1) la riscrittura del reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro; 2) l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità; 3) l'arresto obbligatorio in flagranza di reato; 4) il rafforzamento dell'istituto della confisca; 5) l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato; 6) l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato; 7) l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del fondo antitratta; 8) il potenziamento della rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura; 9) il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo;

considerato che:

il caporalato è un fenomeno strutturale della filiera produttiva di fronte al quale la politica non può più chiudere gli occhi e che va combattuto con tutti gli strumenti possibili ed uscire una volta per tutte dalla "ghetto economy";

l'impegno contro il caporalato e il lavoro nero in agricoltura deve continuare sia in Parlamento che sul territorio e la legge n. 199 del 2016 deve essere considerata solo il primo passo, per quanto importante, di un lungo percorso;

sono tanti infatti gli aspetti che, ad avviso dei firmatari del presente atto, richiedono un ulteriore approfondimento: dal problema dei trasporti per raggiungere il luogo di lavoro, in gran parte gestito dai caporali, alla questione degli alloggi, che porta oggi alla ghettizzazione dei lavoratori, con la concreta attuazione di quanto disposto all'articolo 9 della legge n. 199,

impegna il Governo:

1) ad incrementare i controlli su tutto il territorio nazionale ed in particolare nelle aree dove il caporalato è più diffuso, al fine di contrastare e reprimere l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, anche attraverso iniziative per lo stanziamento di maggiori risorse economiche in favore degli organi di vigilanza, in modo particolare gli ispettorati del lavoro e le ASL;

2) a garantire informazioni e supporto ai lavoratori, anche attraverso l'attivazione e la pubblicizzazione, tenendo conto delle diversità linguistiche, di un numero telefonico nazionale di pubblica utilità presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso il quale tutti i cittadini italiani e stranieri possano denunciare i fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda, che garantisca l'anonimato e la tutela da ogni atto ritorsivo, le cui denunce vanno immediatamente trasmesse agli organi di vigilanza per gli immediati accertamenti;

3) a riferire periodicamente alle Camere sul numero e sulla tipologia di denunce pervenute dai lavoratori vittime di sfruttamento e violenze perpetrate e subite durante il lavoro;

4) a realizzare una campagna di comunicazione sociale per informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno del caporalato, su quali siano i diritti inalienabili dell'uomo stabiliti dalla Costituzione e riconosciuti a livello internazionale e su quali siano gli strumenti di denuncia da adottare, in una forma di comunicazione che tenga conto delle differenze linguistiche e culturali e che coinvolga le organizzazioni imprenditoriali, i sindacati, gli enti locali, al fine di stimolare la crescita di una cultura collettiva che stigmatizzi tali comportamenti;

5) a prevedere, fermo restando quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, l'istituzione di un apposito marchio di qualità che possa essere apposto sui prodotti delle aziende agricole che partecipano alla rete del lavoro agricolo di qualità;

6) a porre in essere opportune misure di carattere normativo finalizzate a favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, garantendo la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, in particolare attraverso il rafforzamento del sistema di collocamento pubblico, la promozione dell'offerta da parte dei centri per l'impiego di servizi adeguati alle peculiarità del lavoro agricolo, nonché la piena accessibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150, anche da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori mediante apposite applicazioni installabili sui dispositivi portatili, che consentano di informare rapidamente i lavoratori stagionali delle nuove offerte di lavoro esplicitandone le caratteristiche, quali la durata, la mansione, il compenso;

7) a promuovere l'utilizzo dei servizi pubblici per il lavoro nel reclutamento della manodopera attraverso sgravi fiscali, assicurativi (riduzione dell'aliquota contro gli infortuni sul lavoro), previdenziali o burocratici;

8) a promuovere percorsi semplificati ed agevolati per ottemperare agli adempimenti indicati dalla normativa in materia di tutela della salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare per quanto concerne il periodo di validità della documentazione relativa alle visite mediche preventive, nonché, in accordo con le Regioni, mediante l'attivazione di apposite convenzioni, iniziative che garantiscano a tutti i lavoratori iscritti lo svolgimento di tali visite;

9) a prevedere in via sperimentale, in accordo con le Regioni, la figura del "garante del lavoro agricolo", da inquadrare nell'ambito dei centri per l'impiego provinciale o degli assessorati regionali del lavoro, con lo scopo di fornire il servizio di intermediazione tra lavoratori e datori del lavoro nell'ambito del settore primario;

10) a dettare i criteri in virtù dei quali il garante svolgerà il proprio ufficio in ambito territoriale e presso appositi sportelli comunali, anche attraverso sedi itineranti;

11) ad intervenire a livello normativo affinché il permesso di soggiorno del lavoratore sia prolungato fino alla scadenza dell'indennità di disoccupazione, facendo decorrere il termine della proroga, ai fini della ricerca di una nuova occupazione, dalla scadenza naturale del permesso di lavoro e non dalla data di licenziamento;

12) a stabilire, nell'ambito delle proprie competenze, l'interdizione dai fondi UE della politica agricola comune degli imprenditori agricoli condannati ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale sull'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, come modificato dalla legge n. 199 del 2016.

(1-00766)

DONNO, FATTORI, GAETTI, BERTOROTTA, BLUNDO, BUCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, PAGLINI, SERRA, SANTANGELO - Il Senato,

premessi che:

l'instaurazione di un mercato comune dell'Unione europea, finalizzata all'attuazione delle libertà relative alla circolazione di beni, servizi, persone e capitali è stata accompagnata e sostenuta, sin dall'avvio della Comunità europea, dall'introduzione di politiche comuni;

la prima ad essere attuata e finanziata è stata proprio la politica agricola comune (PAC), da cui non si può prescindere per il rilancio della agricoltura italiana;

con un bilancio annuo di circa 59 miliardi di euro, pari al 38 per cento del bilancio dell'Unione, la PAC rafforza la competitività e la sostenibilità

dell'agricoltura della UE, finanziando una serie di misure di sostegno attraverso il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

le risorse comunitarie, a sostegno del comparto primario, rappresentano un prezioso contributo per tutti i cittadini europei nella misura in cui per agricoltura non si intende solo la produzione agroalimentare, ma anche lo spazio naturale, le sue ricchezze e le comunità rurali che lo vivono;

a due anni dall'avvio della programmazione PAC 2014-2020 la Commissione europea ha iniziato a mettere mano alla revisione di medio termine, al fine di calibrare meglio le scelte politiche alle esigenze degli operatori del comparto;

la competitività dell'Europa si gioca, in primo luogo, sul piano dell'innovazione e della coesione sociale: a tal fine, il processo di revisione della PAC costituisce un'occasione importante per aprire la strada a strumenti più incentivanti e premianti a favore di chi si dedichi effettivamente all'agricoltura, riducendo drasticamente i casi di rendita e adottando metodologie innovative e sostenibili;

un esempio in tal senso è costituito dall'esperienza del piano di "azione organica" del Governo danese, con il quale sono stati predisposti incentivi per la trasformazione dei campi in cui si utilizza ancora agricoltura convenzionale in campi in cui si usano metodi sostenibili (con l'obiettivo di raddoppiare entro il 2020 le terre già coltivate ad organico) e progetti per cercare di aumentare ulteriormente, attraverso campagne pubblicitarie e di sensibilizzazione, la vendita di prodotti organici, la cui produzione è già aumentata del 200 per cento dal 2007;

valutato che:

nel rivedere la PAC, appare necessario renderla sempre più uno strumento di intervento preventivo a tutela degli agricoltori, contro il doppio rischio rappresentato dall'instabilità dei mercati e dai cambiamenti climatici, restituendo ai produttori la necessaria autonomia operativa;

uno dei capitoli più importanti di revisione è quello relativo ai pagamenti diretti e in particolare agli aiuti accoppiati. L'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori, stabilisce la facoltà per gli Stati membri di concedere un pagamento accoppiato a quei settori agricoli, che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, ambientali e sociali;

è inoltre importante iniziare ad immaginare la PAC dopo il 2020, che investirà non solo la revisione normativa dei 3 grandi pilastri (pagamenti diretti, sviluppo rurale e organizzazioni comuni di mercato), ma anche l'ammontare delle risorse che il bilancio comunitario destinerà al settore primario;

secondo alcune recenti indiscrezioni e come più volte accennato da alcuni *leader* politici europei, la dotazione finanziaria che l'Unione europea riserverà alla PAC nel periodo 2021-2028 sarà interessata da una consistente

riduzione di risorse ed è pertanto indispensabile procedere ad una razionalizzazione delle stesse, al fine di potenziare l'efficacia degli interventi;

stando ai dati attuali riferiti al nostro Paese, la dimensione media aziendale nazionale è di circa 10,5 ettari e circa un milione di agricoltori hanno presentato domanda per gli aiuti previsti dalla PAC per la programmazione in corso, di cui, più della metà, rientrano nella definizione di «piccoli agricoltori»;

la politica di libero scambio finora intrapresa dall'Unione europea ha finito spesso per essere deprimente del comparto agroalimentare e discriminante dei prodotti europei, in base all'origine nazionale, quando invece le decisioni europee dovrebbero essere assunte invertendo questo paradigma attraverso un regime dei prezzi, un'attività normativa e sostegni economici, che valorizzino le produzioni europee;

considerato che:

proprio i piccoli produttori agricoli ed i piccoli trasformatori vivono una situazione assai difficile: spesso schiacciati tra la tirannia della grande distribuzione e l'indifferenza delle istituzioni, trovano uno sbocco alla loro crisi, solo grazie al rapporto diretto con i consumatori, attraverso gruppi di acquisto e mercati di filiera corta;

l'agricoltura familiare dei piccoli produttori e le lavorazioni degli artigiani del cibo di qualità non ricevono trasferimenti pubblici e dipendono principalmente dalla vendita dei prodotti;

proprio per questo sarebbe anzitutto opportuno porre in essere appositi strumenti normativi e finanziari, al fine di pervenire ad un sistema di regole di salvaguardia a favore dei piccoli produttori agricoli che rischiano di perdere i propri beni aziendali nell'ambito di procedure esecutive, comprese quelle legate alla costruzione di opere infrastrutturali come nella recente vicenda della costruzione della TAP in Puglia, e per la concessione di strumenti di sostegno economico per il mantenimento della strumentazione strettamente necessaria allo svolgimento dell'attività produttiva;

sarebbe, inoltre, opportuno prevedere un sistema di aiuti maggiormente vincolato all'apporto di lavoro garantito e al valore aggiunto prodotto in agricoltura: ciò sempre al fine di garantire un più solido fondamento all'obiettivo della sostenibilità economica delle imprese, la quale si può costruire soltanto partendo dall'analisi effettiva della realtà in cui gli imprenditori operano;

proprio dall'osservazione della realtà potrebbero essere formulate misure che assicurino il rispetto di criteri quali la semplicità e la sburocra-tizzazione delle procedure, avvicinando maggiormente operatori e istituzioni comunitarie e nazionali competenti, e favoriscano una sempre maggiore trasparenza nell'assegnazione delle risorse e, di conseguenza, la possibilità di verificare la corretta destinazione ed il corretto utilizzo delle risorse stesse;

per quanto riguarda la disciplina attualmente riservata al pagamento di *greening*, come previsto dalla vigente normativa, le deroghe alle "condizionalità", ovvero agli obblighi di attuare le pratiche benefiche per il clima e l'ambiente riguardano: i soggetti con superfici aziendali fino a 10 ettari di seminativo, che sono esonerati dall'obbligo di diversificazione, e quelli con superfici aziendali inferiori o uguali a 15 ettari, che sono invece esclusi dall'obbligo di destinare una quota del 5 per cento dei seminativi ad aree di interesse ecologico;

come noto, il pagamento a titolo di "sostegno accoppiato" che la norma comunitaria riserva ai settori in crisi e la cui erogazione è subordinata a precise condizioni, nel nostro Paese è stato utilizzato più come una redistribuzione di risorse tra regioni, piuttosto che come contributo a determinati tipi di agricoltura o settori agricoli, che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, e che si trovano in difficoltà;

alla luce di quanto riportato è evidente la necessità, per la programmazione PAC *post 2020*, di ripensare, come di seguito esposto, le 2 componenti del *greening* e dell'aiuto accoppiato, al fine di procedere ad una riallocazione di risorse, che consenta una maggior efficacia di tali misure;

la revisione dell'aiuto accoppiato, fermo restando il principio del sostegno alle colture in difficoltà, potrebbe consentire una migliore allocazione delle risorse, parte delle quali potrebbero essere destinate ad un fondo dedicato a finanziare interventi in caso di gravi squilibri di mercato, di emergenze dovute ad epizootie o fitopatie (come ad esempio *Xylella fastidiosa*, botrite, punteruolo rosso), calamità naturali e ad erogare contributi finalizzati al rilancio dei settori strategici in difficoltà (olivicolo, cerealicolo, zootecnico, e altro);

il crescente interesse dei consumatori alla tracciabilità dei cibi dimostra che la società è decisa a rimuovere l'anonimato e a conoscere invece il luogo di produzione di ciò che arriva sulla tavola; tale evidenza riporta in primo piano la tematica dell'obbligatorietà dell'indicazione dell'origine in etichetta, ma anche delle filiere corte, del cibo locale e di stagione, tutti argomenti che devono diventare cruciali per una politica agricola che non può non essere anche politica alimentare;

esistono moltissime colture di valore ambientale e paesaggistico, le cui produzioni non hanno valore di mercato e che tuttavia richiedono specifici interventi, anche a tutela dell'ambiente e del territorio, quali i vigneti eroici, gli oliveti monumentali e gli agrumeti caratteristici;

considerato infine che, in un'ottica di tutela del comparto agroalimentare italiano, parallelamente alle azioni da intraprendere nell'ambito della revisione della PAC è necessario che l'Italia solleciti: a) una modifica delle normative circa la politica comune della pesca con particolare attenzione alle modalità di pesca consentite, al fine di superare l'attuale impostazione modellata di fatto sulla base delle esigenze della pesca nei mari del nord Europa e che trascura le specificità del bacino del Mediterraneo, alla distribuzione delle quote di pesca per specie quali il tonno rosso o il pesce spada ed

alle problematiche dovute ai periodi di fermo pesca, anche qualora causati dallo svolgimento di esercitazioni militari; b) un'azione concreta, nell'ambito delle rispettive competenze, ed un sempre maggiore coordinamento tra i Paesi dell'Unione europea nell'azione di repressione dei reati agroalimentari,

impegna il Governo ad assumere iniziative, in sede di negoziati europei per la revisione a medio termine della politica agricola comune, nonché per la programmazione della PAC *post* 2020, finalizzate a:

1) rivedere l'attuazione del principio del sostegno alle colture in difficoltà, attraverso la revisione della componente «aiuto accoppiato» e la destinazione delle eventuali risorse liberate ad un Fondo per le crisi in agricoltura e per il rilancio dei settori in difficoltà, destinato a finanziare interventi, in caso di gravi squilibri di mercato, di emergenze dovute ad epizootie, fitopatie e calamità naturali e per contributi finalizzati al rilancio dei settori strategici in difficoltà;

2) promuovere l'adozione di misure e protocolli che contrastino in maniera anticipata l'insorgenza di fitopatie da batterio e non e/o altre malattie, anche attraverso la promozione di una corretta informazione tra gli addetti del settore riguardo l'utilizzo dei fitofarmaci;

3) estendere a tutti i prodotti agricoli e agroalimentari (con particolare riferimento a settori per l'Italia strategici, come l'olivicoltura), anche attraverso la revisione del regolamento (UE) n. 1169/2011, l'obbligo dell'indicazione dell'origine in etichetta, al fine di consentire al consumatore di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi per attivare il ciclo completo dalla produzione alla lavorazione e successivo commercio;

4) prevedere specifiche norme a tutela e promozione delle filiere corte e quindi degli agricoltori rivolti ai mercati locali, il cui ruolo è fondamentale per la gestione del territorio, la tutela dell'ambiente e la valorizzazione dei servizi sociali;

5) rivedere le norme sullo sviluppo rurale, affinché i programmi regionali prevedano misure obbligatorie per la salvaguardia delle colture di pregio paesaggistico, ove esistenti;

6) aumentare fino a 400 euro l'importo minimo per beneficiare del pagamento diretto, come previsto dall'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1307/2010;

7) sostenere la costituzione di organizzazioni interprofessionali e organizzazioni professionali;

8) promuovere sostegni specifici per le aree agricole di montagna, in virtù della loro importanza strategica a presidio del territorio;

9) pervenire all'aumento del massimale nazionale del pagamento accoppiato, dall'attuale 11 per cento al 13 per cento, attraverso la diminuzione di 2 punti percentuali del pagamento base, in modo da destinare un premio specifico al capo caprino (come oggi previsto per il capo ovino) e di preve-

dere un premio specifico ai capi bovino e bufalino per i quali si dimostri la somministrazione di una alimentazione non OGM;

10) assicurare il finanziamento di incentivi per l'uso di metodi agricoli biologici, bio-dinamici, sinergici ed agro-ecologici;

11) prevedere misure di incentivazione degli allevamenti estensivi, al fine di prediligere un loro sviluppo rispetto ai sistemi intensivi di allevamento.

(1-00767)

BERTUZZI, LUMIA, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, DEL BARBA, FASIOLO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI, RUSSO, RUTA, SAGGESE, Elena FERRARA - Il Senato,

premessi che:

il fenomeno del caporalato e del lavoro nero in agricoltura si è in questi ultimi anni enormemente sviluppato. Le dimensioni del fenomeno e le condizioni di estremo sfruttamento che esso comporta sui lavoratori sono inaccettabili, ed incompatibili con il nostro ordinamento costituzionale: chi lavora nelle terre del caporalato e in condizioni di sfruttamento non ha una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e comunque non ha una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa;

nella realtà del caporalato e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, per chi è in condizioni di bisogno e si sottomette al ricatto dell'intermediazione illecita e a condizioni lavorative di sfruttamento, non vi sono limiti alla durata della giornata lavorativa, che supera di norma la durata stabilita per legge, il lavoratore non ha diritto al riposo giornaliero e settimanale, né alle ferie, né vi sono limiti minimi di età, né vi sono tutele per le lavoratrici madri, né vi è garanzia di condizioni di sicurezza sul lavoro, né vi sono tutele in caso di infortunio o malattia, e certamente nessun lavoratore godrà mai di una pensione; il diffondersi sempre più ampio del caporalato e dello sfruttamento in agricoltura come in altri settori mina i principi sui quali si fonda la stessa convivenza democratica;

per contro, le aziende ed i datori di lavoro che si servono dell'intermediazione illecita dei caporali e sfruttano il lavoro di chi è in condizioni di bisogno recano danni alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana, in primo luogo degli stessi lavoratori, che costringono spesso con violenze e minacce a condizioni di vita degradanti ed intollerabili; essi godono di ingiusti profitti costruiti sullo sfruttamento dei lavoratori, costringendo ad una concorrenza al ribasso le tante aziende e i tanti imprenditori onesti, che assumono regolarmente, con conseguenze negative sul prezzo, sulla qualità e sulla stessa salubrità dei prodotti;

premessi altresì che:

la legge n. 199 del 2016, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento contributivo nel settore agricolo", ha visto la luce proprio il fine di rimuovere, anche attraverso lo strumento penale, un fenomeno che costituisce oggi uno dei più gravi ostacoli alla libertà ed all'uguaglianza dei cittadini, che offende la dignità dei lavoratori, ne preclude il pieno sviluppo della personalità e la partecipazione alla vita economica, sociale e politica del Paese;

nella coscienza della vastità e della gravità del fenomeno, essa rappresenta un primo passo per contrastare l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro. E proprio per questi motivi, il disegno di legge è stato approvato in entrambe le Camere a larghissima maggioranza, senza nessun voto contrario, e con il largo consenso anche dei partiti di opposizione, a riprova che la riforma del reato di intermediazione illecita e sfruttamento è stata valutata fondamentale per l'adeguata repressione del fenomeno, rappresentando inoltre la riconduzione del diritto penale alla sua principale funzionalità, che è quella di apprestare garanzie a tutela dei diritti di chi è più debole;

considerato che:

l'articolo 1 della legge n. 199 del 2016 ha riscritto l'intero articolo 603-*bis* del codice penale che, introdotto nel 2011, puniva il solo caporale e richiedeva come requisiti del reato l'organizzazione di un'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento mediante violenza o minaccia; l'esperienza concreta dei 5 anni dalla sua introduzione nel codice aveva dimostrato come quella formulazione fosse del tutto inadeguata a reprimere il fenomeno dello sfruttamento del lavoro in agricoltura;

con le modifiche introdotte all'articolo 603-*bis* del codice penale, la legge n. 199: riscrive la condotta dell'intermediario e punisce anche quella del datore di lavoro o utilizzatore che impieghi manodopera reclutata dall'intermediario e sottoponga i lavoratori a condizioni di sfruttamento, anche senza il ricorso a violenza o minacce; prevede un'aggravante specifica per l'intermediazione o l'utilizzo di lavoratori in condizioni di sfruttamento, mediante uso di violenza o minaccia; conseguentemente prevede maggiore gradualità delle pene, comprese quelle pecuniarie (da uno a 6 anni per sfruttamento senza violenza o minaccia, con multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato; da 5 a 8 con violenza o minaccia, con multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato); prevede la figura di reato autonoma del datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, anche laddove non sia assunta mediante ricorso ad un intermediario; precisa e semplifica gli indici di sfruttamento lavorativo rendendoli più puntuali: in particolare, viene presa in considerazione la violazione degli indici di sfruttamento relativi alla retribuzione e all'orario di lavoro quando è reiterata e non solo sistematica;

la legge introduce poi nel codice penale, tra l'altro, l'articolo 603-*bis*.1, che individua un'ipotesi di circostanza attenuante specifica per il reato

di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; per il ricorrere dell'attenuante è richiesto che il responsabile si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuti concretamente le autorità nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti. La specifica definizione della condotta che dà luogo all'attenuante è diretta conseguenza della riformulazione del reato e della sua estensione al datore di lavoro;

la riduzione di pena prevista dalla circostanza attenuante va da un terzo ai due terzi, e ciò mira a rompere il sodalizio criminale che si istaura tra il caporale e il datore di lavoro, premiando quelle forme di collaborazione con l'autorità giudiziaria che permettano di estirpare il fenomeno;

la legge n. 199 del 2016 introduce, inoltre, nel codice la previsione della confisca obbligatoria in caso di condanna (o di applicazione della pena su richiesta delle parti) per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; si prevede che la confisca obbligatoria faccia salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno;

un'altra importante innovazione introdotta con la legge riguarda il controllo giudiziario dell'azienda e la rimozione delle condizioni di sfruttamento; il controllo giudiziario è disposto dal giudice, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale e risponde dunque alla necessità di ripristinare la legalità accompagnandola al rilancio dell'azienda, alla tutela del suo valore economico e al mantenimento dei posti di lavoro;

proprio per contemperare le esigenze di continuità occupazionale e produttiva delle aziende con quelle di ripristinare la legalità, l'amministratore giudiziario nominato dal giudice, che può adottare misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore, ha quali specifici compiti quelli di controllare il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative, la cui violazione costituisce indice di sfruttamento e di procedere alla regolarizzazione dei lavoratori;

infine, viene introdotta una norma di coordinamento per i casi di sequestro disposto, in cui è consentita la confisca (comma 2 dell'art. 321 del codice di procedura penale) e per i casi di confisca disposta ai sensi del nuovo articolo 603-bis.2, nei quali si prevede l'applicazione regime dei beni sequestrati e confiscati alla mafia contenute nel codice antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011; è previsto l'inserimento del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato prevedendolo, coerentemente con la nuova formulazione del reato, nei casi in cui l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro siano stati commessi con violenza o minaccia; il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro viene ricompreso tra i reati per i quali è prevista la responsabilità di enti, società ed associazioni (anche prive di personalità giuridica) privati, nonché gli enti pubblici economici per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente;

considerato inoltre che:

una parte importante della legge n. 199 del 2016 fissa quelle politiche che connettono lo Stato, le istituzioni locali e l'amministrazione con le imprese, le forze sociali, altri attori privati, al fine di favorire il contrasto al lavoro nero e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, evidenziando le principali linee di intervento e predisponendo strumenti in grado di affrontare alcune situazioni d'emergenza;

la legge agisce in primo luogo sulle disposizioni (articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014) che hanno istituito la rete del lavoro agricolo di qualità e che regolano la sua composizione, le sue funzioni, le sue attività; le modifiche più importanti sono destinate a rafforzare i compiti della rete, nonché ad ampliare i partecipanti alla cabina di regia, che sovrintende al funzionamento della rete, e l'ambito dei soggetti che vi possono aderire; le modifiche sono mirate a garantire un più efficace intervento nella valutazione delle richieste di iscrizione, così come nel monitoraggio del settore agricolo e delle sue dinamiche occupazionali, che permetta di proporre adeguati interventi in previsione dei nuovi compiti attribuiti alla rete;

risulta essenziale che la rete si doti di una struttura articolata sul territorio, attraverso la creazione di nodi locali, le sezioni territoriali, cui potranno aderire i soggetti che hanno stipulato convenzione con la rete. Con tale ampia partecipazione, sarà più facilmente disponibile la conoscenza di dati relativi a quantità, capacità, qualità, specializzazione della manodopera disponibile, alle esigenze del territorio, alle caratteristiche delle produzioni, all'ammodernamento dei sistemi produttivi. È attraverso la sezione territoriale che si rende possibile una maggiore conoscenza dei problemi dell'agricoltura del territorio, delle sue specificità e difficoltà, soprattutto per affrontare e fornire soluzioni a due questioni rilevanti per il contrasto del caporalato, ovvero il collocamento agricolo e il trasporto dei lavoratori sino al luogo di lavoro;

si è infine affrontato il tema delle urgenze che ogni anno, in specifici periodi, si palesano in diversi territori, relative in particolare alla sistemazione logistica e al supporto dei lavoratori impegnati in attività stagionali di raccolta, attraverso un piano di interventi predisposto congiuntamente dalle amministrazioni statali direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo (Ministero del lavoro, delle politiche agricole, dell'interno), con il coinvolgimento delle Regioni e delle amministrazioni locali, nonché delle organizzazioni del terzo settore;

valutato che:

la nuova formulazione dell'articolo 603-*bis* del codice penale ha suscitato alcune ingiustificate critiche in una parte del mondo imprenditoriale agricolo, secondo la quale la nuova legge introdurrebbe lo stesso rigore punitivo per gli imprenditori agricoli, che occasionalmente possono incorrere in lievi e formali violazioni della normativa legale e contrattuale rispetto a

chi sfrutta indegnamente la manodopera, sottoponendola a disumani e degradanti condizioni di lavoro;

tale interpretazione sembra del tutto infondata e si basa su un'erronea valutazione degli elementi che configurano il reato di sfruttamento lavorativo ed in particolare del ruolo svolto dagli indici di sfruttamento, di cui al comma 3 del nuovo articolo 603-*bis*;

a questo riguardo occorre ricordare, in primo luogo, che la condotta punita dal comma 1 del nuovo art. 603-*bis* si basa sul ricorrere di due elementi, entrambi necessari: lo sfruttamento del lavoratore e l'approfittamento dello stato di bisogno, quale modalità attraverso cui si realizza lo sfruttamento stesso. È quindi essenziale per la configurazione del reato la situazione di vulnerabilità della vittima che versa in stato di bisogno. Questo costituisce il presupposto della condotta approfittatrice dolosamente perseguita, sia dal caporale che dal datore di lavoro, e attraverso la quale si realizza lo sfruttamento;

in secondo luogo, gli indici di sfruttamento non si identificano con gli elementi costitutivi del reato. Il ricorrere di singole violazioni di tali indici non integra il reato di sfruttamento lavorativo. Innanzitutto, gli indici si basano su una reiterazione delle condotte e delle violazioni; inoltre, costituiscono un mero indicatore dell'esistenza di sfruttamento che implica una violazione temporalmente apprezzabile e non occasionale dei beni interessati tutelati. Il giudice in questo senso deve tenerne conto nell'accertamento della verità, valutando l'idoneità di tali violazioni ad integrare una condotta, lo sfruttamento del lavoratore approfittando del suo stato di bisogno, che necessariamente si sviluppa nel tempo ed integra una situazione di fatto duratura e non contingente;

ciò significa che il nuovo art. 603-*bis* non riguarda affatto lievi e formali violazioni fatte dall'imprenditore agricolo, per le quali permangono le relative e sicuramente più tenui sanzioni di carattere amministrativo e contrattuale. Saranno certamente escluse non solo dalla valutazione, ma anche dal considerarli indice di sfruttamento, le violazioni accidentali o gli errori lievi, non idonei per l'assenza di dolo o per la loro tenuità anche solo ad essere connessi alle condotte delittuose previste dal 603-*bis*;

il reato, per come riformulato nel nuovo articolo 603-*bis*, prende in considerazione le condotte in tali "materie", solo quando la condotta delittuosa è idonea a conculcare e pregiudicare per una durata significativa i diritti fondamentali in materia di equa retribuzione (art. 36, comma primo, della Costituzione), limiti all'orario di lavoro, il diritto al riposo e alle ferie (art. 36, commi secondo e terzo, della Costituzione) il diritto alla sicurezza sul lavoro ed alle tutele in caso di infortunio o malattia (art. 38 della Costituzione), non a caso garantiti della Costituzione italiana,

impegna il Governo:

1) a verificare con attenzione la concreta applicazione della legge sul caporalato, tenendo conto che a 6 mesi dalla sua entrata in vigore ogni valutazione sui concreti effetti e sulla sua attuazione non può che essere prema-

tura, specie con riferimento alla parte penale, la cui forza dissuasiva di condotte gravemente illecite necessita di un tempo congruo per apprezzarne i concreti benefici;

2) a rendersi disponibile ad un confronto con tutte le componenti del mondo dell'agricoltura per evidenziare l'importanza della repressione del fenomeno del caporalato per la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, ma anche delle tante aziende e dei tanti imprenditori onesti che assumono regolarmente, oggi costretti ad una concorrenza al ribasso, che ha conseguenze negative rilevanti sull'intero comparto agricolo;

3) a promuovere in tali sedi e tra tutti gli imprenditori e lavoratori agricoli una chiarificazione dell'esatta portata delle norme penali relative alle condotte degli imprenditori, al fine di evidenziare come esse non riguardino lievi o occasionali infrazioni, ma siano volte esclusivamente alla repressione delle gravi forme di sfruttamento che pregiudicano per un tempo significativo i diritti costituzionali dei lavoratori;

4) a rafforzare l'impegno per la realizzazione dei piani di intervento per il supporto dei lavoratori che svolgono attività stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, attraverso adeguate soluzioni per la sistemazione logistica e il trasporto dei lavoratori e mediante il coinvolgimento di Regioni, enti locali e delle rappresentanze degli imprenditori e dei lavoratori del settore, anche in vista dell'inizio della prossima stagione di raccolta;

5) a valutare l'effetto delle modifiche introdotte dalla legge destinate a rafforzare il ruolo della rete per il lavoro agricolo di qualità per verificarne la congruità rispetto alle esigenze di maggior conoscenza delle dinamiche occupazionali del settore agricolo a livello territoriale e a fornire gli strumenti e le soluzioni idonei al contrasto del caporalato;

6) a sostenere le forme sperimentali di attivazione dei nodi locali della rete del lavoro di qualità;

7) a riferire alle Camere, ad un anno dalla entrata in vigore della legge n. 199 del 2016, sullo stato di attuazione e sui concreti risultati conseguiti nel contrasto al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento del lavoro.

(1-00768)

PANIZZA, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, LANIECE, ORELLANA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, TONINI - Il Senato,

premessi che:

negli ultimi anni si sono manifestate in Italia, ed in alcune regioni a particolare vocazione frutticola, diverse patologie con crescenti difficoltà di controllo e con potenziali ed estesi effetti negativi di natura economica per le aziende agricole interessate;

la progressiva eliminazione di sostanze attive precedentemente autorizzate in Europa, in particolare per effetto delle procedure previste dal regio-

lamento (UE) n. 1107/2009, ha di fatto ridotto la disponibilità di mezzi di controllo e di prevenzione adeguati;

il processo di sostituzione delle sostanze attive non più autorizzate con altre più sicure ed a minore impatto sull'ambiente, processo auspicato e certamente da incoraggiare, risulta lento e spesso inadeguato, in particolare nel caso delle colture "minori", espressione di tipicità locali, ma di più ridotto impatto economico;

il processo di ricerca ed innovazione, condotto attraverso istituzioni ed enti specializzati e spesso in accordo e con il sostegno dei settori agricoli interessati, richiede tempi lunghi ed offre oggi alternative non ancora pienamente valutate nella loro efficacia;

interventi di natura tecnica o fisica, come ad esempio nel caso delle reti per il controllo della *Drosophila suzukii* o dell'insetto *Haliomorpha halys* (cimice asiatica) di recente manifestazione, pur risultando efficaci, necessitano di uno sforzo economico notevole per le aziende e di tempistiche appropriate;

a partire dal 2009 la coltivazione di piccoli frutti registra danni gravi e crescenti, dovuti al costante aumento del dittero *Drosophila suzukii*, moscerino della frutta che depone le uova nei frutti maturi, in cui si sviluppano larve, che li rendono non commerciabili;

il settore dei piccoli frutti presenta dinamiche e prospettive di crescita molto interessanti, con implicazioni economiche e sociali fondamentali per i territori di produzione, in particolare nei territori di montagna, dove per l'altitudine e le ridotte dimensioni degli appezzamenti spesso costituiscono l'unica coltivazione possibile;

la *Drosophila suzukii*, così come la *Haliomorpha Halys*, potrebbe avere prospettive di controllo biologico mediante specie antagoniste specifiche;

rilevato che:

la normativa attuale, ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003, a recepimento della direttiva "Habitat", purtroppo non consente, in alcun modo, di introdurre o anche reintrodurre nel nostro Paese specie esotiche, anche se per interventi di lotta biologica;

la mancanza di prodotti specifici, come successo nel caso dei topi e delle arvicole, successivamente al ritiro dell'autorizzazione della sostanza attiva bromadiolone nel 2015, espone le aziende frutticole a danni rilevanti di natura economica oltre che qualitativa per il frutteto;

a partire dal 2015, il controllo di topi ed arvicole è diventato particolarmente difficile per la revoca dell'autorizzazione per la sostanza attiva bromadiolone, che ha di fatto eliminato l'unico strumento efficace per la prevenzione dei danni, che i topi e le arvicole arrecano alle piante di melo durante i mesi invernali;

considerato che:

il forte impegno impresso alla ricerca non ha finora consentito di individuare efficaci soluzioni operative su larga scala;

potrebbe essere utile una revisione del percorso autorizzativo per l'introduzione di specie antagoniste in grado di controllare efficacemente e per via naturale, evitando il ricorso a sistemi chimici, insetti particolarmente pericolosi come *Drosophila suzukii* e *Halimorpha halys*;

il regolamento (UE) n. 1107/2009, all'art. 53, prevede procedure precise per fronteggiare le emergenze, anche mediante l'autorizzazione eccezionale e transitoria di alcuni prodotti fitosanitari;

le regole procedurali introdotte in accordo fra i tre Ministeri competenti per rendere auspicabilmente più fluido il percorso autorizzativo tendono a limitare la concessione dell'uso eccezionale di prodotti fitosanitari a due stagioni, con possibilità di ulteriori concessioni, solo a seguito della presentazione di istanza per un'"estensione di etichetta" o registrazione definitiva, a cura di una ditta di agrofarmaci disponibile;

l'impegno profuso dai produttori a sostegno della ricerca e della sperimentazione si può configurare come una chiara dimostrazione della volontà di trovare soluzioni alternative, rispetto all'intervento chimico tradizionale, ma tale strada è condizionata dalla stagionalità della produzione e necessità di tempi lunghi per una corretta sperimentazione ed adozione;

si presenta la situazione in cui le sostanze attive di nuova generazione non sono registrate per i piccoli frutti o non offrono margini di efficacia sufficienti verso la *Drosophila suzukii*;

il danno provocato dalla *Drosophila suzukii* è enorme e già si è esteso a larga parte dell'Italia (Veneto, Piemonte, Calabria, Emilia-Romagna, eccetera) e in tutte queste regioni il 2016 ha portato a problemi evidenti e generalizzati, anche su nuove colture, come il ribes, e ha confermato la gravità degli attacchi sugli altri frutti;

preso atto delle richieste per l'autorizzazione di alcuni fitosanitari presentate da diverse associazioni di produttori ai fini della concessione dell'uso eccezionale, ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1107/2009, di sostanze attive da utilizzare per periodi limitati per il controllo di *Drosophila suzukii* su lampone, mora di rovo e ribes, nonché di bromadiolone per il controllo di topi ed arvicole su impianti giovani di melo, appoggiate ufficialmente, con lettera del 9 gennaio 2017 anche dal coordinamento di Agrinsieme, sigla che rappresenta CIA, Confagricoltura, Alleanza delle cooperative italiane dell'agroalimentare, Copagri, Confcooperative-Fedagri, Legacoop agroalimentare,

impegna il Governo:

1) a valutare la possibilità di autorizzare, in emergenza ed in via del tutto eccezionale, nel rispetto delle procedure previste dal regolamento (UE) n. 1107/2009, l'uso di prodotti fitosanitari di adeguate caratteristiche per il controllo sia di *Drosophila suzukii* nel caso delle colture di lampone, mora di rovo e ribes in pieno campo sia di topi ed arvicole sulle giovani colture di

melo, da concedere nel rispetto delle esigenze colturali, in maniera da contenere l'emergenza fitosanitaria con la massima efficacia e il massimo tempestività;

2) a valutare l'utilità di procedere ad una revisione del percorso autorizzativo per l'introduzione di specie antagoniste, in grado di controllare efficacemente e per via naturale, evitando il ricorso a sistemi chimici, lo sviluppo di insetti particolarmente pericolosi come, ad esempio, *Drosophila suzukii* e *Halimorpha halys*.

(1-00769)

BARANI, MAZZONI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MILO, PAGNONCELLI, PICCINELLI, SCAVONE, VERDINI - Il Senato,

premessi che:

la politica agricola comune (PAC) è una delle politiche comunitarie di maggiore importanza, dal momento che impegna circa il 34 per cento del bilancio dell'Unione europea ed è stata prevista dal Trattato istitutivo della Comunità;

la PAC ha conosciuto un'incessante evoluzione nel tempo, come nel 1992 il progetto di riforma McSharry con il quale si voleva ridurre l'onere della politica agricola comunitaria, poiché ritenuto così pesante da compromettere lo sviluppo di altre politiche;

negli ultimi anni, gli organi dell'Unione hanno radicalmente cambiato la politica tradizionale e, mentre in precedenza il reddito degli agricoltori comunitari veniva sostenuto principalmente a mezzo di sussidi, dagli anni '90 si è cominciato a dare maggiore applicazione al sistema delle "quote" di produzione, in modo da garantire agli agricoltori un livello minimo dei prezzi dei prodotti e di ripartire equamente tra i vari Paesi comunitari una quota di produzione garantita. Tale politica ha però avuto un esito sostanzialmente negativo, in particolare per l'Italia che, non avendo saputo ottenere quote adeguate alla sua capacità produttiva e al suo fabbisogno interno, ha visto molto penalizzato il proprio settore agroalimentare. Ciò è dipeso anche dal fatto che i Paesi mediterranei non hanno saputo fare fronte comune per difendere le loro esigenze specifiche nel settore agricolo, a differenza dei Paesi dell'Europa settentrionale e della Francia che hanno saputo volgere la politica agricola comunitaria a proprio favore attraverso un'azione più incisiva e presente;

la strategia "Europa 2020" annovera tra gli obiettivi di politica europea da adottare entro il 2020 l'occupazione, la ricerca e l'innovazione, l'istruzione, la riduzione della povertà, i cambiamenti climatici e l'energia;

a livello legislativo comunitario sono state previste 7 sfide riguardanti la PAC oggi: l'alimentazione, la globalizzazione, l'ambiente, la sfida eco-

nomica, la sfida territoriale, la diversità dell'agricoltura e la semplificazione della politica;

il primo pilastro della PAC è costituito dai pagamenti diretti che si articolano in 7 componenti: pagamento di base; pagamento redistributivo per i primi ettari; pagamento ecologico, o *greening*; pagamento delle aree svantaggiate; pagamento per i giovani agricoltori; pagamento per i piccoli agricoltori; pagamento accoppiato;

in base al primo pilastro e alle sue componenti, alcune devono essere attivate obbligatoriamente, mentre altre hanno un regime facoltativo, in quanto è a discrezione degli Stati membri se attivarle o meno, il tutto entro percentuali del massimale nazionale;

al "*greening*" hanno diritto gli agricoltori che beneficiano del pagamento di base se rispettano sui loro ettari ammissibili tre pratiche agricole: diversificazione delle colture, mantenimento dei prati e pascoli permanenti esistenti, aree di interesse ecologico;

il "pagamento delle aree svantaggiate" è una forma di sostegno attivabile in modo facoltativo dallo Stato membro e prevede la percentuale di finanziamento entro la soglia del 5 per cento del massimale nazionale ed è indirizzato a quelle aree interessate dai vincoli naturali;

il "pagamento per i giovani agricoltori" è stato previsto per promuovere il rinnovo generazionale, il pagamento di base accordato ai giovani agricoltori (di età inferiore a 40 anni) al loro primo insediamento viene integrato da un ulteriore 25 per cento per i primi 5 anni di attività. Il suo finanziamento proverrà fino al 2 per cento dalla dotazione nazionale e sarà obbligatorio per tutti gli Stati membri. Questa disposizione si aggiunge alle altre misure a disposizione dei giovani agricoltori nel quadro dei programmi dello sviluppo rurale;

il "pagamento per i piccoli agricoltori" è una forma di sostegno attivabile in modo facoltativo dagli Stati membri e incide nella misura del 10 per cento del massimale nazionale fino alla somma di 1.250 euro per azienda;

il "pagamento accoppiato" è una forma di sostegno attivabile in modo facoltativo dagli Stati membri nella misura fino al 13 per cento del massimale nazionale dei pagamenti diretti (escluso tabacco, patate e settore vitivinicolo) e un ulteriore 2 per cento per le colture proteiche. Il pagamento accoppiato è collegato a un prodotto specifico allo scopo di risolvere gli effetti potenzialmente negativi della convergenza interna per settori specifici di determinate regioni. Quindi la componente è finalizzata a quei settori che subiscono gli effetti negativi dell'uniformazione dei titoli, come la zootecnia, l'olio d'oliva, il pomodoro da industria, la barbabietola, eccetera;

per il 2017 le percentuali del pagamento di base e del pagamento *greening* sono state modificate dal decreto 11 ottobre 2016: il pagamento accoppiato aumenta dall'11 al 12 per cento, mentre il pagamento di base scende dal 58 al 57 per cento. Si pensa che tale previsione possa creare un

aumento delle complicazioni burocratiche dal momento che tutti i titoli assegnati andranno ricalcolati da Agea facendoli diminuire dell'1 per cento e considerando che anche il pagamento *greening* diminuisce dell'1 per cento;

considerato che:

appare fondamentale immaginare un comparto agricolo che sia in grado di garantire un vero reddito agli agricoltori e una nuova valorizzazione delle aree rurali, nonché di produrre alimenti garantendo la sicurezza alimentare e l'alta qualità legata al territorio e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio anche attraverso la promozione dell'uso di energia da fonte rinnovabile;

i veri problemi degli agricoltori nascono dall'incertezza delle norme e dalle inefficienze informatiche degli organismi burocratici preposti; infatti, nonostante l'evoluzione della PAC (apprezzabile certamente il fatto che per il frumento duro ci sarà un aumento delle risorse per 8 milioni di euro e il pagamento passa da 67 a 75 euro all'ettaro), l'applicazione del sistema di aiuti risulta ancora oggi problematica e complessa; permane lo squilibrio territoriale tra centri e aree marginali e degradate, come pure permangono criticità rispetto alle crisi di mercato, alle questioni dell'erba medica, delle colture diversificanti, della corretta interpretazione del termine "elementi caratteristici del paesaggio",

impegna il Governo:

1) ad attivare quelle azioni facoltative (per esempio pagamento redistributivo per i primi ettari, pagamento delle aree svantaggiate eccetera) previste nel primo pilastro della PAC, le quali potrebbero rivelarsi degli straordinari strumenti per fronteggiare la crisi ciclica che attanaglia il settore da anni, promuovendo meccanismi di gestione amministrativa snelli, rapidi, chiari, intellegibili per tutti gli operatori, il più possibile sburocratizzati, consentendo così agli operatori non solo la profonda conoscenza delle possibilità della riforma, ma anche la facilità di accesso alle misure di sostegno;

2) ad istituire un programma nazionale di gestione delle azioni volte a risarcire le attività agricole da eventi climatici avversi e crisi di mercato nonché a intervenire presso la UE, perché si possa istituire anche un fondo europeo per le avversità ambientali in agricoltura;

3) a porre in essere, nel minor tempo possibile, tutte le azioni necessarie a garantire le "condizionalità *ex ante*" strettamente funzionali ad un'efficiente ed efficace attuazione dei programmi nazionali e regionali, con particolare riferimento alle interrelazioni tra banche dati per il dialogo interistituzionale tra gli enti preposti al rilascio della documentazione necessaria per l'attività istruttoria legata alla concessione dei benefici previsti dalla PAC;

4) a trovare una soluzione all'annoso problema dell'accesso al credito per le imprese agricole, al fine di garantire la quota di cofinanziamento privato necessaria alla realizzazione dei progetti di investimento, in particolare quelli riconosciuti ammissibili a finanziamento comunitario;

5) ad assicurare che le prerogative in materia di politica agricola comune affidate ai singoli Stati membri possano essere esercitate in modo tale da fornire un nuovo impulso alle imprese agroalimentari nazionali, tutelando e sostenendo le produzioni di eccellenza del *made in Italy*, ricercando anche nuovi sbocchi per le esportazioni intra ed extracomunitarie;

6) a favorire l'accesso alle misure di sostegno alle imprese condotte da giovani e da imprenditrici agricole;

7) a consentire che la politica comune europea giunga a riguardare tutte le fasi della filiera agroalimentare, dalla produzione alla distribuzione, intervenendo anche sull'organizzazione comune di mercato, e a sollecitare idonee misure di sostegno delle zone svantaggiate, mediante specifici strumenti, anche finanziari, per compensare le difficoltà strutturali e competitive che caratterizzano tali zone, anche alla luce dell'attuale assetto della ripartizione dei premi del primo pilastro della PAC, che non privilegia detti territori.

(1-00770)

Interrogazioni

PUPPATO, FILIPPIN, SANTINI, DALLA ZUANNA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il pedemonte veneto è un'area omogenea che si estende tra le province di Padova, Treviso e Vicenza, caratterizzata da un forte sviluppo industriale e da un'alta densità abitativa, una città diffusa che si estende per circa 100 chilometri e che comprende centri importanti quali Bassano del Grappa, Castelfranco veneto, Cittadella, Montebelluna e Schio, oltre a decine di comuni fortemente interconnessi tra loro;

a partire dagli anni '70, e poi con maggior forza dagli anni '90, quest'area ha avuto uno sviluppo impetuoso tale da renderla una delle aree più industrializzate in Europa, con distretti della calzatura e dello *sport system*, del mobile e dell'escavazione, sviluppo che ha avuto una nuova spinta dall'allargamento dei confini dell'Unione europea verso est e che, pur colpito duramente, è riuscito a reggere l'impatto della crisi del 2008, dando oggi segni tangibili di crescita;

rilevato, tuttavia, che:

a tale crescita economica, non è seguito uno sviluppo compatibile della viabilità, rimasta inadeguata, con disagi sempre più pesanti per i cittadini, a causa anche dell'obsolescenza delle tratte ferroviarie, per cui ancora oggi si vedono persino gli automezzi pesanti transitare per centri cittadini o per strade di insufficiente dimensione;

la costruzione della superstrada Pedemontana veneta mirava a risolvere i problemi della viabilità stressata di questi comuni, portando il traffico pesante su un'arteria extraurbana, liberando così i centri abitati da una pesante fonte di disagio sociale, ambientale e, soprattutto, garantendo una maggiore vivibilità dei centri urbani dal punto di vista della salute;

rilevato che:

nel lontano 1990 il Consiglio regionale del Veneto approvò il piano dei trasporti in cui era prevista un'arteria che collegasse Spresiano (Treviso) a Montecchio maggiore (Vicenza), passando per i distretti industriali trevigiani e vicentini e unendoli alle autostrade A4, A27, A31;

il progetto iniziale della superstrada, a fine anni '90, promosso anche grazie allo stimolo della professoressa Maria Rosa Vittadini, allora direttrice generale del Servizio valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, era l'inserimento di un'opera realizzata con la compartecipazione degli enti locali e delle associazioni di categoria, con attenzione alla riqualificazione dell'esistente e la costruzione dei soli tratti di collegamento alla viabilità extraurbana già esistente;

nel 2001, con il Ministro *pro tempore* dei lavori pubblici Nesi, fu approvato un primo progetto dal costo preventivato di circa 700 milioni di lire, in pieno accordo con i 23 Comuni attraversati: il progetto prevedeva una strada a scorrimento veloce, gratuita e con uscite frequenti a servizio dei comuni della zona;

successivamente, con la "legge obiettivo" del Governo Berlusconi II (legge n. 443 del 2001), la gestione dell'opera cambia, divenendo commissariale e affidandosi al *project financing*, per cui nel 2003 la società Pedemontana veneta SpA, partecipata, tra gli altri, dalla Mantovani (poi resa tristemente celebre dal caso MOSE), presentava come soggetto promotore dell'opera il proprio progetto;

a marzo 2006 il CIPE ha approvato il progetto, affidato l'incarico a Pedemontana SpA, ma ad ottobre dello stesso anno, dopo un ricorso al TAR e al Consiglio di Stato, il Consorzio SIS, composto da Dogliani e dalla spagnola Sacyr, si è aggiudicata legittimamente il progetto; il contratto prevedeva che su costi totali per 2 miliardi di euro, 1,6 miliardi siano in capo al privato;

dopo 9 anni, tra la fine del 2015 e il novembre 2016, l'opera è finita per ben due volte sotto la lente della Corte dei conti, a causa della lievitazione dei costi e della gestione non oculata da parte dell'allora commissario; in particolare i giudici rilevavano le seguenti criticità: carenze progettuali; difficoltà inerenti all'esecuzione dell'opera, che si trovava a meno del 20 per cento di realizzazione a fronte di un esborso pubblico di 445 milioni di euro; estrema lentezza dell'*iter* dell'opera; determinazione del computo degli espropri; esistenza di clausole contrattuali troppo favorevoli al concessionario; problematiche ambientali rilevate dal Ministero competente;

le rilevazioni della Corte dei conti arrivavano, inoltre, dopo le rilevazioni della Banca europea degli Investimenti e della Cassa depositi e prestiti, in cui erano contenuti una stima peggiorativa dei flussi di traffico, dubbi e criticità sulla capacità dell'opera di corrispondere il vantaggio sociale atteso e sui costi finanziari ormai fuori controllo;

i flussi di traffico sono stati rivisti, infatti, dalla previsione del 2003 di 33.000 veicoli al giorno a una forbice tra i 15.200 e i 18.000 veicoli giornalieri, a seconda delle stime di CDP-BEI o Area Engineering, con riduzione tra il 45 e il 54 per cento;

presentando il crollo delle previsioni al Consiglio regionale del Veneto, il presidente Luca Zaia ha lasciato intendere che tali previsioni scontano l'effetto della crisi economica del 2008 e quindi non sono imputabili al rischio di impresa, ma a fattori esogeni, tesi smentita semplicemente osservando i dati delle altre arterie autostradali del Veneto, che hanno visto, tra il 2003 (anno delle previsioni iniziali) e il 2016 un incremento, seppur ridotto, del traffico autostradale e in particolare: del 9 per cento per la A4 Padova-Brescia, del 21 per cento per la A21 Venezia-Belluno e dell'8 per cento per la A22 Verona-Brennero;

la freddezza sui conti e flussi di BEI e CDP rendeva impossibile al consorzio SIS, avvalso della consulenza di J.P. Morgan, la possibilità di emettere un *project bond* da 1,6 miliardi di euro; la stessa finanziaria statunitense, infatti, richiedeva a quel punto la garanzia di istituti pubblici al fine di mantenere i tassi di interesse entro una soglia accettabile. Secondo quanto riportato da "La Nuova di Venezia" il 25 luglio 2016, infatti, lo stesso consorzio SIS ammetteva che nessun privato si sarebbe accollato una linea di credito per un'opera ad alto rischio i cui tassi d'interesse sarebbero simili a quelli dei titoli greci;

il SIS si dimostrava, quindi, incapace di garantire l'opera con le proprie forze, ponendo dei dubbi sul fatto che la valutazione della solidità del concessionario rientrasse tra le garanzie richieste dal bando regionale, richiedendo un ulteriore intervento dello Stato, della Regione e la copertura della Cassa depositi e prestiti nel progetto. Tutto questo nonostante, a contratto, dovesse poter rientrare dei costi secondo i propri conteggi in 40 anni, grazie al volume di traffico preventivato e, nel caso in cui questo *target* non fosse stato raggiunto, grazie alla fiscalità generale della Regione Veneto, fatto anche questo anomalo ma già previsto;

per uscire dall'*impasse* determinato dall'intera vicenda, il presidente Luca Zaia ha stabilito la reintroduzione dell'addizionale IRPEF, intendendo garantire un contributo di 300 milioni di euro al concessionario SIS sorvolando su proprie ed altrui evidenti e gravi responsabilità;

i 300 milioni di euro della Regione andranno a sommarsi ai 615 milioni di euro già sborsati dallo Stato, sono state ridotte le tariffe del 23 per cento per il traffico leggero e del 16 per cento per il traffico pesante ma, contemporaneamente, sono state cancellate tutte le esenzioni previste per residenti, studenti e pensionati, sempre garantite per rendere indifferente la re-

alizzazione di un'autostrada *de facto* in luogo di una superstrada leggera a servizio del territorio, al solo fine di far salire le stime di BEI a 27.000 veicoli al giorno;

nonostante questo, con il concessionario limitato al ruolo di appaltante, il rischio di impresa rimane completamente in capo al pubblico, con la necessità di restituire il *bond* da 1,15 miliardi di euro e il rischio di non raggiungere il flusso obiettivo di automezzi;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

come si evince dalla ricostruzione storica, è evidente che né la Regione Veneto, né la gestione commissariale, né il consorzio SIS si siano dimostrati attori dotati della competenza, serietà e senso di responsabilità nell'uso del denaro pubblico necessari a garantire la positiva realizzazione dell'opera;

il progetto iniziale sarebbe potuto essere già in funzione dal 2005, con un esborso pubblico pari a circa un terzo rispetto all'attuale, senza che fosse richiesto ai residenti in un'area soffocata dal traffico il pagamento del pedaggio per percorrerla, mentre la conclusione del progetto finale è dilatata forse al 2020 con un esborso di almeno 900 milioni di euro e con molte criticità ancora da risolvere, nonché la previsione di pedaggi per i residenti che attendono l'opera da oltre 30 anni;

le regole di ingaggio del bando che hanno portato il consorzio SIS a vincere l'appalto vengono ora cambiate a 11 anni di distanza, con il rischio concreto, reale e già evidenziato da altra impresa risultata non vincitrice del *project financing* di ingenerare ricorsi da parte dei soggetti esclusi, inserendo ulteriori gravi elementi di dubbio sulla positiva conclusione di questa gestione in un'opera di tale livello,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che vi sia un pesante rischio che l'opera venga bloccata da ricorsi e procedimenti civili a causa dei cambiamenti, ad avviso degli interroganti, in corso d'opera e senza oggettività, del bando con cui è stata assegnata;

se non ritenga che l'addizionale IRPEF imposta al fine di assicurare la copertura finanziaria dell'opera non contrasti con l'art. 53 della Costituzione e non sia piuttosto necessario introdurre una tassa di scopo;

se non ritenga doveroso, considerata la manifesta incapacità della Regione Veneto, nonché l'interesse nazionale ed europeo dell'opera, applicare il principio di sussidiarietà *ex art. 118* dalla Costituzione al fine di gestire direttamente l'opera attraverso il Ministero di competenza, riportando il progetto alla definizione iniziale di un'arteria viaria leggera a scorrimento veloce e gratuita, quantomeno per i residenti, assumendo su di sé la soluzione più corretta per l'intervento atteso da oltre 30 anni.

(3-03636)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MORONESE, CASTALDI, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, DONNO, PUGLIA, BERTOROTTA, CIOFFI, BLUNDO, PAGLINI, MARTON, AIROLA, SANTANGELO - *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

in data 20 marzo 2017, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di Trenitalia SpA, operanti nelle più svariate località del Paese, hanno inviato all'amministratore delegato di Trenitalia Barbara Morganti, e per conoscenza ai responsabili di settore e a tutti i lavoratori interessati, una lettera in cui denunciano la scarsa sicurezza a bordo dei treni di propria competenza e nelle stazioni;

in particolare, dichiarano «il notevole malcontento da parte di tutto il personale di bordo, che esprime timore sulla propria incolumità relativamente alle tempistiche di intervento delle forze dell'ordine, in caso di necessità, in corso di viaggio e nelle stazioni»; il disagio è dovuto ad «un incremento di individui, sprovvisti di titolo di viaggio, che quotidianamente salgono a bordo, spesso nel tentativo di compiere furti o chiedere l'elemosina, disturbando i viaggiatori»;

relativamente alle condizioni di ordine pubblico e sicurezza, gli RLS registrano e comprendono un'oggettiva difficoltà logistica negli interventi delle forze dell'ordine, le quali, stando a quanto riportato nella lettera, «non sempre riescono a intervenire tempestivamente (si pensi, appunto, alle ore notturne o alle stazioni intermedie di dimensioni minori), lasciando, come già successo, in situazioni di alto rischio il personale e i viaggiatori». Inoltre gli RLS sarebbero a conoscenza «di episodi degenerati in aggressioni fisiche» e chiedono di «non sottovalutare le molte segnalazioni pervenute unitamente allo stress emotivo al quale il lavoratore è sottoposto e che manifesta espressamente in forma scritta segnalando ai propri istruttori o in via confidenziale ai sottoscritti»;

considerato che:

la responsabilità della sicurezza sui treni e nelle stazioni, così come riportato sul sito di Ferrovie dello Stato, «è affidata alla Direzione Protezione Aziendale di FS Holding e alle strutture di Protezione Aziendale di Trenitalia e di RFI-Rete Ferroviaria Italiana, che operano in collaborazione con la Polizia Ferroviaria»;

dal 1° maggio 2015 sono attivi in diverse stazioni (fra cui Milano centrale, Firenze Santa Maria Novella e Roma Termini) "gate" di accesso all'area di partenza dei treni;

gli RLS nella citata lettera rilevano che «i "filtri" eseguiti da Protezione Aziendale arginano parzialmente un problema che si sta comunque evolvendo grazie ad una vera e propria "organizzazione" della controparte, che sfrutta il loro elevato numero per accedere ai treni secondo tutte le vie possibili - sottopassi attraversamento binari - o direttamente a bordo treno salendo lungo le fermate intermedie»;

gli RLS, inoltre, considerano le misure sino ad oggi adottate di carente efficacia e chiedono «di valutare e rivedere le procedure d'intervento della polizia ferroviaria in caso di chiamata da parte del PdB [personale di bordo], con soluzioni atte a garantire il più possibile non solo la sicurezza dei lavoratori ma anche quella dei viaggiatori, nell'interesse comune di ottemperare a quanto previsto dal D.lgs. 81/08»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative di propria competenza intendano promuovere al fine di aumentare la sicurezza sui treni e nelle stazioni in riferimento sia ai viaggiatori che al personale di bordo;

se non ritengano utile, al fine di far fronte all'oggettiva difficoltà logistica negli interventi delle forze dell'ordine, incrementare le risorse umane e strumentali in forza alla Polizia ferroviaria e rimodulare le procedure di intervento previste dai protocolli di sicurezza attualmente in vigore.

(3-03637)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GAETTI, SCIBONA, GIROTTO, CAPPELLETTI, ENDRIZZI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

con il progredire dello scibile umano, soprattutto in relazione agli studi legati alla farmacologia, si sono trovati rimedi sempre più efficaci per alcune patologie croniche, che affliggono il genere umano, consentendo un aumento graduale dell'aspettativa di vita nei cittadini;

a parere degli interroganti è ragionevole pensare che nei prossimi anni saranno prodotti farmaci, tecnologie, apparecchiature e portati a gestione protocolli e metodiche, in grado di guarire e alleviare malattie, specialmente croniche ed a largo spettro sociale, ed epidemie ancora oggi terribili. Il probabile raggiungimento di questi risultati permette di ipotizzare che in futuro si verificherà un eccezionale cambiamento nell'organizzazione dei servizi sanitari con la conseguente esigenza di avere una sempre più stretta integrazione socio sanitaria e socio assistenziale, che comporterà un notevolissimo impegno finanziario, incapace di tollerare sprechi e sperperi, pubblici o privati che siano;

il Sistema sanitario nazionale (SSN) ha subito negli anni diverse riorganizzazioni strutturali importanti, ma presenta attualmente ancora criticità considerevoli. La cosiddetta legge Balduzzi, legge n. 189 del 2012, di conversione del decreto-legge n. 158 del 2012, ha mutato le forme di organizzazione territoriale, facendole confluire nelle aggregazioni funzionali territoriali (AFT) e nelle unità complesse di cure primarie, definendo inoltre il

concetto innovativo del ruolo unico e raggruppando i medici di medicina generale (MMG), ossia i medici di assistenza primaria (MAP) e i medici della continuità assistenziale (MCA), in medici delle cure primarie;

in questi ultimi anni si rileva un aumento del carico assistenziale sul territorio, derivante dalla riorganizzazione della struttura ospedaliera, che ha comportato la chiusura di molti reparti o addirittura di interi ospedali e la riduzione dei giorni di degenza, riservando la stessa alle sole situazioni di emergenza. A seguito di questo, la Medicina generale (MG) territoriale si è trovata a dover gestire, conseguentemente all'allungamento della aspettativa di vita, l'aumento delle cronicità facendo comunque attenzione alla spesa farmaceutica e/o diagnostica e l'aumento della burocrazia derivante da una informatizzazione sempre più imperante e sostitutiva dell'atto medico in sé. Una situazione assistenziale estremamente complessa per i medici di assistenza primaria, il cui carico di lavoro diventa difficilmente assolvibile e che in talune situazioni potrebbe essere addirittura insostenibile visto quello che hanno già in essere; pertanto, una ipotesi di estensione del massimale di scelte ad oltre i 1.500 pazienti sarebbe, a parere degli interroganti, totalmente incongrua;

in un articolo della "Gazzetta di Mantova" del 13 gennaio 2017 si evidenzia che secondo una stima della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg), tra il 2017 e il 2021 solo sul territorio dell'Ats (Agenzia di tutela della salute) Val Padana, l'ex azienda sanitaria locale che comprende le province di Mantova e Cremona, i medici che compiranno settant'anni e potranno andare in pensione saranno 87; si tratta del numero più elevato rilevabile in Regione Lombardia dopo la Ats Milano-Città Metropolitana, ma molti di questi non verranno sostituiti a causa del numero esiguo dei giovani medici di medicina generale che possono accedere al corso di specializzazione indetto dalla stessa Regione di appartenenza;

secondo uno studio condotto dall'Enpam (Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici) entro il 2023, circa 21.700 medici di famiglia italiani andranno in pensione, il 30-40 per cento della totalità dei medici di medicina generale, e con l'attuale modalità di selezione si farà fatica a sostituirli tutti, se non sarà addirittura impossibile; dai dati dello studio, ripresi dai principali organi di stampa, tra cui "La Stampa" del 5 ottobre 2016, si ipotizza che in futuro ci potrebbero essere 16.000 medici di assistenza primaria in meno rispetto al numero considerato necessario attualmente; inoltre, considerando che il numero medio di pazienti per ogni medico di famiglia è circa 1.200, salvo le deroghe tra l'ottimale al massimale di 1.500 pazienti, nel 2023 un italiano su tre potrebbe rimanere senza medico di base. Lo studio rileva che le regioni in cui andranno in pensione più medici nei prossimi anni sono la Lombardia (2.776), il Veneto (1.600) e il Piemonte (1.173);

la suddetta notizia è stata riportata da moltissimi siti *on line* tra cui "ilpost" del 12 ottobre 2016, che, citando dati forniti dall'Eurostat, l'Ufficio statistico dell'unione europea, evidenzia come in Italia ci siano solamente 88,9 medici di base ogni 100.000 abitanti, molto al di sotto di Paesi come

l'Irlanda (234,8 medici di base ogni 100.000 abitanti), la Germania (167,4) e la Francia (155,5). Inoltre i dati dell'Enpam del 2012 dimostrano che 28.463 sui 45.437 medici di medicina generale che lavoravano in Italia, più del 60 per cento, erano laureati da più di 27 anni e dunque prossimi alla pensione. Qualsiasi laureato, entro il 1994, in Medicina e Chirurgia poteva diventare medico di base, mentre dopo tale data bisogna obbligatoriamente aver seguito un corso di formazione specifica in Medicina generale, organizzato dalle regioni e dalle province autonome. Il corso, al quale si accede solo dopo aver superato un esame, ha durata triennale con frequenza obbligatoria e una remunerazione di circa 800 euro al mese, approssimativamente la metà delle altre specializzazioni mediche universitarie, ed è a numero chiuso per i borsisti. Il concorso è bandito dal Ministero della salute, ma viene organizzato dagli Assessorati regionali competenti, che ne stabiliscono ogni anno i posti disponibili in base alle esigenze, numero che potrebbe essere ampliato, ma con maggior onere a carico delle regioni;

con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si è data attuazione alla direttiva 93/16/CEE del 5 aprile 1993, che, tra le altre cose, prevede una formazione *post* laurea e, per rendere la Medicina generale più efficiente sul territorio, la creazione della scuola regionale di formazione in Medicina generale;

la direttiva 93/16/CEE, relativamente ai medici equivalenti, non prevedeva soltanto un *iter* formativo teorico-pratico, come normato dal decreto legislativo n. 368 del 1999, bensì un percorso formativo "sul campo", i cui tempi e modalità attuative differivano e che ad ogni modo non sono state recepite dall'Italia;

sono diversi i medici della continuità assistenziale, oggi, che potrebbero essere definiti equivalenti; medici che nel lungo percorso lavorativo hanno assolto a quanto previsto dalla direttiva 93/16/CEE, ma che di fatto in Italia non possono accedere alla graduatoria regionale, perché, purtroppo, non esiste un ente certificatore. Allo stato attuale esistono, oltre ai medici con corso di formazione in Medicina generale, anche medici equipollenti; questi ultimi sono coloro che hanno acquisito il diritto all'iscrizione alla graduatoria in quanto laureati prima del 1994. Per coloro che si sono laureati a partire dal 1° gennaio 1995 l'unica strada percorribile, al momento, per accedere alla graduatoria regionale è il corso di formazione in Medicina generale. Questa modalità di accesso alla graduatoria regionale ha generato una "bolla" di precariato notevole, prevalentemente nei medici della continuità assistenziale, ed inoltre ha determinato una riduzione drastica di medici che accedono all'assistenza primaria, ciò in un momento storico come quello attuale in cui deve essere garantito un *turnover* per via dei pensionamenti dei medici di assistenza primaria, che potrebbe portare il sistema assistenziale ad una implosione. È quindi necessario, a parere degli interroganti, strutturare un sistema nuovo e compensativo di quello vigente, appunto l'equivalenza, superando le criticità legate ai medici equipollenti e prevedendo una riprogrammazione/ristrutturazione ai fini dell'attribuzione degli incarichi in assistenza primaria quantomeno nella fase iniziale;

considerato infine che, a giudizio degli interroganti il Sistema sanitario nazionale ha il dovere di garantire un'assistenza sanitaria per l'intero arco della giornata, rispettando i livelli essenziali di assistenza (LEA) secondo norme giuridiche consolidate, con modelli di assunzione dei medici uguali su tutto il territorio nazionale, tramite accordi collettivi nazionali e creando un sistema di ingresso alla medicina convenzionata che preveda un sistema meritocratico/incentivante derivante dalla formazione in Medicina generale, ivi comprese le norme europee,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se l'allarme lanciato dalla Fimmg sia fondato e quando sarà disponibile un aggiornamento dei dati riguardanti i medici che esercitano la professione in Italia;

se non ritenga che, al fine di organizzare un giusto *turnover*, andrebbe rivista la programmazione numerica su base regionale/nazionale, legata ai posti disponibili nei corsi di formazione specificatamente per sostituire i medici di medicina generale, che termineranno il loro servizio per pensionamento, considerando che attualmente tale programmazione risulterebbe palesemente deficitaria;

quali iniziative intenda intraprendere, nell'ambito delle proprie attribuzioni e presso le sedi istituzionali opportune, affinché siano superate le criticità che ostacolano l'implementazione del numero dei medici di medicina generale, anche in considerazione del fatto che tali criticità sarebbero legate a graduatorie regionali bloccate, al numero dei posti disponibili, nonché alla diversa remunerazione della specializzazione stessa;

se, per garantire un'assistenza sanitaria adeguata e nel rispetto dei LEA, si intenda integrare le attuali graduatorie per l'assistenza primaria con i medici equivalenti, recependone i criteri contenuti nella direttiva 93/16/CEE e quindi integrando di fatto il decreto legislativo n. 368 del 1999;

quale ente dovrà effettuare la certificazione per gli equipollenti, compito assolto, a parere degli interroganti egregiamente, in passato dagli ordini dei medici, quindi dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCEO).

(4-07306)

DE PETRIS - Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

a gennaio 2017, sul portale "patrimonioindustriale", sito *internet* dell'AIPAI (Associazione italiana per il patrimonio archeologico industriale) è stato lanciato un appello per le preoccupanti condizioni in cui versano le architetture della Manifattura Tabacchi di Bologna, una struttura che, dopo

la sua chiusura (avvenuta nel 2008), è divenuta oggetto di numerosi atti di vandalismo e degrado, come troppo spesso accade alle grandi aree dismesse;

nonostante le alte mura di protezione avessero in parte risparmiato la struttura fino all'apertura del cantiere, ad oggi risultano essere stati appiccati alcuni incendi che hanno messo a rischio le pregevoli volte;

non va dimenticato che la Manifattura Tabacchi di Bologna costituisce, assieme ad altre 8 strutture architettoniche del territorio nazionale, uno dei capolavori dell'ingegnere Pier Luigi Nervi: per tale motivo, sulla gran parte delle strutture del complesso è stato posto un vincolo della Soprintendenza;

la medesima condizione di degrado è stata raccontata nel febbraio scorso dal bimestrale "Verde Ambiente" in relazione ad alcune strutture architettoniche dei "Magazzini del Sale e dei Tabacchi" di Tortona, in un'area di 103.000 metri quadrati. Strutture che, dopo la dismissione delle attività produttive, avvenuta nei primi anni 2000, sono state sottoposte a periodiche occupazioni di senza tetto, al saccheggio di materiali elettrici e prese industriali e ad altri atti di danneggiamento;

nel maggio 2015, come denuncia il giornale locale "Oggi Cronaca", in strada Ronco, presumibilmente a causa dell'usura del tempo e della fioritura di sterpaglie lungo i muri, sono crollati una parte del muro di cinta e, in modo parziale, alcuni solai di piccole costruzioni adibite a depositi;

da segnalare è, altresì, la presenza di una copertura in fibrocemento ed *eternit* su alcuni edifici di minor valore;

le strutture più rilevanti, dal punto di vista tecnico e architettonico, sono i due capannoni a "copertura parabolica", costruiti per lo stoccaggio del sale nel settore nord-ovest dell'area. Tali magazzini, a cui è stato posto il vincolo di tutela monumentale (Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Alessandria, DSR del 30 marzo 2004 - Estremi trascrizione: 9 novembre 2004 ai nn. 2690/3993), sono significativi esempi di archeologia industriale, che si caratterizzano rispetto agli edifici circostanti per la valenza storica delle soluzioni costruttive adottate;

pur trattandosi di una costruzione industriale, tipologia di architettura spesso trascurata dalla critica, questi edifici rappresentano una rilevante testimonianza, sia dello sviluppo delle costruzioni in cemento armato nel dopoguerra, che del contributo apportato dall'ingegner Nervi nell'ambito del panorama architettonico italiano tra 1932 e il 1958, definito "l'architetto dei monopoli";

il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, ha disposto l'alienazione di alcuni immobili dello Stato appartenenti all'ente Tabacchi italiano, tra cui il complesso di Tortona. A seguito di tale provvedimento legislativo, l'intera area, posta in vendita mediante trattativa privata, è stata data in gestione alla Fin-tecna, società controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di loro competenza, non ritengano doveroso verificare lo stato di sicurezza degli impianti e delle costruzioni;

se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non intenda verificare l'eventuale presenza di *eternit* o fibrocemento, al fine di tutelare la salute degli abitanti delle abitazioni adiacenti;

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano mettere in atto, al fine di consentire la manutenzione del cemento alle basi delle coperture paraboliche, che mostrano segni di forte deterioramento;

se non ritengano praticabile, in collaborazione con gli enti locali alessandrini e piemontesi, la creazione di un *hub* intermodale ispirato alla *green technology* con residenze, spazi dedicati allo sport e un parco cittadino;

se il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo non ritenga di intervenire per valorizzare i profili architettonici e culturali del luogo, ad esempio attraverso la creazione di un ecomuseo, data l'esistenza di una ampia produzione pubblicitica in materia.

(4-07307)

DE PETRIS - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

da alcuni anni nel territorio del Comune di Brunate, in provincia di Como, nello specifico su una vasta area di appartenenza alla società Iniziative Immobiliari Srl, di via dei Piani 11, vengono effettuati lavori di movimentazione di materiale edile, con conseguente edificazione, innalzamenti, realizzazioni di muri, abbattimento di costruzioni esistenti e cementificazione;

l'elemento di maggiore gravità risulta essere la continua e costante opera di deforestazione in atto, con taglio di alberi e di arbusti pluriennali tipici del contesto urbanistico dell'altura sovrastante la città di Como;

ad oggi non risulta chiaro se tali attività siano state autorizzate dall'amministrazione locale o se avvengano al di fuori del perimetro della legalità;

numerose sono le segnalazioni giunte dai cittadini e dall'associazione "Verdi Ambiente" e società "Vas Onlus", circa la massiccia manomissione del territorio e la conseguente modifica dell'assetto urbanistico, seppure ci si trovi in presenza di un vincolo paesistico-ambientale e di un vincolo idrogeologico preesistente;

tale manomissione del territorio potrebbe esporre al rischio di frane l'area oggetto dei lavori, sia a monte, che a valle del cantiere;

il lungo muro di cemento che dovrebbe fungere da contenimento, non protegge adeguatamente dal rischio di frane, a causa della scomparsa dell'argine alle infiltrazioni costituito dagli alberi e dagli arbusti tagliati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e se non ritenga di intervenire, per quanto di sua competenza, attraverso provvedimenti cautelativi, per evitare il peggioramento del dissesto idrogeologico dell'area.

(4-07308)

DE POLI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la Regione Veneto ha recentemente presentato un disegno di legge per chiedere al Governo che vengano assegnati 300 milioni di euro, nell'ambito degli spazi finanziari che la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016), all'art. 1 comma 496, ha previsto a favore delle Regioni, per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale, allo scopo di scongiurare l'aumento, per l'anno 2018, dell'addizionale regionale Irpef, che il Consiglio regionale veneto ha dovuto approvare, in via cautelativa, per sterilizzare, in termini di rispetto del *fiscal compact*, il ricorso a nuovo debito per 300 milioni di euro per il completamento della superstrada Pedemontana veneta (SPV);

il progetto della superstrada pedemontana, nato negli anni '90 come risposta ai crescenti bisogni di mobilità dell'area della pedemontana vicentino-trevigiana, all'epoca in vorticosa crescita industriale ed occupazionale, è un'opera fondamentale, che influirà positivamente sulla capacità produttiva della Regione, permettendole di continuare a primeggiare nel settore dell'imprenditoria,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adottare tutte le iniziative necessarie a consentire alla Regione Veneto l'utilizzo del fondo nazionale previsto per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, al fine di poter completare quest'opera considerata strategica per il territorio ed evitare che le conseguenze di scelte sbagliate fatte nel passato ricadano, ancora una volta, sui cittadini.

(4-07309)

CERVellini - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'ospedale "Grassi" di Ostia serve un bacino di utenza di circa 500.000 cittadini, tra il X Municipio di Roma e il Comune di Fiumicino;

qualche giorno fa, il presidente della Regione Lazio, che è anche commissario *ad acta* per la sanità, ha annunciato, in attuazione della delibera regionale n. 219 del 2014, nell'ambito della riorganizzazione ivi prevista, la chiusura dei laboratori di analisi dell'ospedale Grassi di Ostia, con la conseguenza che tutte le analisi, ad eccezione di quelle effettuate in emergenza per il pronto soccorso e per i degenti, saranno trasferite all'ospedale "San Camillo" di Roma;

considerato che:

il centro effettua circa 3,2 milioni di analisi l'anno, con un costo ottimale per la sanità, infatti la Asl Roma 3 paga mediamente un euro a esame. Inoltre è uno dei pochi laboratori che effettua analisi di allergologia molecolare;

questo provvedimento potrebbe provocare un incremento dei costi e dei tempi di refertazione, dovuti al necessario trasporto delle analisi;

sono previste diverse iniziative di protesta dei cittadini, dei sindacati di settore e di diverse forze politiche nei confronti di questa decisione, ed è già partita una raccolta di firme contro il declassamento del centro di avanguardia, che opera all'interno dell'ospedale Grassi,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non ritenga di dover porre immediato rimedio alla critica situazione descritta, anche interrompendo la cosiddetta "politica di tagli" e avviando un ineludibile processo di investimenti nel settore sanitario pubblico.

(4-07310)

COMAROLI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

secondo quanto si apprende da notizie di stampa, circa un mese fa, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 2017 della procura regionale presso la sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei conti, le relazioni del procuratore Giuseppe Aloisio e quella della presidente della sezione giurisdizionale Luciana Savagnone hanno attirato l'attenzione sull'allarmante corruzione in Sicilia;

dai dati riportati, si apprende che le frodi interessano ogni comparto, dall'agricoltura al caso Saguto nei beni confiscati. Nel 2016 sono state segnalate irregolarità per oltre 55 milioni di euro e sono state denunciate 500 persone; nello stesso anno, la procura della Corte dei conti siciliana ha avviato 121 atti di citazione a giudizio nei confronti di 375 persone per un danno complessivo di 30 milioni di euro;

tra i settori più colpiti dalla corruzione e dallo spreco di risorse pubbliche figurano le società partecipate siciliane, in merito alle quali, il fenomeno è particolarmente grave. Il procuratore Aloisio ha ricordato che "nel 2016 la procura contabile ha avviato 13 istruttorie sulle irregolarità gestionali riscontrate in società a partecipazione pubblica della Regione e degli enti locali. È emerso che le risorse pubbliche risultano impiegate per il reclutamento di personale in violazione dei divieti di assunzione e di ogni obbligo di evidenza pubblica"; ha aggiunto poi che: "incidono pesantemente i contenziosi instaurati dai terzi nei confronti delle società e i costi per consulenze e incarichi conferiti dagli amministratori di queste società. Un caso

emblematico costituisce la Sicilia Immobiliare Spa dove le consulenze hanno superato fino a 12 volte l'importo delle retribuzioni dei dipendenti";

la Sicilia SpA è una partecipata creata nel 2006 per valorizzare il patrimonio pubblico della Regione e, pur se avviata alla liquidazione, tali consulenze sarebbero richieste a legali esterni ingaggiati per l'assistenza in contenziosi accesi in gran parte contro la stessa controllante, ossia la Regione Siciliana;

altro caso emblematico è quello di Riscossione Sicilia, ente nato per riscuotere i tributi, che dalla fine del 2012 sostituisce la Serit Sicilia SpA - Agente della riscossione per le province siciliane, e salvato dallo scioglimento previsto dal decreto fiscale per il Gruppo Equitalia SpA, in quanto il pacchetto azionario di maggioranza è detenuto dalla Regione Siciliana (99,885 per cento);

negli ultimi 10 anni questo ente ha mancato la riscossione di 52 miliardi di euro e presentava, nell'ultimo bilancio pubblicato risalente al 2014, una perdita per 14 milioni di euro; nel 2015, su 5 miliardi di tributi da riscuotere, ne ha incassati soltanto 480 milioni, ma, nonostante questo, il presidente della Regione ha proposto di rifinanziarlo per 42 milioni nel 2017 e 29 milioni nel prossimo anno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, stante le proprie competenze, stia intraprendendo azioni volte al rafforzamento dei controlli in merito alla gestione delle risorse finanziarie statali attribuite alla Regione Siciliana, nonché della gestione delle entrate autonome della stessa Regione e quali siano queste azioni;

se non ritenga opportuno intervenire al più presto al fine di introdurre, nella ripartizione delle risorse statali tra le regioni, un ulteriore parametro che destini minori risorse alle regioni, in cui il tasso di corruzione risulta più alto;

quali iniziative intenda intraprendere, stante le proprie competenze, al fine di recuperare i tributi non riscossi e se non ritenga opportuno porre in essere le dovute azioni, stante le proprie competenze, al fine di favorire il ricambio della dirigenza delle società partecipate regionali e porre fine all'irrazionale sperpero di risorse pubbliche, che queste, ad avviso dell'interrogante, hanno perpetuato negli ultimi anni.

(4-07311)

PEZZOPANE - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che:

la situazione dei diritti umani in Iran continua ad essere drammatica. Dal giugno 2013, data di insediamento di Hassan Rouhani, sono state uccise attraverso la condanna a morte per impiccagione oltre 3.000 persone, di cui 87 solo nel mese di gennaio 2017. Negli ultimi mesi la stampa locale ha se-

gnalato numerose gravi violazioni dei diritti umani da parte delle autorità statali iraniane, con condanne alla lapidazione, all'amputazione degli arti e alla pena della frusta nei confronti di cittadini iraniani per episodi di modesta gravità;

attualmente molti cittadini iraniani si trovano in stato di detenzione nel campo di Ashraf, con l'accusa di sostenere e fare propaganda a favore dei Mojahedin del popolo o semplicemente di avere legami di parentela con i componenti della resistenza iraniana;

considerato che:

il 19 dicembre 2016 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha condannato il regime iraniano per la sistematica violazione dei diritti umani; si tratta della 63ª condanna che gli organismi internazionali hanno previsto nei confronti del regime teocratico iraniano;

ciò nonostante, il regime, a partire dal genocidio dei 30.000 prigionieri politici avvenuto in Iran nel 1988, continua impunemente e senza sosta a violare i diritti umani con crimini in aperta violazione di patti e convenzioni internazionali che tale Paese ha già ratificato;

considerato, infine, che nonostante le condanne e le preoccupazioni espresse dalla comunità internazionale, il regime iraniano non ha mostrato alcun segno di ravvedimento e finora ha negato sia al relatore speciale dell'ONU sia ad altri soggetti l'ingresso in Iran per effettuare un monitoraggio sulla situazione dei diritti umani nel Paese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover adottare ogni iniziativa utile ad ottenere, nel più breve tempo, un miglioramento delle condizioni dei diritti umani in Iran;

se non ritenga utile inviare all'Iran segnali chiari e decisi, per comunicare quanto il nostro Paese disapprovi e condanni il suo comportamento, prevedendo a tal fine anche sanzioni di tipo commerciale;

se non intenda inviare nuovamente al Consiglio di sicurezza dell'ONU il fascicolo relativo alla situazione dei diritti umani nel regime iraniano, chiedendo espressamente di processare le autorità iraniane per i crimini contro l'umanità compiuti con il genocidio dei 30.000 prigionieri politici nel 1988.

(4-07312)

DE CRISTOFARO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

nella città di Bolzano ci sono a tutt'oggi più di 180 persone che dormono per strada o nei centri dell'emergenza freddo, oppure ospitati in alcune parrocchie. Entro la fine di marzo 2017 il Comune di Bolzano ha previsto di chiudere tali strutture. Perciò almeno 180 persone dormiranno per strada alle quali si aggiungeranno nuovi arrivi, con molta probabilità. Infatti, nei soli

primi 15 giorni di marzo, sono arrivate a Bolzano ulteriori 50 persone, di cui alcune hanno inoltrato la domanda di asilo, altre sono state costrette dalla Polizia a scendere dal treno a Bolzano mentre cercavano di andare in altri Paesi;

con l'arrivo del bel tempo, gli sbarchi aumenteranno, nonostante i tentativi di bloccare le persone migranti tramite il *memorandum* con la Libia. Oltre alle persone con diniego, ci saranno anche persone approdate in Italia che cercheranno di andare nel nord Europa, per ricongiungersi con familiari o con reti amicali, che possono fornire aiuto e supporto;

queste persone non torneranno nel proprio Paese, visto che non hanno documenti per l'espatrio (passaporti) e la disponibilità economica per prenotare un aereo;

delle 180 persone già presenti nella città un centinaio hanno fatto richiesta di protezione internazionale e sono in lista di attesa per essere accolte in una struttura di accoglienza, perché aventi diritto ai sensi della direttiva 2013/33/UE, recepita con il decreto legislativo n. 142 del 2015;

per la legge italiana e le direttive europee, tutti, indistintamente, hanno il diritto all'accoglienza, qualsiasi sia il modo in cui sono arrivati in Italia (via mare, via terra), una volta che hanno ivi presentato richiesta;

considerato che si rendono quindi assolutamente necessarie due soluzioni urgenti: 1) la realizzazione di un centro di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, che attualmente sono in lista d'attesa ed esclusi dall'accoglienza; 2) la creazione di un centro di transito, un luogo in cui i migranti in transito nel territorio italiano possano trovare un riparo temporaneo, assistenza medica e informazioni legali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario intervenire per fare in modo che le persone richiedenti asilo vengano accolte in strutture e non vengano lasciate per strada, adempiendo così ad un diritto e prevenendo eventuali pericoli per l'ordine pubblico;

se non ritenga necessaria la creazione di un centro di transito per le persone che intendono solo attraversare il territorio italiano.

(4-07313)

PEZZOPANE - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* -
Premesso che:

da una nota inviata dalla Filt Cgil (regionale dell'Abruzzo e territoriale di Teramo) alla Direzione territoriale del lavoro di Teramo e alla Direzione provinciale dell'Inps di Teramo e ad altri portatori di interessi, si apprende che il 16 febbraio 2017 la Baltour Srl (società operante nel settore trasporti su lunga percorrenza e trasporto locale) ha emesso un ordine di servizio con cui ha disposto la sospensione dal 13 aprile al 5 maggio 2017 dei congedi parentali;

la società ha dichiarato che la decisione è stata adottata per "inderogabili necessità di servizio" e che nella sospensione è compresa anche la "maternità facoltativa";

considerato che:

quanto deciso è stato confermato anche dall'attuale presidente e amministratore delegato della Baltour Srl, Agostino Ballone, che oltre a tale incarico ricopre anche quello di presidente di Confindustria Abruzzo;

le dichiarazioni rese da Ballone e la posizione assunta dalla società che presiede ed amministra in materia di diritti dei lavoratori appaiono ancora più gravi alla luce dell'importante incarico istituzionale che Ballone ricopre in Confindustria e in considerazione degli importanti accordi siglati nel corso del 2016 tra la Regione, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali regionali che attengono allo sviluppo del territorio abruzzese e a una declinazione delle politiche industriali legate alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica e alla promozione dell'occupazione femminile (cosiddetta carta di Pescara);

il comportamento posto in essere dalla società è gravemente lesivo dei diritti dei lavoratori e la compressione dell'esercizio del diritto alla maternità per le lavoratrici risulta ancora più intollerabile in quanto commessa da una società di notevoli dimensioni che opera su tutto il territorio nazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e se non ritenga di dover verificare l'eventuale lesione dei diritti dei lavoratori dipendenti della società Baltour e le responsabilità dell'azienda;

quali iniziative intenda adottare per ripristinare all'interno dell'azienda una condizione di normalità e di rispetto delle norme vigenti che disciplinano la corretta fruibilità per le lavoratrici e per i lavoratori dipendenti dell'istituto del congedo parentale.

(4-07314)

SANTANGELO, MORRA, GIARRUSSO, MARTON, CRIMI, PAGLINI, LEZZI, MORONESE, DONNO, SERRA, PUGLIA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il decreto legislativo n. 118 del 2011, modificato e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014, relativamente alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, prevede che il riaccertamento straordinario dei residui sia effettuato con riferimento alla data del 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014 (entro il 30 aprile 2015);

l'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico degli enti locali) sancisce che il rendiconto è deliberato dall'organo

consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione;

in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro tale termine si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del testo unico, con l'assegnazione al consiglio di un termine non superiore a 20 giorni, e in caso di ulteriore mancata approvazione, con la nomina di apposito commissario prefettizio che si sostituisce all'organo consiliare, con l'inizio della procedura per il suo scioglimento;

l'articolo 136 prevede che qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine, ritardino ovvero omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario *ad acta* nominato dal difensore civico regionale, ove costituito. Il commissario provvede entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico;

l'articolo 161, comma 3, stabilisce che la mancata presentazione di un certificato al rendiconto della gestione comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza ed in particolare, la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale?

l'articolo 243, comma 6, statuisce che sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali gli enti locali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze della tabella allegata al rendiconto di gestione, non presentino il certificato al rendiconto della gestione e gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento?

l'articolo 172, comma 1, lettera *a*), afferma che il rendiconto costituisce, altresì, un allegato necessario al bilancio di previsione del secondo anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce, rendendo pertanto illegittima l'approvazione dello stesso bilancio e creando in questo modo le premesse per la nomina del commissario e l'avvio delle procedure di scioglimento del Consiglio comunale?

la legge della Regione Siciliana n. 12 del 2015, all'art. 1, comma 2, lett. *b*), sostituisce l'art. 6, comma 10, lett. *b*), della legge regionale n. 9 del 2015, che già sostituiva l'art. 11, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2015, ora disponendo che "Gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, gli enti strumentali regionali e i loro organismi strumentali, ad eccezione di quelli sanitari, con riferimento alle disposizioni del comma 2 esercitano le facoltà di rinvio previste dal decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei Titoli I, IV e V dello stesso decreto legislativo a decorrere dall'esercizio finanziario 2015";

a norma del combinato disposto degli artt. 109-*bis* dell'ordinamento regionale degli enti locali di cui alla legge della Regione Siciliana n. 16 del 1963, e successive modificazioni ed integrazioni, 58 della legge regionale n. 26 del 1993 e 227, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 267 del 2000, la

mancata approvazione del rendiconto di gestione nei termini di legge (30 aprile) comporta l'azione sostitutiva dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica, nei confronti degli enti locali inadempienti, mediante la nomina dei commissari *ad acta* e l'avvio delle procedure relative all'applicazione delle sanzioni;

l'art. 148-*bis*, comma 1, del testo unico degli enti locali recita che: "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del (...) patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti";

l'ente che non provvede a trasmettere telematicamente la certificazione nei tempi previsti dalla legge è ritenuto inadempiente al patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011 e, pertanto, è assoggettato alle sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26. Sinò alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario *ad acta*, sono sospesi tutte le erogazioni di risorse o tutti trasferimenti da parte del Ministero dell'interno, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 26 dell'articolo 31 (ai sensi del comma 20, ultimo periodo, dell'articolo 31);

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

l'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana ha provveduto, con proprio decreto del 16 giugno 2016, alla nomina del commissario *ad acta*, dottor Carlo Turriciano, conferendogli pieno mandato a che provvedesse ad adottare ogni atto consentito dalla normativa vigente, affinché la Giunta del Comune di Erice (Trapani) provvedesse all'approvazione del bilancio nel termine ulteriore concesso dalla stessa normativa (60 giorni), e che in mancanza di riscontro provvedesse egli stesso all'adozione del documento sottoponendolo all'approvazione del Consiglio comunale nel termine perentorio di 30 giorni;

all'art. 7 del decreto di nomina, è statuita la durata dell'incarico in 90 giorni;

il rendiconto relativo all'esercizio 2015, da approvare entro il 30 aprile 2016, non risulta agli interroganti, ad oggi, nemmeno in trattazione da parte della Giunta comunale di Erice;

non è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2014 come previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011;

nei verbali del Consiglio comunale di Erice, relativi all'approvazione del bilancio previsionale per il triennio 2016-2018, del 4 ottobre 2016, 23 novembre e 30 novembre 2016, non si trova traccia dell'operato del commissario *ad acta* né, a parere degli interroganti cosa ancor più grave, gli e-

stremi identificativi del parere obbligatorio espresso dal collegio dei revisori del Comune,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia conoscenza dei fatti esposti;

se risulti che vi siano state inadempienze amministrative, da parte degli organi di controllo, alla luce della mancata applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dalla normativa in materia, come dettagliatamente richiamata;

se intenda verificare se vi sia stata inerzia relativamente al riaccertamento straordinario dei residui, all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2015 e all'assenza del parere obbligatorio espresso dal collegio dei revisori del Comune di Erice;

se, alla luce dell'effettiva inadempienza nell'approvazione del bilancio del 2015 del Comune di Erice, possa ritenere ipotizzabile un accertamento da parte degli organi competenti anche sulla legittimità e veridicità dei bilanci successivamente approvati dallo stesso ente comunale;

se non ritenga necessario attivarsi presso le opportune sedi di competenza, nel rispetto dei termini dell'autonomia regionale siciliana, per conoscere quali siano state le motivazioni che hanno determinato il mancato adempimento del mandato, conferito al dottor Turriciano, con decreto del 16 giugno 2016 della Regione Siciliana, quale commissario *ad acta* per l'approvazione del bilancio di previsione con tutti gli atti connessi e propedeutici, anche in sostituzione all'ente inadempiente;

se non ritenga di valutare, con gli organi di competenza, se si configurino i presupposti per lo scioglimento del Consiglio comunale di Erice, considerato quanto descritto, nel rispetto dell'art. 141, comma 1, lettera c), e comma 2 del testo unico degli enti locali e per quanto riguarda la Regione Siciliana, recepito dall'art. 109-*bis* dell'ordinamento regionale degli enti locali e dall'art. 58 della legge regionale n. 26 del 1993.

(4-07315)

COTTI, BLUNDO, CAPPELLETTI, LUCIDI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno* - Premesso che:

si apprende da notizie di stampa ("youtg" del 23 marzo e "sardinia-post.it" del 24 marzo 2017) che in data 14 marzo un *camion*, che stava trasportando rifiuti industriali in cemento-amianto provenienti dai cantieri Sarlux di Sarroch (Cagliari) del petrolchimico ex Versalis (società chimica del gruppo Eni passata al gruppo Saras), ha fatto scattare l'allarme del portale radiometrico d'ingresso presso la società S.E. Trand Srl di Settimo San Pietro (Cagliari) destinataria dei rifiuti, che, peraltro non è autorizzata a smaltire rifiuti radioattivi;

a seguito di ulteriori analisi e verifiche condotte dalla S.E. Trand, si è rilevata una radiazione pari a 0,55 microsievert per ora, riconducibile alla presenza dell'isotopo radioattivo Ra-226, che decade in 1.600 anni;

la Prefettura di Cagliari è stata allertata in seguito alle verifiche effettuate dalla società dedita allo smaltimento di rifiuti speciali, per i provvedimenti di competenza;

sono stati attuati i provvedimenti per la messa in sicurezza del carico radiocontaminato, l'automezzo sul quale sono stati apposti i pericoli di radioattività è stato confinato all'interno di un capannone dello stabilimento S.E. Trand e l'area circostante è stata delimitata,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali misure, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano assumere, affinché siano verificati gli accadimenti e il rischio occorso ai lavoratori che hanno inconsapevolmente maneggiato e trasportato i rifiuti;

di quali dati dispongano circa i citati fatti e quali siano le iniziative di competenza che intendano intraprendere riguardo allo smaltimento in sicurezza dei rifiuti risultanti positivi al controllo radiometrico;

quali provvedimenti, nell'ambito delle proprie competenze, intendano adottare a tutela dell'ambiente e della sicurezza affinché episodi analoghi non abbiano a ripetersi.

(4-07316)

ARRIGONI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in una recente intervista del 28 marzo 2017 a "TeleUnica" la direttrice del carcere, dottoressa Antonina D'Onofrio, ha evidenziato alcune carenze della casa circondariale, in via Cesare Beccaria, a Lecco (Pescarenico);

la direttrice D'Onofrio ha rilevato, sia uno stato di sovraffollamento del carcere "una situazione di sovraffollamento siamo quasi al limite (...) in data odierna (28.03.2017) abbiamo la presenza di 81 detenuti (...) in genere reati contro il patrimonio", sia uno squilibrio nel rapporto tra detenuti italiani e stranieri, per cui questi ultimi sono il 70 per cento del totale;

inoltre, la stessa sottolinea come "la carenza di organico come agenti e assistenti (...) nel ruolo dei sottufficiali sono in carico solo 2 sottufficiali a fronte (...) ne (...) dovremmo averne 4 ispettori e 5 sovrintendenti, invece ne abbiamo solo due e il commissario",

si chiede di sapere se il Ministero in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali interventi e iniziative, anche di natura emergenziale, intenda adottare, in particolare, da un lato, per evitare la situazione di sovraffollamento e riequilibrare il rapporto tra detenuti italiani e quelli stranieri, tale da garantire un rapporto più bilanciato, e dell'altro lato, per eliminare le

scoperture di organico, che stanno causando difficoltà organizzative e gestionali, tenuto conto che deve essere assicurato il buon andamento di un'amministrazione pubblica, che si occupa dell'ordine e della sicurezza negli istituti penitenziari.

(4-07317)

MARTON, SANTANGELO, CRIMI, DONNO, MORONESE - *Ai Ministri della difesa e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

"NoiPA" è il sistema informativo realizzato per gestire i dati dei dipendenti amministrati e assicurare la presa in carico del trattamento economico del personale centrale e periferico della pubblica amministrazione; tale sistema mette a disposizione i servizi di: elaborazione dei dati giuridico-economici e dei connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente, inclusi quelli fiscali e previdenziali; elaborazione e quadratura della rilevazione delle presenze/assenze degli amministrati, nonché dei connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente; gestione dei dati elaborati e produzione del cedolino mensile, nonché distribuzione dello stesso e comunicazione delle informazioni connesse ai dati contenuti all'interno;

considerato che, risulta agli interroganti:

per le forze armate (salvo l'arma dei Carabinieri) il passaggio al sistema "NoiPA", avvenuto a partire dal 2016, non sarebbe stato agevole, al punto che già dalla sua istituzione continuerebbe a generare errori e disagi, non solo per il comparto difesa, ma anche per tutta la pubblica amministrazione;

in relazione alla produzione dei cedolini, i dipendenti delle forze armate lamentano una gestione di "NoiPA", tale da recare pregiudizio alle loro legittime pretese economiche. Infatti, il passaggio alla gestione degli emolumenti dai singoli corpi delle forze armate al portale della pubblica amministrazione creerebbe numerosi problemi; viene, tra l'altro, denunciata una mancanza di trasparenza delle buste paghe, poco chiare e spesso non comprensibili, al punto da non consentire la verifica del riconoscimento di eventuali pagamenti *extra* (compensi forfettari di guardia, d'impiego, straordinari, festivi e super-festivi), prima specificati puntualmente nei cedolini con il vecchio sistema;

tra le forze armate, la Marina militare risulterebbe essere la più colpita. In particolare, parrebbe che gli emolumenti riferiti alle missioni in mare del 2016 non sarebbero stati versati. Inoltre, trattandosi di un sistema informatizzato, il mancato versamento potrebbe essere risolto in un'unica soluzione, proprio attraverso un cedolino di equilibrio, che però sembra non verrà emesso prima di giugno 2017. Circa la suddetta critica situazione si è registrato l'interessamento del CoCeR (consiglio centrale di rappresentanza) della Marina, che ha chiesto un intervento immediato circa le retribuzioni non pagate, segnalando allo stesso ministro Pinotti il disagio dei militari;

considerato inoltre che:

a giudizio degli interroganti, il sistema "NoiPa", probabilmente strutturato soprattutto per la compilazione di buste paghe *standard*, potrebbe non essere adeguato ad un sistema quale quello della Marina militare, differente, per indennità e attività operative, da quello degli altri enti della pubblica amministrazione;

risulta agli interroganti che, oltre ai problemi per i dipendenti della Marina, il sistema "NoiPA" avrebbe commesso errori anche nelle buste paga della Polizia e degli altri corpi delle forze armate. Infatti, questi ultimi avrebbero subito nel loro cedolino paga una doppia tassazione, a causa di una trattenuta Irpef ingiustamente addebitata. La trattenuta sarebbe riferita al cosiddetto *bonus* 80 euro, attribuito secondo precise modalità dal Governo Renzi, che doveva essere accreditato nelle buste paga delle forze armate nel mese di marzo 2017;

considerato che infine che a parere degli interroganti, il "NoiPA" è un sistema non collaudato, che produrrebbe errori di una tale gravità da incidere sulla vita dei dipendenti che, pertanto, non possono fare pieno affidamento sul valore del loro trattamento economico. Di conseguenza, appare iniquo che i militari debbano attendere mesi per vedersi riconosciuti i legittimi emolumenti, a causa di difetti relativi ad un sistema imposto dalla pubblica amministrazione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere affinché siano chiarite le cause dei disservizi del sistema "NoiPA" e si provveda al suo miglioramento, anche adattandolo alle peculiarità di ciascun comparto delle forze armate;

quali provvedimenti intendano assumere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, affinché sia urgentemente posta soluzione al mancato riconoscimento nel comparto Marina dei pagamenti legati alle missioni di salvataggio in mare.

(4-07318)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03636, della senatrice Puppato ed altri, sull'ultimazione della superstrada Pedemontana veneta;

3-03637, del senatore Crimi ed altri, sulla sicurezza dei passeggeri e del personale in servizio a bordo dei treni.

Mozioni, ritiro

È stata ritirata la mozione 1-00238, del senatore Stefano ed altri.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 792ª seduta pubblica del 23 marzo 2017, a pagina 31, sostituire il penultimo e ultimo capoverso con i seguenti:

"Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alle Commissioni riunite 10ª e 13ª che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimeranno il parere motivato entro il termine del 4 maggio 2017.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alle Commissioni riunite entro il 27 aprile 2017."